2025

Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2025

CORTE DEI CONTI EUROPEA

IT

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Social media: @EUauditors

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Indice

Prefazione 6

Capitolo 1 Introduzione generale 8

La struttura della presente relazione 9

Le agenzie dell'UE 10

Tipo, numero e ubicazione 10

Finanziamento, bilancio e personale 14

Rete delle agenzie dell'UE 17

Mandato della Corte dei conti europea e discarico 18

Capitolo 2 Panoramica delle risultanze di audit 21

Introduzione 22

Affidabilità dei conti 23

Legittimità e regolarità delle entrate e dei pagamenti per tutte le agenzie nel loro insieme 24

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente 24

Entrate 26

Pagamenti 27

Esecuzione del bilancio 30

Casi di sospetta frode rilevati nel corso degli audit della Corte 31

Altre pubblicazioni della Corte dei conti europea sulle agenzie 32

Raccomandazioni 33

Capitolo 3 Dichiarazioni di affidabilità sulle agenzie dell'UE 35

3.1. Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità 36

Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 1 ("Mercato unico, innovazione e agenda digitale") del QFP 39

3.2. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) 40

3.3. Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) 45

3.4. Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) 50

3.5. Autorità bancaria europea (ABE) 57

3.6. Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 62

3.7. Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) 67

3.8. Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 72

3.9. Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 81

3.10. Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) 86

3.11. Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) 92

3.12. Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) 97

3.13. Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) 102

Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 2 ("Coesione, resilienza e valori") del QFP 107

3.14. Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) 108

3.15. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 115

3.16. Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 121

3.17. Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) 126

3.18. Autorità europea del lavoro (ELA) 131

3.19. Agenzia europea per i medicinali (EMA) 137

3.20. Procura europea (EPPO) 144

3.21. Fondazione europea per la formazione (ETF) 149

3.22. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 155

3.23. Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) 160

3.24. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) 165

3.25. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 171

Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 3 ("Risorse naturali e ambiente") del QFP 176

3.26. Agenzia europea dell'ambiente (AEA) 177

3.27. Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) 184

Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 4 ("Migrazione e gestione delle frontiere") del QFP 190

3.28. Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) 191

3.29. Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) 196

3.30. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) 202

Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 5 ("Sicurezza e difesa") del QFP 209

3.31. Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) 210

3.32. Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) 215

3.33. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) 221

Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 7 ("Pubblica amministrazione europea") del QFP 226

3.34. Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA) 227

Agenzie autofinanziate 232

3.35. Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) 233

3.36. Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) 240

3.37. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) 245

3.38. Comitato di risoluzione unico (SRB) 253

Appendice alla relazione annuale specifica sull'SRB, con cui si riferisce in merito alle passività potenziali dell'SRB nell'ambito dell'SRM 260

Agenzie esecutive della Commissione europea 271

3.39. Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) 272

3.40. Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) 277

3.41. Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (Eismea) 282

3.42. Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) 287

3.43. Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA) 292

3.44. Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) 297

Allegato I 303

Elenco delle agenzie e degli altri organismi dell'UE oggetto della presente relazione 303

Allegato II 306

Approccio e metodologia di audit 306

Allegato III 312

Altre pubblicazioni della Corte dei conti europea sulle agenzie 312

Prefazione

Le agenzie dell'UE operano in molti settori importanti per la vita quotidiana dei cittadini europei. Le 43 agenzie sono distribuite in 23 Stati membri e contano circa 17 000 effettivi. Svolgono compiti tecnici, scientifici o gestionali specifici ai fini dell'elaborazione, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche dell'UE.

Quest'anno la relazione annuale sulle agenzie dell'UE presenta una **nuova veste grafica** e riflette un **approccio aggiornato per la dichiarazione di affidabilità**. La Corte mira ad allinearsi il più possibile all'approccio utilizzato nella relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE. In questo modo e, in particolare, formulando d'ora in poi raccomandazioni alle entità controllate, intende anche conferire ulteriore valore aggiunto alla procedura annuale di discarico. Le modifiche apportate alla struttura della relazione di quest'anno riflettono anche il fatto che negli ultimi anni sono aumentati il numero delle agenzie e i loro bilanci, nonché si sono ampliati i rispettivi mandati . Tali modifiche fanno seguito a un esame approfondito da parte della Corte e a discussioni con le autorità di bilancio e le entità controllate.

A partire dall'esercizio finanziario 2025, la Corte formula **due giudizi** riguardanti tutte le agenzie nel loro insieme: il primo sulla **legittimità e regolarità delle loro entrate** e il secondo sulla **legittimità e regolarità dei loro pagamenti**. Entrambi i giudizi sono una novità, non essendo mai stati formulati negli anni precedenti. Data la portata del lavoro di audit alla base di tali giudizi, questi si basano su una ragionevole certezza. Per quanto riguarda la dichiarazione di affidabilità sull'esecuzione del bilancio dell'UE, la Corte applica il proprio modello di affidabilità standard per produrre stime statisticamente valide del livello di errore nei pagamenti delle agenzie.

Allo stesso tempo, per ogni esercizio finanziario e per ogni agenzia, la Corte continua a fornire tre **giudizi specifici** sui seguenti aspetti:

- **affidabilità dei conti**;
- **legittimità e regolarità delle entrate**;
- **legittimità e regolarità dei pagamenti**.

Il terzo giudizio, che verte sulla legittimità e regolarità dei pagamenti, si basa ora su una garanzia limitata a causa della minor portata del lavoro di audit svolto per ogni singola agenzia.

Inoltre, a partire dall'esercizio finanziario 2025, la Corte ha modificato il proprio approccio per quantificare l'incidenza finanziaria degli **errori in materia di appalti pubblici**, tenendo conto del grado di inosservanza delle norme applicabili. Questa modifica si applica a tutti gli audit di conformità della Corte, compresi quelli della relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE.

Infine, in linea con l'approccio di audit adottato per il bilancio generale dell'UE, la Corte rivolge **raccomandazioni** specifiche a singole agenzie (o gruppi di agenzie) su come affrontare le carenze significative individuate nel corso degli audit espletati. Assicurerà inoltre un seguito a tali raccomandazioni una volta decorso il termine ultimo previsto per la loro attuazione.

CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Capitolo 1

Introduzione generale

La struttura della presente relazione

1.1. La presente relazione espone le risultanze dell'audit espletato dalla Corte sulle 43 agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2025. Questa relazione è strutturata come segue.

- Il capitolo 1 descrive le agenzie, nonché il mandato e il ruolo della Corte.
- Il capitolo 2 fornisce una panoramica delle risultanze dell'audit annuale delle agenzie espletato dalla Corte per l'esercizio finanziario 2025. In questo capitolo la Corte presenta due giudizi riguardanti le operazioni sottostanti di tutte le agenzie nel loro complesso: un giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate e l'altro sulla legittimità e regolarità dei pagamenti. Il capitolo 2 rimanda anche ad altre pubblicazioni della Corte che riguardano le agenzie.
- Il capitolo 3 include, per ciascuna delle 43 agenzie, una dichiarazione sull'affidabilità dei rispettivi conti annuali nonché sulla legittimità e regolarità delle entrate e dei pagamenti che ne sono alla base. Ove pertinente, la Corte richiama l'attenzione su questioni significative mediante "paragrafi d'enfasi" o parti intitolate "altre questioni", formulando le proprie osservazioni. Per aspetti di particolare importanza vengono anche formulate raccomandazioni. La Corte segue il processo di attuazione di tali raccomandazioni alla scadenza del temine di attuazione previsto e, in ogni caso, a non più di tre anni dalla formulazione della raccomandazione iniziale.
- Nella presente relazione sono inoltre riportate le risposte delle agenzie e della rete delle agenzie dell'UE sulle risultanze dell'audit della Corte.

1.2. L'obiettivo della Corte è presentare le proprie constatazioni n modo conciso. Non è sempre possibile evitare l'uso di termini specifici dell'UE, delle sue politiche e del suo bilancio, o di termini specifici relativi alla contabilità e all'audit. Alcuni di questi termini specifici sono spiegati in un glossario sul sito internet della Corte. I termini definiti nel glossario sono riportati in *corsivo* quando figurano per la prima volta in ciascun capitolo.

Le agenzie dell'UE

Tipo, numero e ubicazione

1.3. Le agenzie dell'UE sono entità giuridiche distinte istituite allo scopo di svolgere specifici compiti tecnici, scientifici, gestionali o di altro tipo che aiutino le istituzioni dell'UE a elaborare, monitorare e attuare le politiche. Hanno un'influenza significativa in settori quali la salute, la sicurezza, la protezione, la libertà e la giustizia, aspetti fondamentali nella vita quotidiana dei cittadini europei.

1.4. Nella presente relazione si fa riferimento alle agenzie utilizzando i loro acronimi anziché i loro nomi completi, per facilitare la lettura. Nell'***allegato I*** viene riportato un elenco di tutte le agenzie e dei rispettivi acronimi.

1.5. Esistono tre tipi di agenzia. La Corte le usa l'espressione "le agenzie" per designarle collettivamente (***figura 1.1***).

- Le 33 **agenzie decentrate** contribuiscono all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'UE, svolgendo compiti tecnici, scientifici, operativi e di regolamentazione. Servono a rispondere a esigenze strategiche specifiche e a rafforzare la cooperazione europea mettendo in comune le competenze specialistiche dell'UE e delle amministrazioni nazionali. Sono istituite per operare a durata indeterminata.

- Le **sei agenzie esecutive** svolgono compiti esecutivi e operativi relativi a programmi UE, come sostenere i portatori di interessi nella realizzazione del Green Deal europeo (CINEA) e gestire alcuni progetti di Orizzonte Europa (REA). Vengono istituite per operare per un periodo determinato, solitamente allineato al quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE. Le sei agenzie esecutive attualmente attive sono state istituite per un periodo che termina il 31 dicembre 2028, un anno dopo la fine del QFP 2021-2027.

- Quattro **altri organismi** hanno mandati specifici:

  — l'EIT mette in comune risorse scientifiche, imprenditoriali ed educative per rafforzare la capacità d'innovazione dell'UE offrendo finanziamenti a fondo perduto;

  — l'EPPO indaga e persegue i reati a danno del bilancio dell'UE;

  — l'ESA ha il compito di assicurare un regolare ed equo approvvigionamento di combustibili nucleari agli utilizzatori dell'UE, conformemente al trattato Euratom;

— l’SRB è l’autorità centrale del meccanismo di risoluzione unico nell’unione bancaria europea e la sua missione è garantire la risoluzione ordinata delle banche in stato di dissesto o a rischio di dissesto, in modo che vi sia il minor impatto possibile sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri dell’UE.

1.6. Il numero di agenzie è rimasto invariato dal 2022, ma salirà a 44 per l’esercizio finanziario 2026, in quanto l’Autorità antiriciclaggio (AMLA) è diventata finanziariamente autonoma a partire dal 1° gennaio 2026.

Figura 1.1 – Cronistoria dell'istituzione delle agenzie dell'UE

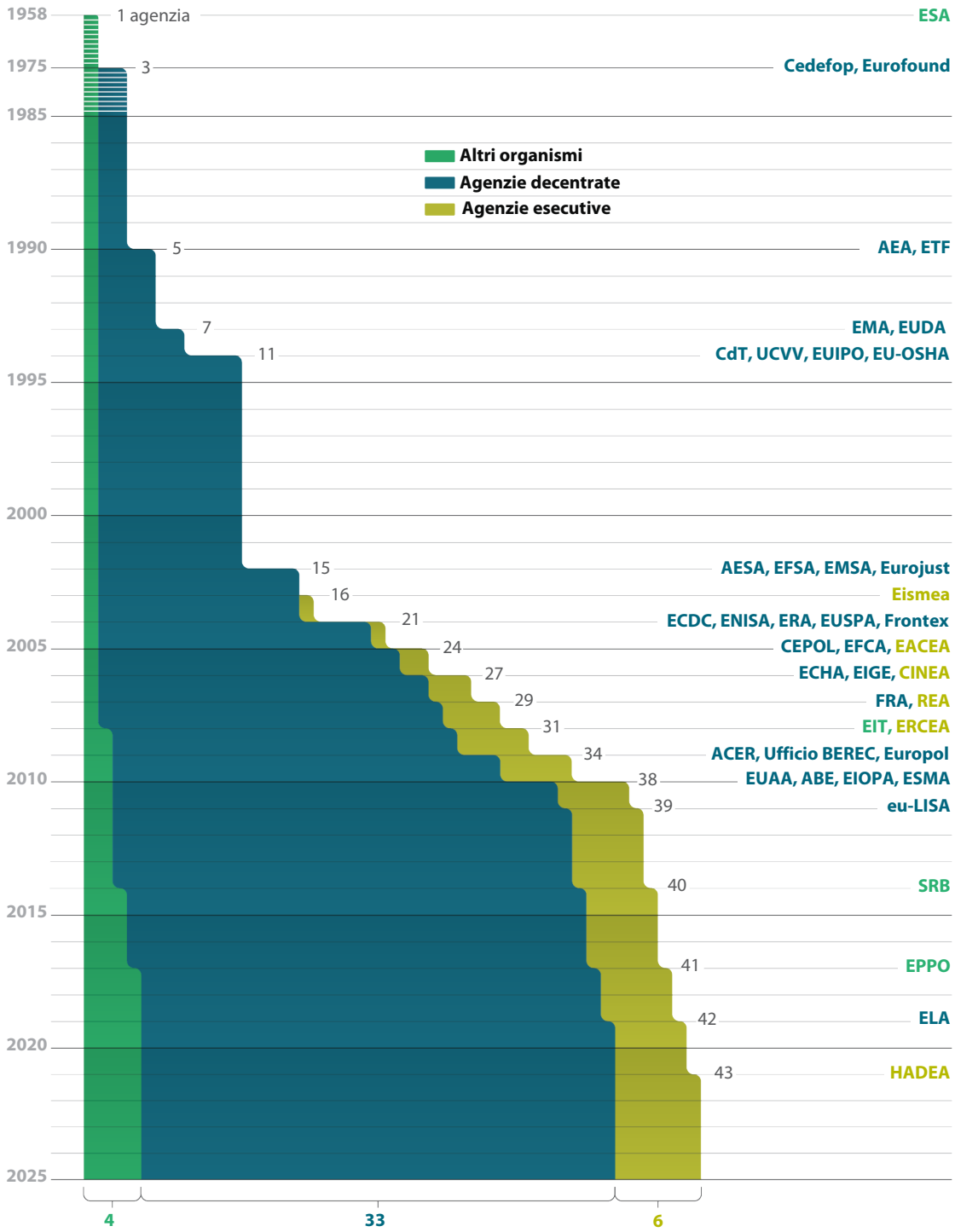

Nota: il grafico mostra l'anno in cui è entrato in vigore l'atto giuridico istitutivo di un'agenzia (o di quella che l'ha preceduta).

Fonte: Corte dei conti europea.

1.7. Le sedi delle agenzie sono distribuite in tutti i 27 Stati membri, ad eccezione di Croazia, Cipro, Bulgaria e Romania, come illustrato nella ***figura 1.2***. La loro ubicazione è decisa dal solo Consiglio o congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Tutte le agenzie esecutive hanno sede a Bruxelles.

Figura 1.2 – Ubicazione delle agenzie negli Stati membri

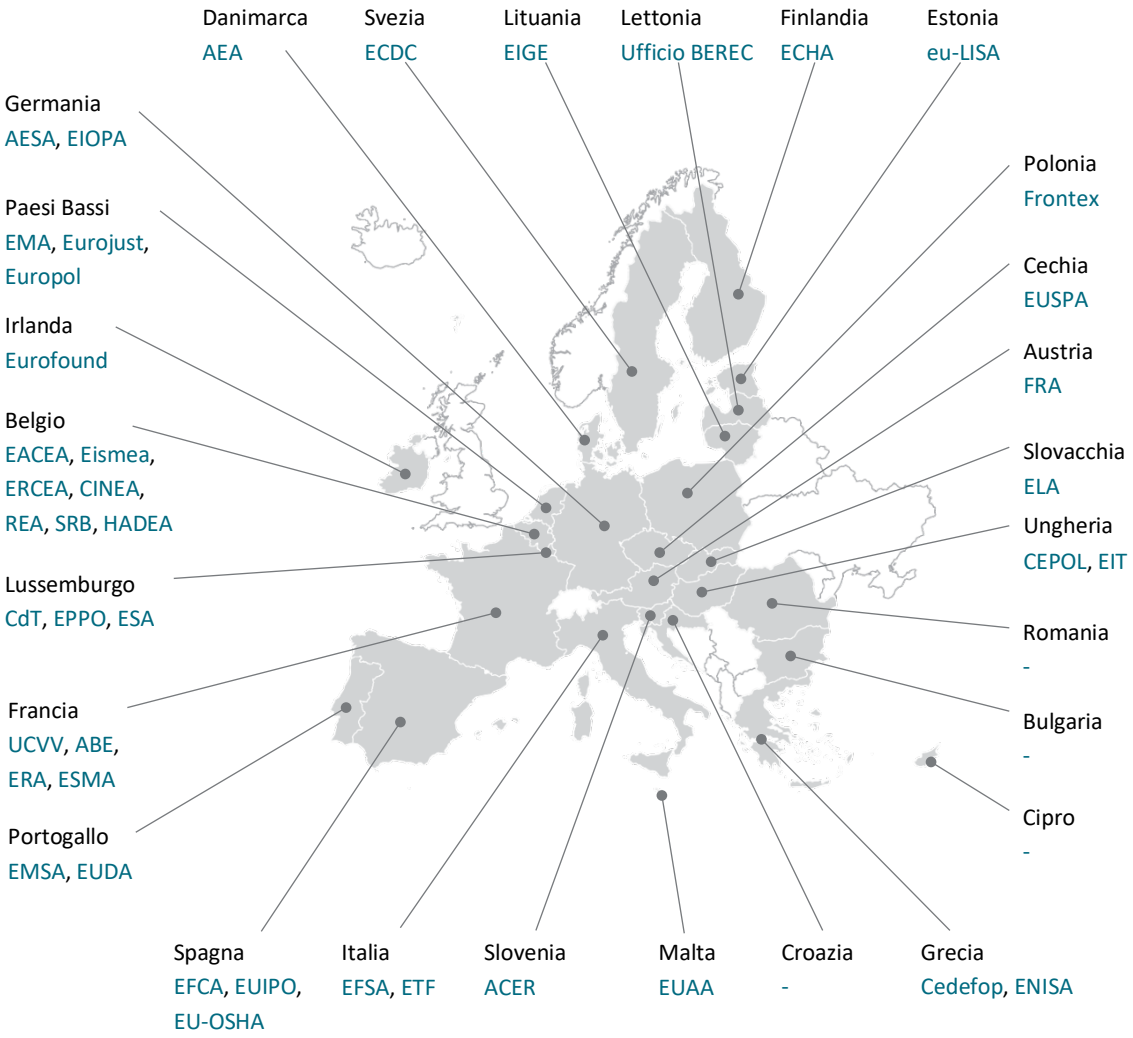

Confini amministrativi: © EuroGeographics © OpenStreetMap
Cartografia: Eurostat – IMAGE, 06/2026

Nota: per accedere direttamente alla dichiarazione di affidabilità formulata dalla Corte per una qualsiasi agenzia, cliccare sull'acronimo pertinente sopra riportato.

Fonte: Corte dei conti europea.

Finanziamento, bilancio e personale

1.8. Dodici agenzie sono finanziate, in parte o in tutto, mediante tasse/tariffe/diritti/commissioni e oneri versati dall'industria, nonché mediante contributi diretti dei paesi coinvolti nelle loro attività. Le restanti 31 agenzie (incluse tutte le agenzie esecutive) sono finanziate quasi interamente dal bilancio generale dell'UE. La ***figura 1.3*** mostra la scomposizione delle dotazioni di bilancio delle agenzie per fonte di entrate.

Figura 1.3 – Dotazioni di bilancio delle agenzie per il 2025, per fonte di entrate

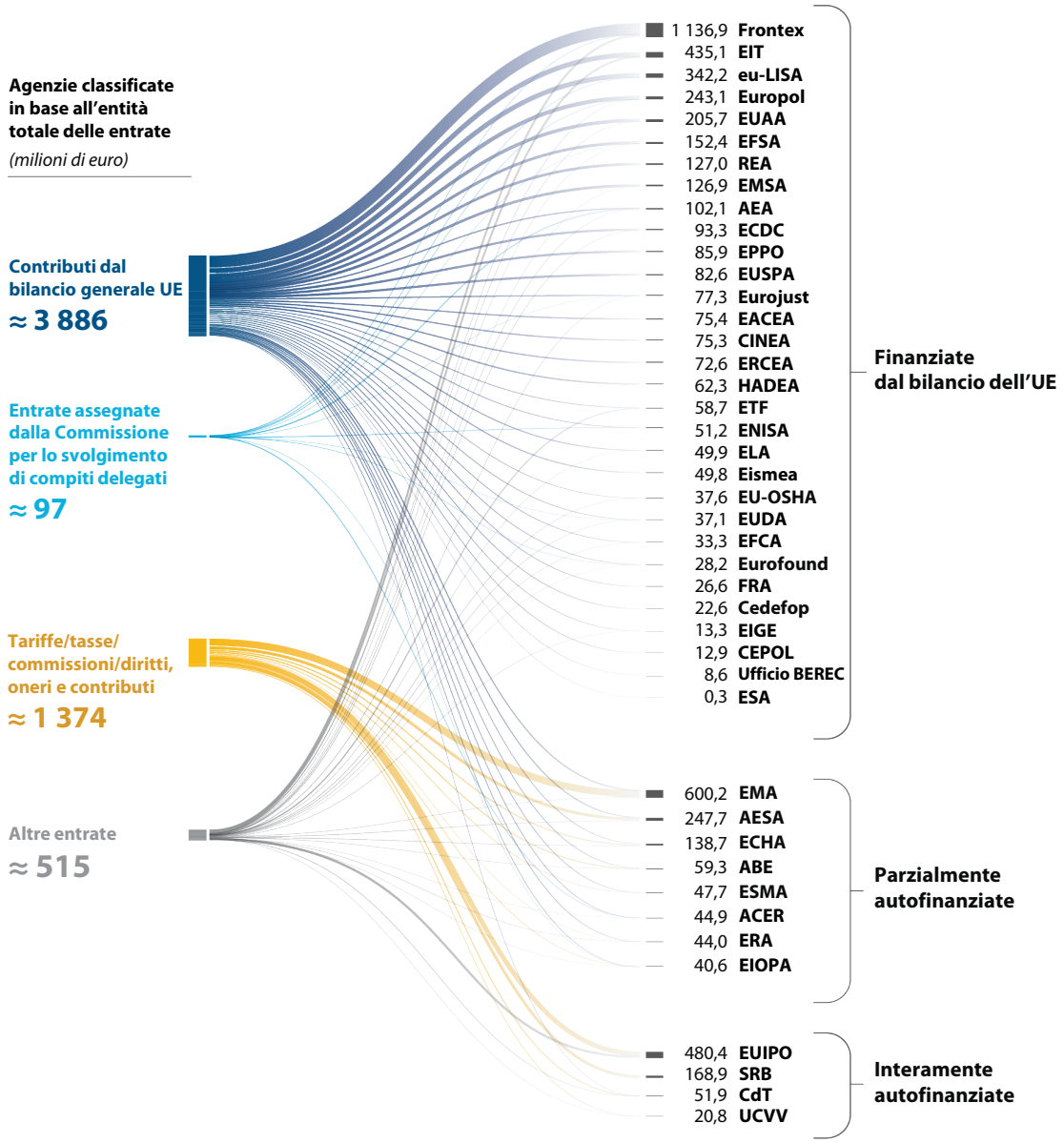

Nota: stanziamenti 2025 votati e pubblicati. non sono comprese le riserve di bilancio.
I conti dell'EUSPA per il 2025 presentano un bilancio definitivo di 82,6 milioni di euro, mentre le entrate effettive sono ammontate a 1,16 miliardi di euro. Questa differenza va ricondotta alle entrate con destinazione specifica iscritte nel bilancio approvato con la menzione "per memoria".

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali delle agenzie per l'esercizio finanziario 2025.

1.9. Nel 2025 la dotazione finanziaria complessiva di tutte le agenzie è stata pari a 5,9 miliardi di euro (2024: 5,3 miliardi di euro), Ammontare che corrisponde al 4 % (2024: 4 %) del bilancio generale dell'UE per l'esercizio 2025 (***figura 1.4***).

1.10. I bilanci delle agenzie decentrate e degli altri organismi coprono le spese operative, amministrative e per il personale. I bilanci delle agenzie esecutive, pari nel 2025 a 462 milioni di euro (2024: 421 milioni di euro), coprono unicamente le spese amministrative e per il personale. Per le loro attività (attuazione dei programmi per conto della Commissione), nel 2025 hanno gestito 22,0 miliardi di euro a valere sul bilancio generale dell'UE (2024: 20,4 miliardi di euro).

Figura 1.4 – Confronto tra i bilanci annuali delle agenzie e il bilancio generale dell'UE

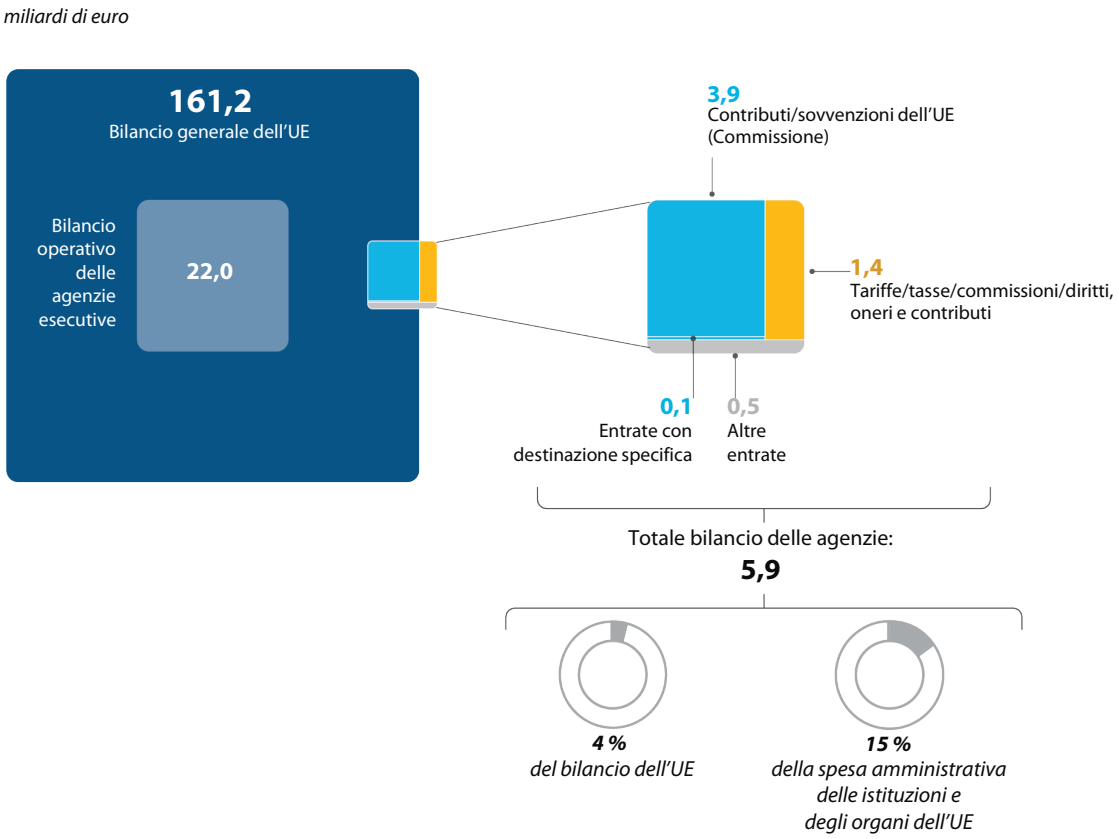

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2025; conti annuali 2025 dell'Unione europea e relazioni annuali di attività delle agenzie esecutive per il 2025.

1.11. La ***figura 1.5*** mostra il numero totale di effettivi (17 671) impiegati dalle agenzie al 31 dicembre 2025 (2024: 17 037). Circa il 23 % di tutto il personale dell'UE lavora per le agenzie.

Figura 1.5 – Ripartizione del personale per agenzia a fine 2025

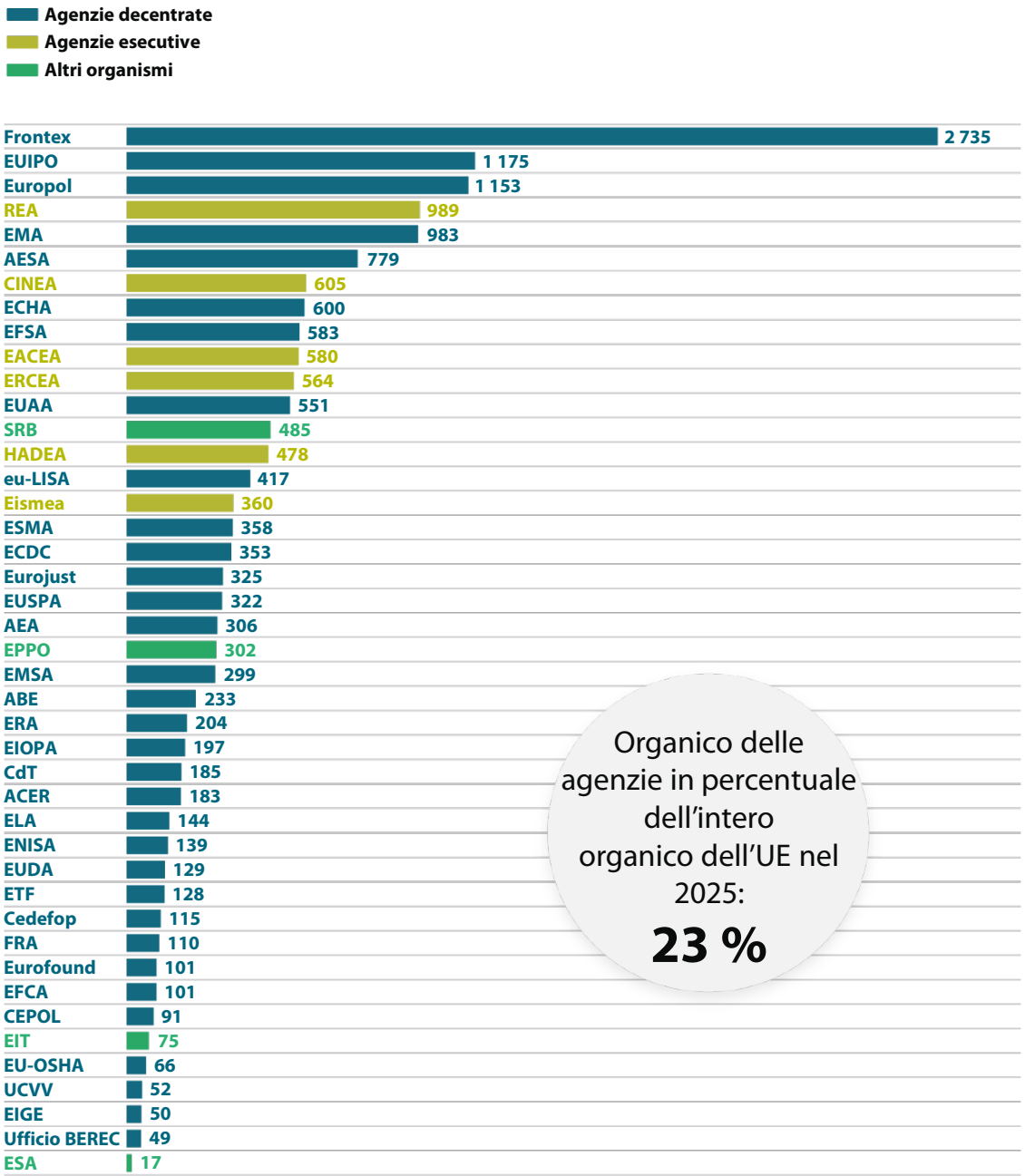

Nota: i dati sul personale corrispondono al numero effettivo di funzionari permanenti, agenti temporanei e contrattuali, nonché esperti nazionali distaccati impiegati al 31 dicembre 2025. La percentuale stimata del personale dell'UE che lavora per le agenzie dell'UE si basa sulle rispettive tabelle dell'organico.

Fonte: Corte dei conti europea sulla base delle informazioni fornite dalle agenzie e dalle tabelle dell'organico per le altre istituzioni e gli altri organismi dell'UE.

Rete delle agenzie dell'UE

1.12. La rete delle agenzie dell'UE (*EU Agencies Network* – EUAN) è stata da istituita da queste ultime e dalle imprese comuni come piattaforma di cooperazione al fine di accrescere la propria visibilità, nonché di individuare e promuovere sia possibili incrementi di efficienza sia azioni dotate di chiaro valore aggiunto UE. Offre alle agenzie e alle imprese comuni un forum per raccogliere e diffondere informazioni e condividere conoscenze e competenze, come stabilito nella sua strategia 2021-2027[1]. Attualmente è articolata in 10 sotto-reti tematiche (***figura 1.6***).

Figura 1.6 – Ufficio di supporto congiunto e sotto-reti della rete delle agenzie dell'UE

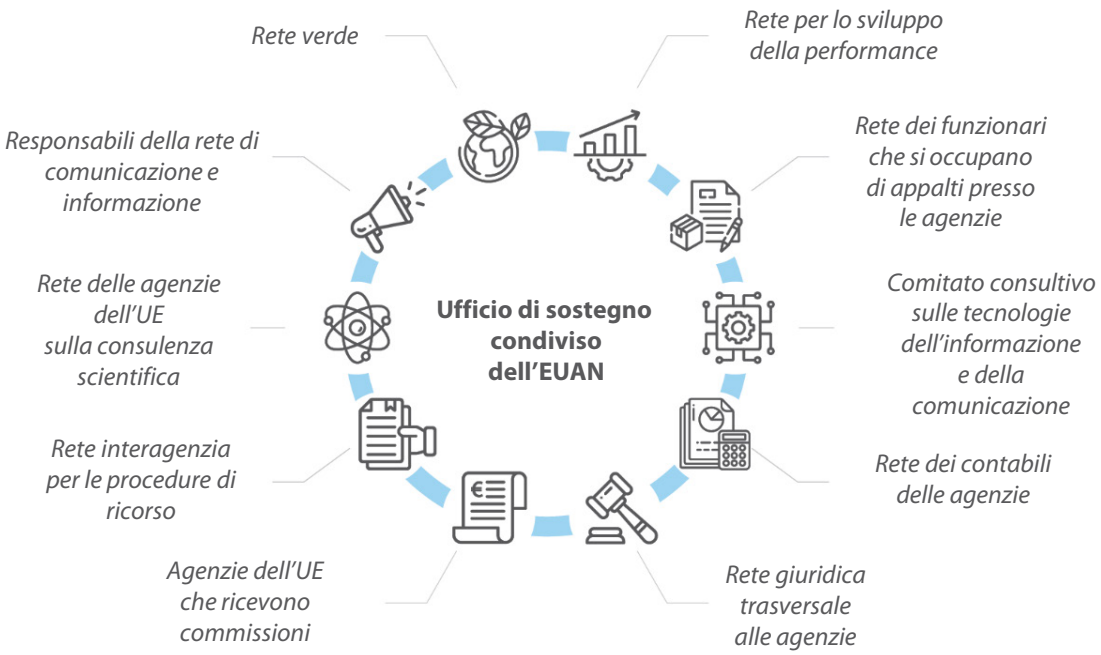

Fonte: rete delle agenzie dell'UE.

1.13. L'EUAN è presieduta ogni anno da un'agenzia o da un'impresa comune diversa, a rotazione. Nel 2025 è stata presieduta congiuntamente dalla CEPOL e dall'EIT fino al 28 febbraio e poi dall'ENISA a partire dal 1° marzo. Tiene riunioni plenarie due volte l'anno, coordinate da un ufficio di supporto congiunto.

[1] *2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network*, Bruxelles, 9 novembre 2020.

Mandato della Corte dei conti europea e discarico

1.14. La Corte dei conti europea (di seguito: "la Corte") è l'auditor esterno indipendente dell'UE. In linea con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e con il regolamento finanziario dell'UE[2], la relazione annuale specifica della Corte sulle agenzie dell'UE fornisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle operazioni (entrate e pagamenti) su cui questi ultimi sono basati.

1.15. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono responsabili delle procedure annuali di bilancio e di discarico di tutte le agenzie esecutive nonché della maggior parte delle agenzie decentrate e degli altri organismi. La tempistica della procedura di discarico è riportata nella ***figura 1.7***.

[2] Articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 70, paragrafo 6, del regolamento finanziario dell'UE.

Figura 1.7 – Procedura annuale di discarico

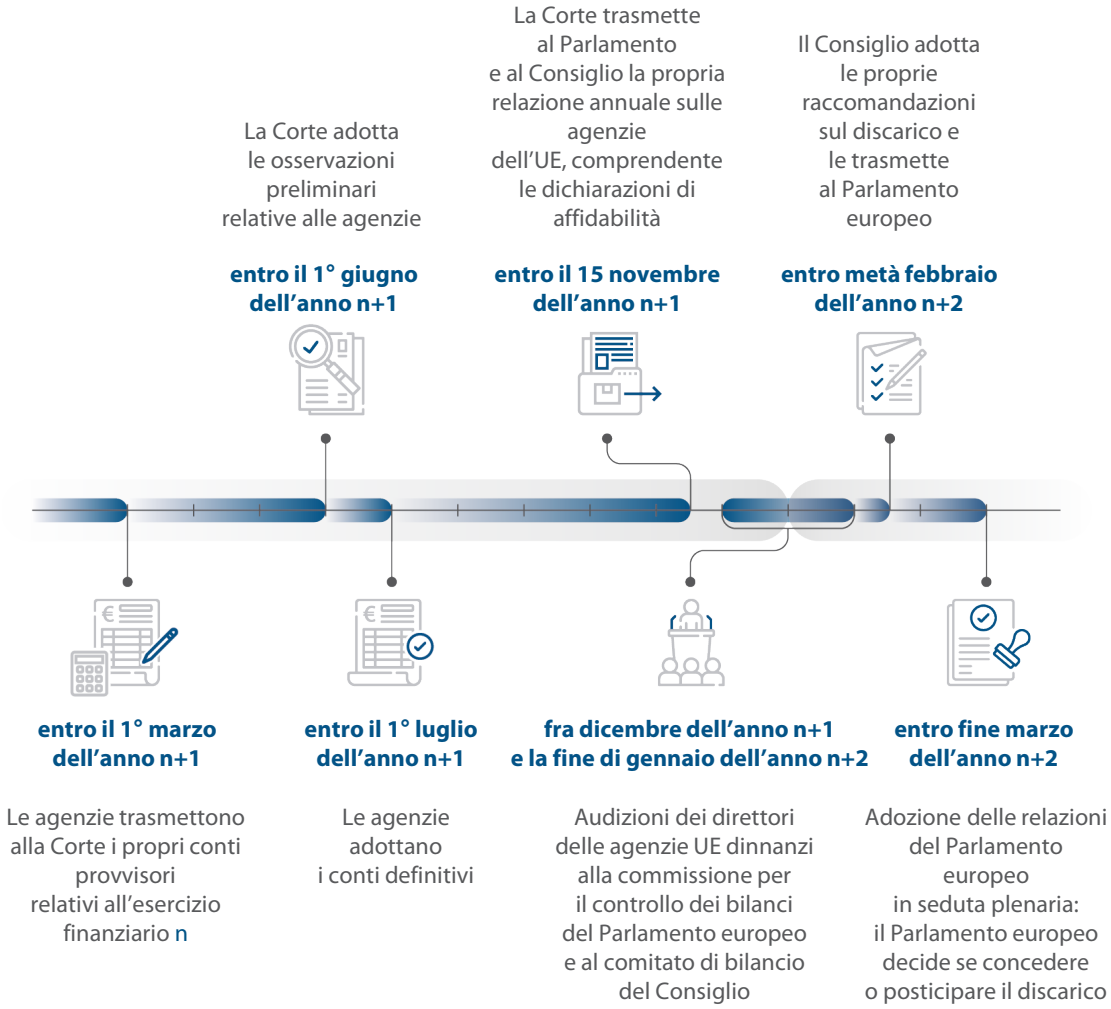

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento finanziario dell'UE.

1.16. Il mandato della Corte attualmente non copre le tre agenzie operanti nel campo della difesa (l'Agenzia europea per la difesa, l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e il Centro satellitare dell'Unione europea). Queste sono finanziate mediante contributi degli Stati membri e sottoposte all'audit di altri revisori esterni indipendenti[3].

1.17. Per due agenzie decentrate interamente autofinanziate (l'UCVV e l'EUIPO) le procedure di bilancio e di discarico sono espletate rispettivamente dal consiglio di amministrazione dell'UCVV e dal comitato del bilancio dell'EUIPO.

[3] Analisi 01/2014.

1.18. Nella presente relazione, la Corte riferisce anche in merito alle passività potenziali dell'SRB[4]. La procedura di bilancio e di discarico annuale dell'SRB è di responsabilità esclusiva del Comitato stesso.

[4] Articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM.

CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Capitolo 2

Panoramica delle risultanze di audit

Introduzione

2.1. Questo capitolo fornisce una panoramica delle risultanze dell'audit annuale delle agenzie dell'UE espletato dalla Corte per l'esercizio finanziario 2025. Per questioni di particolare importanza, la Corte formula raccomandazioni, fissa scadenze per la loro attuazione e successivamente ne assicura il seguito. Per ulteriori dettagli sull'approccio e la metodologia di audit si veda l'***allegato II***.

2.2. A partire dall'esercizio finanziario 2025, la Corte esprime un giudizio per ciascuna agenzia, basato sui seguenti elementi:

- una *ragionevole garanzia* sull'affidabilità dei conti;
- una *ragionevole garanzia* sulla legittimità e regolarità delle entrate;
- una *garanzia limitata* sulla legittimità e regolarità dei pagamenti.

Tali giudizi sono riportati nel capitolo 3 della presente relazione.

2.3. In questo capitolo, la Corte sintetizza i giudizi da essa espressi sull'affidabilità dei conti di tutte le agenzie e formula due giudizi basati su una *ragionevole garanzia* relativa a tutte le agenzie nel loro insieme: uno riguarda la legittimità e regolarità delle entrate e l'altro la legittimità e regolarità dei pagamenti.

Affidabilità dei conti

Giudizi sull'affidabilità dei conti di tutte le agenzie

2.4. La Corte ha formulato giudizi senza modifica sull'affidabilità dei conti di tutte le 43 agenzie tranne una. A giudizio della Corte, i conti di queste agenzie presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la loro posizione finanziaria al 31 dicembre 2025, i risultati delle rispettive operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario rispettivamente applicabile e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. La Corte ha espresso un giudizio con rilievi sull'affidabilità dei conti di un'agenzia (EIT), a causa del mancato riconoscimento nei conti di una riduzione di valore (paragrafi ***3.8.6***-***3.8.7***).

Legittimità e regolarità delle entrate e dei pagamenti per tutte le agenzie nel loro insieme

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

2.5. Come dispone l'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Corte ha sottoposto ad audit la legittimità e la regolarità delle operazioni alla base dei conti di ciascuna agenzia per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025.

2.6. La Corte ha espletato l'audit in base ai princìpi internazionali di audit (ISA) e al codice deontologico della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC), nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali princìpi sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle "responsabilità dell'auditor" della presente relazione. La Corte rispetta inoltre i requisiti di indipendenza e ha assolto gli obblighi deontologici di cui al codice deontologico della professione contabile dell'*International Ethics Standards Board for Accountants*. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per formulare i propri giudizi di audit.

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate di tutte le agenzie nel loro insieme

2.7. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti delle agenzie per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, nel loro complesso, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti di tutte le agenzie nel loro insieme

2.8. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti delle agenzie per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, nel loro complesso, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

2.9. A causa del livello di errore rilevante riscontrato, la Corte ha espresso un giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti di un'agenzia: l'EIT (paragrafi ***3.8.14***-***3.8.15***). Il giudizio della Corte sulla legittimità e regolarità dei pagamenti di tutte le agenzie nel loro insieme è senza modifica rispetto a tale questione.

Responsabilità della direzione e dei soggetti preposti alla governance

2.10. Conformemente agli articoli 310-325 del TFUE e ai regolamenti finanziari delle agenzie, la direzione di ciascuna agenzia è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti dell'agenzia stessa sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. La direzione è inoltre investita della responsabilità ultima di garantire che le attività, le operazioni finanziarie e le altre informazioni presentate nei rendiconti finanziari rispettino tutte le disposizioni normative applicabili.

2.11. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'agenzia di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni su eventuali questioni che incidono sulla continuità operativa e basando la contabilità sull'ipotesi di quest'ultima, a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche a ciò.

2.12. Ai soggetti preposti alla governance di ciascuna agenzia spetta anche sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'agenzia in questione.

Le responsabilità dell'auditor in relazione all'audit delle operazioni che sono alla base dei conti

2.13. La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché ad altre autorità di discarico, una dichiarazione di affidabilità concernente la legittimità e regolarità delle entrate e dei pagamenti di tutte le agenzie nel loro complesso.

2.14. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie messe a disposizione per le agenzie, la Corte ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per esprimere un giudizio, basato su una garanzia ragionevole, in merito alle operazioni riguardanti le entrate e i pagamenti alla base dei conti per tutte le agenzie nel loro complesso. Per ulteriori dettagli sull'approccio e la metodologia di audit si veda l'***allegato II***.

2.15. Solo la Corte è responsabile dei giudizi di audit espressi. In osservanza dei princìpi ISA e ISSAI, la Corte esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale per l'intera durata dell'attività.

2.16. La Corte comunica alla direzione di ciascuna agenzia questioni quali l'estensione e la tempistica previste per l'audit ed eventuali constatazioni di audit significative, comprese constatazioni di debolezze significative dei controlli interni.

2.17. Nella propria relazione, la Corte descrive questioni che ritiene abbiano rivestito la massima importanza ai fini dell'audit delle operazioni alla base dei conti, a meno che la normativa ne vieti la divulgazione o nel caso, estremamente raro, in cui decida che una questione non vada descritta nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino i vantaggi di interesse pubblico.

2.18. Una ragionevole garanzia consiste in un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto, offerto da un auditor. Non vi è alcuna certezza che un audit individui sempre tutti i casi di non conformità nelle operazioni sottoposte ad audit alla base dei conti. Tali inesattezze/inosservanze possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o nel loro insieme, possano influenzare le decisioni adottate dai destinatari della presente relazione.

Entrate

2.19. Per quanto riguarda le entrate, la Corte ha ottenuto una ragionevole garanzia circa il giudizio espresso mediante l'esame dei principali sistemi di gestione e di controllo di ciascuna agenzia, integrato da verifiche sostanziali. Per le 31 agenzie finanziate dal bilancio dell'UE, la Corte ha verificato la sovvenzione versata dalla Commissione rispetto al bilancio adottato da ciascuna agenzia. Inoltre, per le 12 agenzie interamente o parzialmente autofinanziate, la Corte ha verificato un totale di 48 operazioni relative alle entrate. Questo lavoro ha costituito la base per il giudizio della Corte sulla legittimità e regolarità delle entrate di tutte le agenzie nel loro insieme, nonché per il giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate di ogni singola agenzia.

2.20. Nel 2025 la popolazione soggetto all'audit della Corte per le entrate ammontava a 5,9 miliardi di euro.

2.21. La Corte non ha riscontrato errori in nessuna di queste operazioni relative alle entrate.

Pagamenti

2.22. Per quanto riguarda i pagamenti, la Corte ha esaminato un campione rappresentativo di 399 operazioni della popolazione di audit in questione, comprendenti prefinanziamenti liquidati e pagamenti intermedi e finali accettati dall'agenzia interessata. La Corte ha inoltre esaminato i principali sistemi di gestione e di controllo delle agenzie e verificato ulteriori procedure di appalto nel caso in cui non fossero state sufficientemente coperte dal campione rappresentativo di operazioni estratto dalla Corte. Inoltre, la Corte ha monitorato gli errori individuati negli audit degli anni precedenti. Questo lavoro ha costituito la base per il giudizio della Corte, fondato su una ragionevole garanzia, in merito alla legittimità e regolarità dei pagamenti di tutte le agenzie nel loro insieme, nonché per il giudizio, fondato su una garanzia limitata, in merito alla legittimità e regolarità delle pagamenti di ogni singola agenzia.

2.23. Nel 2025 la popolazione dei pagamenti soggetti all'audit della Corte ammontava in totale a 6,5 miliardi di euro. La ***figura 2.1*** mostra la spesa di bilancio delle agenzie e la popolazione di audit esaminata dalla Corte per i pagamenti, suddivise per tipo: prefinanziamenti, pagamenti intermedi e finali e prefinanziamenti liquidati.

Figura 2.1 – Pagamenti delle agenzie e popolazione di audit nel 2025

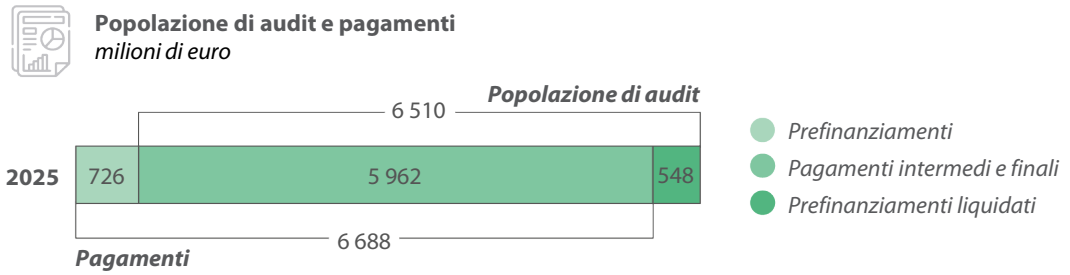

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali delle agenzie per il 2024 e il 2025 e delle informazioni sul personale ottenute dalle agenzie.

2.24. Sulla base delle proprie constatazioni di audit, la Corte stima che il livello di errore complessivo sia inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

2.25. In totale, la Corte formula 77 osservazioni relative a 28 agenzie. La ***figura 2.2*** e la ***figura 2.3*** presentano una panoramica di tali osservazioni, classificandole per settore (appalti, sovvenzioni, questioni relative alle risorse umane e altre questioni). La Corte evidenzia inoltre quanti di questi casi hanno determinato errori nei pagamenti.

Figura 2.2 – Errori per agenzia e loro incidenza sulla regolarità dei pagamenti

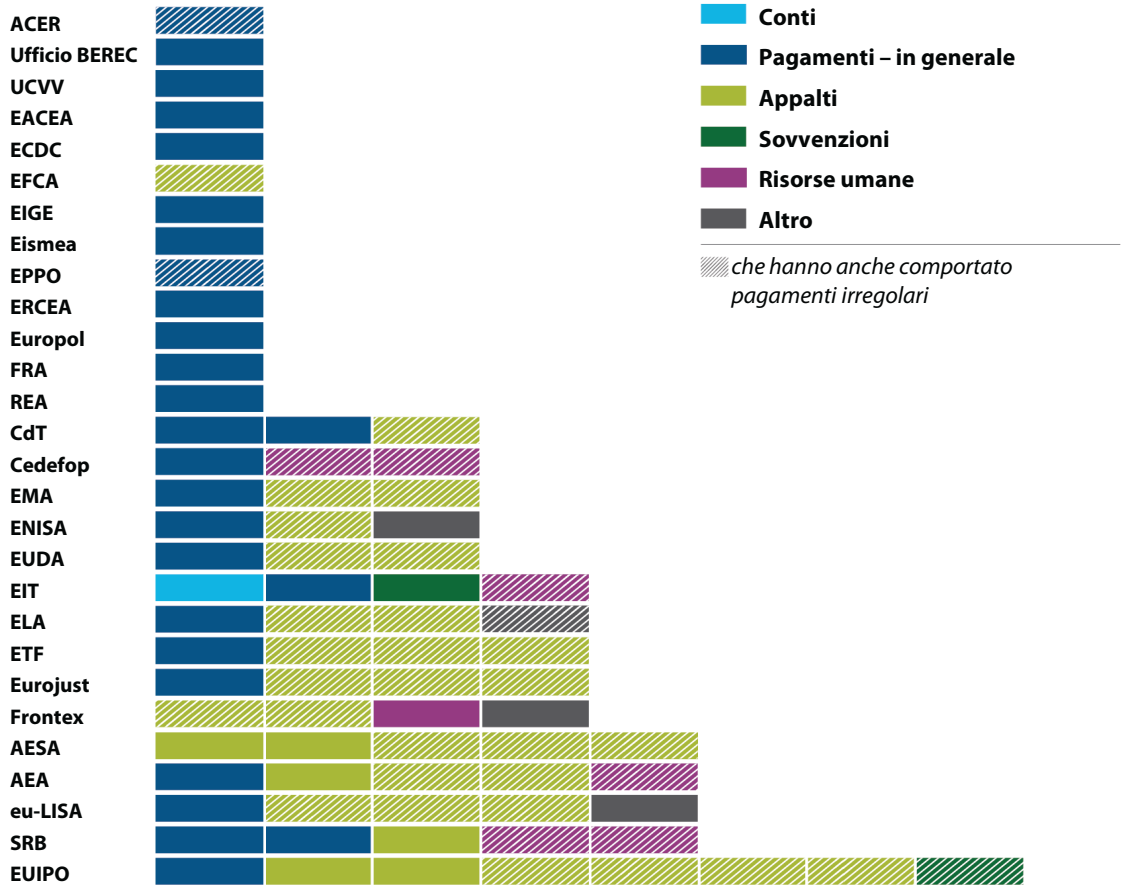

Fonte: Corte dei conti europea.

Figura 2.3 – Ripartizione degli errori per sottocategoria

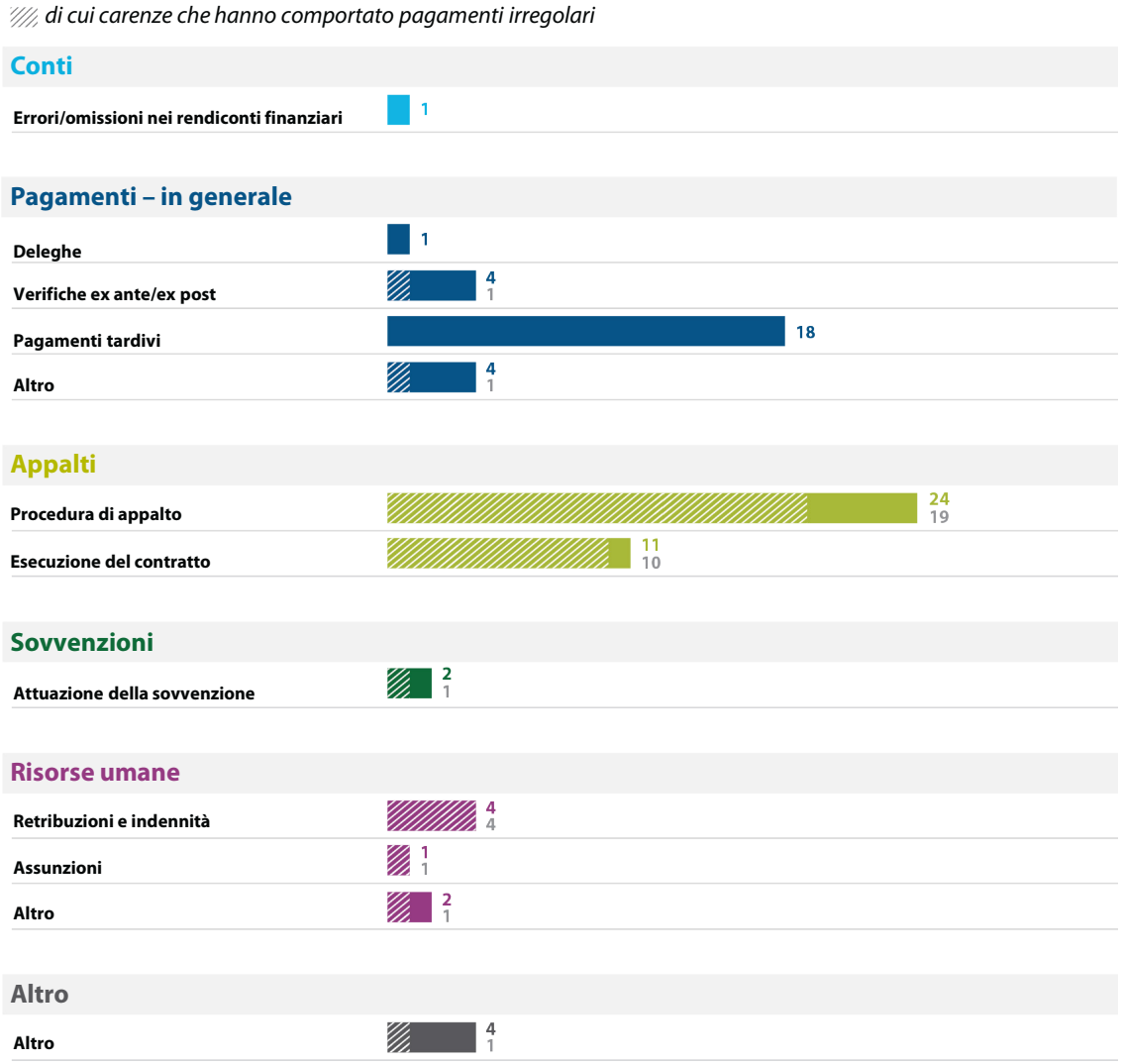

Fonte: Corte dei conti europea.

Esecuzione del bilancio

2.26. La *figura 2.4* mostra l'esecuzione del bilancio 2025 da parte delle agenzie. Nel complesso, il tasso di esecuzione è stato del 98 % (escluso il Fondo di risoluzione unico, che fa parte del bilancio dell'SRB), ma è passato dall'87 % per l'EUDA al 100 % per l'EUSPA. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato in media del 21 %, con una variazione compresa tra il 2 % per ERCEA e il 43 % per Frontex.

Figura 2.4 – Esecuzione del bilancio presso le agenzie

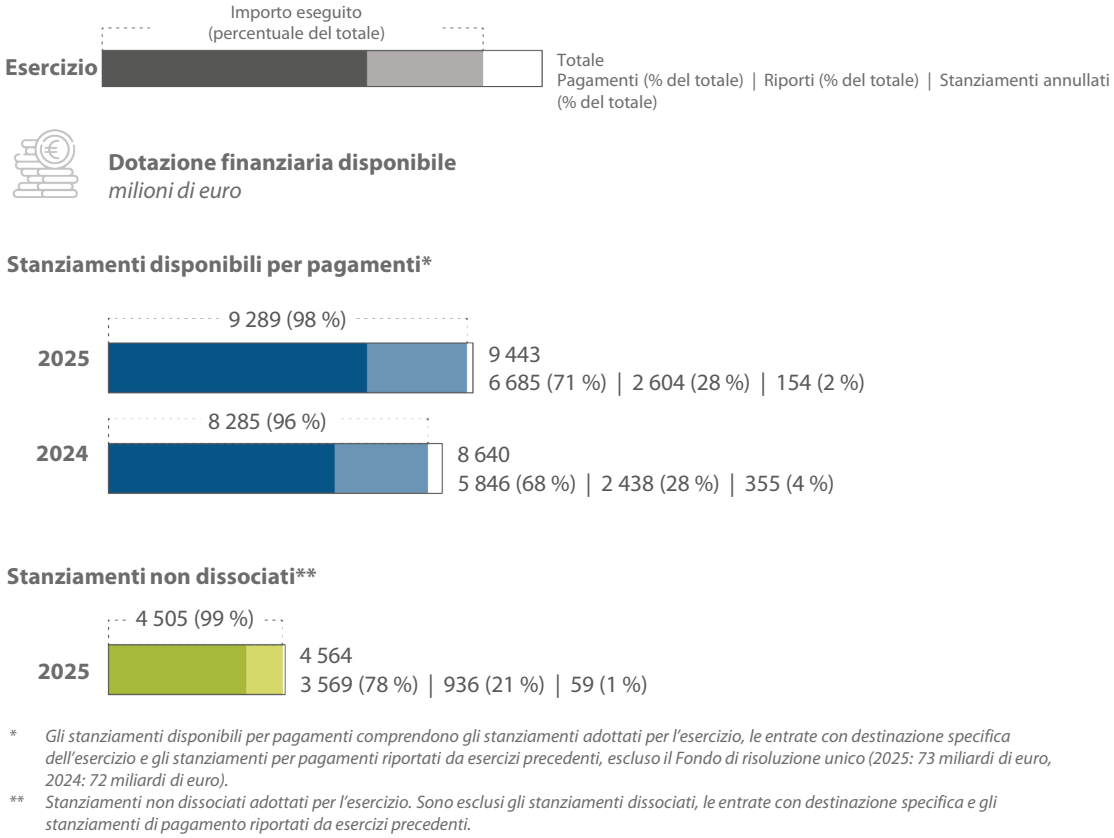

* *Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti, escluso il Fondo di risoluzione unico (2025: 73 miliardi di euro, 2024: 72 miliardi di euro).*

** *Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei conti annuali delle agenzie per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.

Casi di sospetta frode rilevati nel corso degli audit della Corte

2.27. La Corte dei conti europea, in qualità di auditor esterno dell'UE, non ha il mandato per indagare sui casi di presunte frodi perpetrate a scapito degli interessi finanziari dell'Unione[5]. È tuttavia tenuta a segnalare tali casi alle autorità competenti, come parte dell'obbligo sancito dall'articolo 287, paragrafo 2, del TFUE di riferire su "ogni caso di irregolarità" rilevata durante la verifica della legittimità e regolarità di tutte le entrate e spese dell'UE e l'accertamento della sana gestione finanziaria (come descritto in "Procedure di audit in relazione alla frode" nell'***allegato II***).

2.28. Per l'esercizio finanziario 2025, al completamento dell'audit, la Corte non aveva notificato all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alcun caso di presunta frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE. Inoltre, non aveva segnalato alla Procura europea (EPPO) alcun presunto reato lesivo degli interessi finanziari dell'UE.

[5] Articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371.

Altre pubblicazioni della Corte dei conti europea sulle agenzie

2.29. Nel corso del 2025 e nella prima metà del 2026, la Corte ha pubblicato relazioni speciali che facevano riferimento al lavoro di una o più agenzie (cfr. ***allegato III*** per maggiori dettagli).

Raccomandazioni

2.30. Sulla base delle risultanze dell'audit espletato per l'esercizio finanziario 2025, la Corte ha formulato un totale di 13 raccomandazioni. Di queste, 10 si riferiscono a più agenzie e tre sono rivolte a singole agenzie (***tabella 2.1***). Per informazioni dettagliate su tali raccomandazioni si rimanda al capitolo 3.

Tabella 2.1 – Raccomandazioni della Corte nel 2025

Titolo della raccomandazione	Agenzia interessata
Rafforzare la pianificazione degli appalti	AESA, Frontex
Rafforzare i controlli sulle procedure di appalto	CdT, AESA, EUDA, EUIPO, Eurojust
Assicurare un seguito alla liquidazione di una CCI	EIT
Liquidare le sovvenzioni su base annua	EIT
Rafforzare il quadro di governance e controllo delle risorse umane	Cedefop
Rafforzare i controlli sull'esecuzione dei contratti	AEA, Eurojust, Frontex

Risposte delle agenzie ai capitoli 1 e 2

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EUAN-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EUAN-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Capitolo 3

Dichiarazioni di affidabilità

sulle agenzie dell'UE

3.1. Informazioni a sostegno delle dichiarazioni di affidabilità

Elementi a sostegno dei giudizi della Corte

3.1.1. La Corte ha espletato l'audit in base ai princìpi internazionali di audit (ISA) e al codice deontologico della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC), nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali princìpi sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle "responsabilità dell'auditor" della presente relazione. La Corte rispetta inoltre i requisiti di indipendenza e ha assolto gli obblighi deontologici di cui al codice deontologico della professione contabile dell'*International Ethics Standards Board for Accountants*. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per formulare i propri giudizi di audit.

Responsabilità della direzione e dei soggetti preposti alla governance

3.1.2. In base agli articoli 310-325 del TFUE e ai regolamenti finanziari delle agenzie dell'UE, la direzione di ciascuna agenzia è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti dell'agenzia stessa sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. La direzione è inoltre investita della responsabilità ultima di garantire che le attività, le operazioni finanziarie e le altre informazioni presentate nei rendiconti finanziari rispettino tutte le disposizioni normative applicabili.

3.1.3. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'agenzia di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni su eventuali questioni che incidono sulla continuità operativa e basando la contabilità sull'ipotesi di quest'ultima, a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche a ciò.

3.1.4. La direzione è inoltre responsabile delle altre informazioni, comprese le relazioni annuali di attività delle singole agenzie. Il giudizio della Corte sui conti annuali non riguarda le altre informazioni e non trae alcuna forma di conclusione in merito all'affidabilità degli stessi. Nel quadro dell'audit dei rendiconti finanziari, alla Corte incombe la responsabilità di prendere conoscenza di tali informazioni e, così facendo, determinare se siano sostanzialmente in contraddizione con i conti annuali o con le conoscenze acquisite dalla Corte nel corso dell'audit, o se siano inficiate da inesattezze rilevanti. La Corte, qualora concluda, sulla base dell'attività svolta, che vi siano state inesattezze rilevanti in queste altre informazioni, è tenuta a segnalarlo.

3.1.5. Ai soggetti preposti alla governance di ciascuna agenzia spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'agenzia in questione.

Le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti

3.1.6. La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché ad altre autorità di discarico, dichiarazioni concernenti l'affidabilità dei conti delle agenzie dell'UE e la legittimità e regolarità delle operazioni che ne sono alla base.

3.1.7. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie comunicate per ciascuna agenzia, la Corte ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per esprimere un giudizio basato su una garanzia ragionevole per quanto riguarda i conti e le entrate, nonché un giudizio basato su una garanzia limitata per quanto riguarda le operazioni di pagamento alla base dei conti.

3.1.8. Una ragionevole garanzia consiste in un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto, offerto da un auditor. Le procedure svolte per formulare un giudizio con garanzia limitata, seppur limitate rispetto a quanto necessario per ottenere una garanzia ragionevole, dovrebbero assicurare, secondo il giudizio professionale della Corte, un livello di garanzia pregnante per i destinatari della presente relazione. Per ulteriori dettagli sull'approccio e la metodologia di audit si veda l'***allegato II***.

3.1.9. Solo la Corte è responsabile dei giudizi di audit espressi. In osservanza dei princìpi ISA e ISSAI, la Corte esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale per l'intera durata dell'attività.

3.1.10. La Corte comunica alla direzione delle agenzie questioni quali l'estensione e la tempistica previste per l'audit ed eventuali constatazioni di audit significative, comprese constatazioni di debolezze significative dei controlli interni.

3.1.11. Sulla base degli elementi probatori di audit ottenuti, verifica inoltre se esistano rilevanti incertezze, ossia fatti o circostanze che possono mettere in serio dubbio la capacità di un'agenzia di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che esiste un'incertezza rilevante, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione la connessa informativa presentata nei conti oppure, qualora tale informativa sia inadeguata, a modificare il giudizio. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o circostanze verificatisi dopo tale data facciano sì che un'entità cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività.

3.1.12. Nella propria relazione, la Corte descrive questioni che essa ritiene abbiano rivestito la massima importanza ai fini dell'audit dei conti e delle operazioni sottostanti, a meno che la normativa ne vieti la divulgazione o nel caso, estremamente raro, in cui decida che una questione non vada descritta nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino i vantaggi di interesse pubblico.

3.1.13. A prescindere dal livello di garanzia, non può esservi alcuna certezza che un audit rilevi sempre tutti i casi di inesattezze o inosservanze rilevanti nei conti controllati. Tali inesattezze/inosservanze possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o nel loro insieme, possano influenzare le decisioni adottate dai destinatari della presente relazione.



Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 1 (“Mercato unico, innovazione e agenda digitale”) del QFP

3.2. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Introduzione

3.2.1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), con sede a Lubiana, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/942. L'ACER facilita l'integrazione ed il completamento del mercato interno dell'energia, sia per l'elettricità che per il gas naturale. Promuove un mercato dell'energia monitorato e trasparente, al fine di ottenere prezzi equi per i consumatori[6].

3.2.2. La ***figura 3.2.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ACER, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 30 %. L'elevato livello di riporti è dovuto all'impegno assunto prima della fine dell'esercizio di utilizzare le commissioni aggiuntive per 7,5 milioni di euro riscosse in ottobre. Gli aumenti significativi degli stanziamenti di pagamento e dell'organico nel 2025 riflettono l'ampliamento del mandato dell'ACER.

[6] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ACER, consultare il sito internet: www.acer.europa.eu.

Figura 3.2.1 – Dati essenziali relativi all'ACER

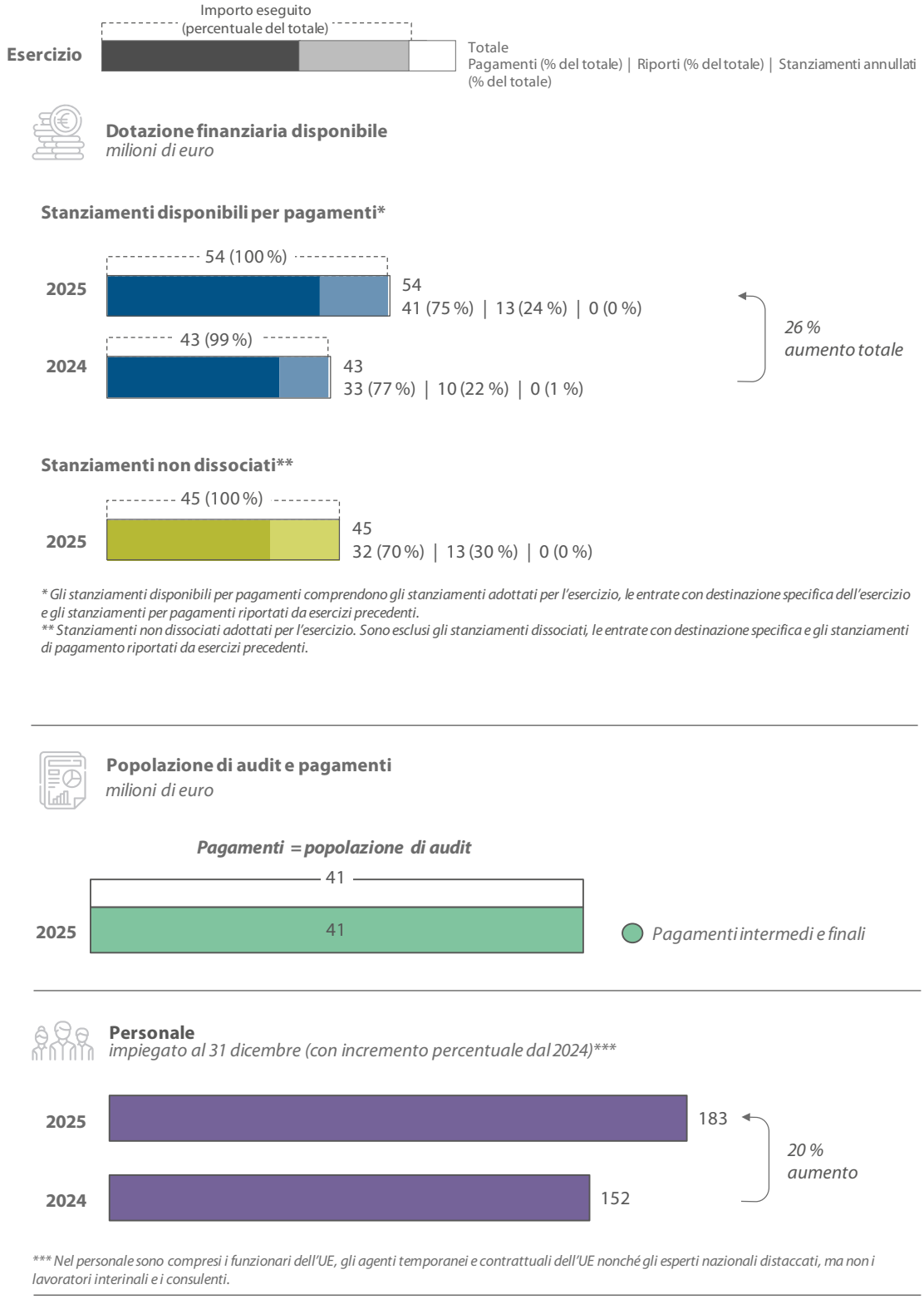

Fonte: conti annuali dell'ACER per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ACER.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.2.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia(ACER) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.2.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ACER, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.2.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ACER relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ACER al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ACER e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.2.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ACER per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.2.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ACER per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.2.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ACER; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.2.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.2.10. Nell'attuare un contratto quadro sulle attrezzature informatiche, che imponeva all'ACER di verificare i prezzi sul sito web del fornitore, l'ACER ha pagato l'importo fatturato senza aver ottenuto dal sito internet la stima del contraente per l'importo totale, nonostante avesse richiesto questa informazione. Ciò contravviene all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento finanziario dell'ACER, che richiede adeguati controlli ex ante, e quindi l'ACER è stata esposta al rischio di pagamenti in eccesso. Di conseguenza l'importo non suffragato da una stima è considerato irregolare.

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Risposte dell’ACER

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ACER-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ACER-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.3. Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)

Introduzione

3.3.1. L'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), con sede a Riga, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1211/2009, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1971. L'Ufficio BEREC fornisce servizi di sostegno professionale e amministrativo all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Sotto la guida del BEREC, raccoglie e analizza informazioni sulle comunicazioni elettroniche e diffonde presso le autorità nazionali di regolazione le migliori prassi di regolazione, quali approcci, metodologie o orientamenti comuni sull'attuazione del quadro normativo dell'UE[7].

3.3.2. La ***figura 3.3.1*** presenta i dati sul bilancio dell'Ufficio BEREC, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 12 %.

[7] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'Ufficio BEREC, consultare il sito internet: www.berec.europa.eu.

Figura 3.3.1 – Dati essenziali relativi all'Ufficio BEREC

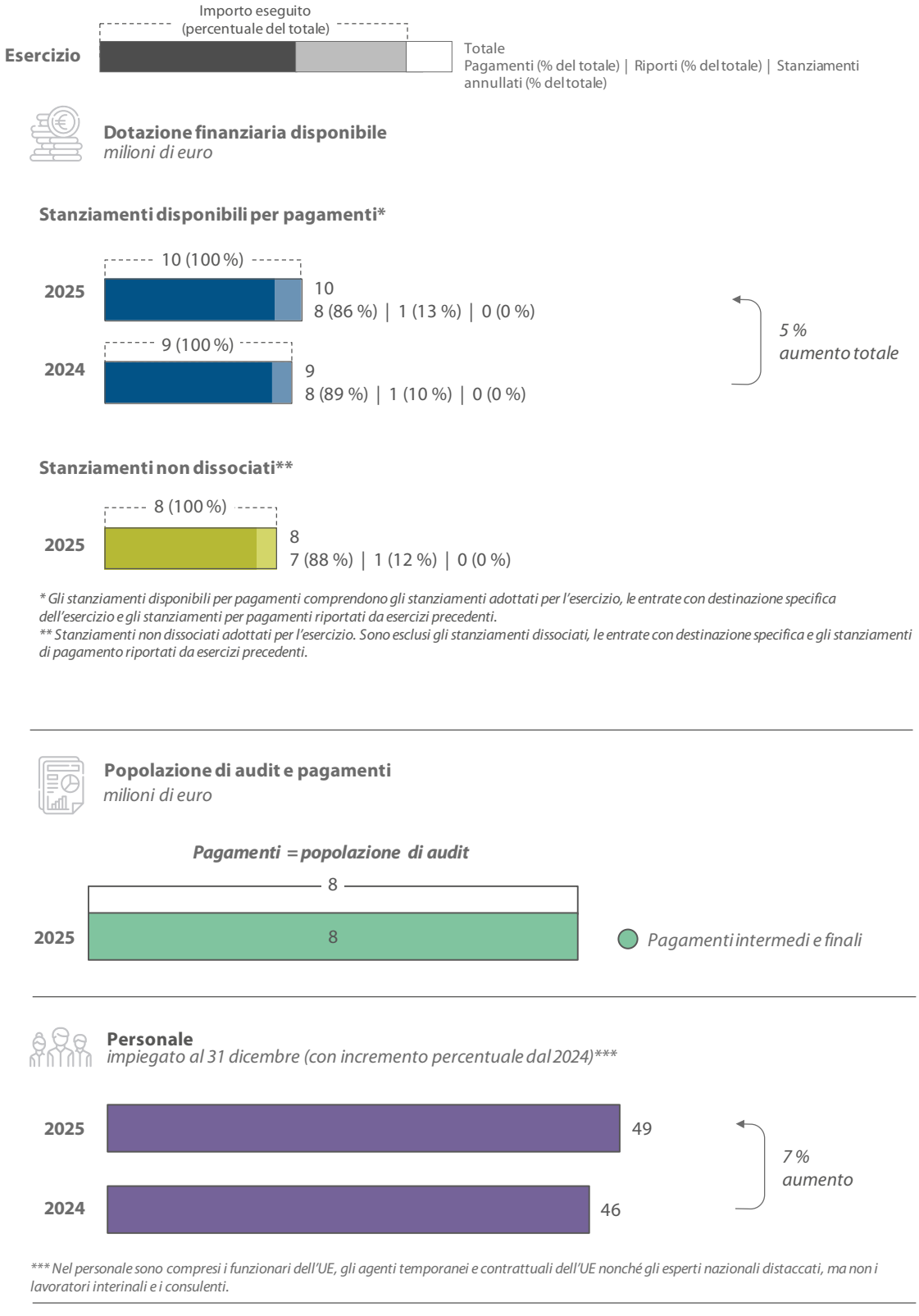

Fonte: Conti annuali dell'Ufficio BEREC per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'Ufficio BEREC.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.3.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e l'***allegato II***.

3.3.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'Ufficio BEREC, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.3.5. A giudizio della Corte, i conti dell'Ufficio BEREC relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'Ufficio BEREC al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.3.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'Ufficio BEREC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.3.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'Ufficio BEREC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.3.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'Ufficio BEREC; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.3.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.3.10. Nel 2025 l'Ufficio BEREC ha trattato 1 050 richieste di pagamento, di cui 106 (10 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando l'Ufficio BEREC ha effettuato il 2 % dei pagamenti in ritardo. Il maggior numero di pagamenti tardivi è legato ai problemi tecnici incontrati dall'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione in relazione all'introduzione di SUMMA, il nuovo sistema finanziario, contabile e di bilancio della Commissione.

Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)

Risposte dell'Ufficio BEREC

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/BEREC_Office-Replies-SAR-AGENCIES-2025/BEREC_Office-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.4. Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

Introduzione

3.4.1. L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA), con sede a Colonia, è stata istituita dal regolamento (UE) 2018/1139. Ha sostituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, istituita nel 2002. L'AESA ha specifici compiti esecutivi e di regolazione nel campo della sicurezza aerea, in particolare relativamente alla progettazione, produzione, manutenzione e utilizzazione dei prodotti aeronautici[8].

3.4.2. La ***figura 3.4.1*** presenta i dati sul bilancio dell'AESA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 98 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato dell'8 %.

[8] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'AESA, consultare il sito internet: www.easa.europa.eu.

Figura 3.4.1 – Dati essenziali relativi all'AESA

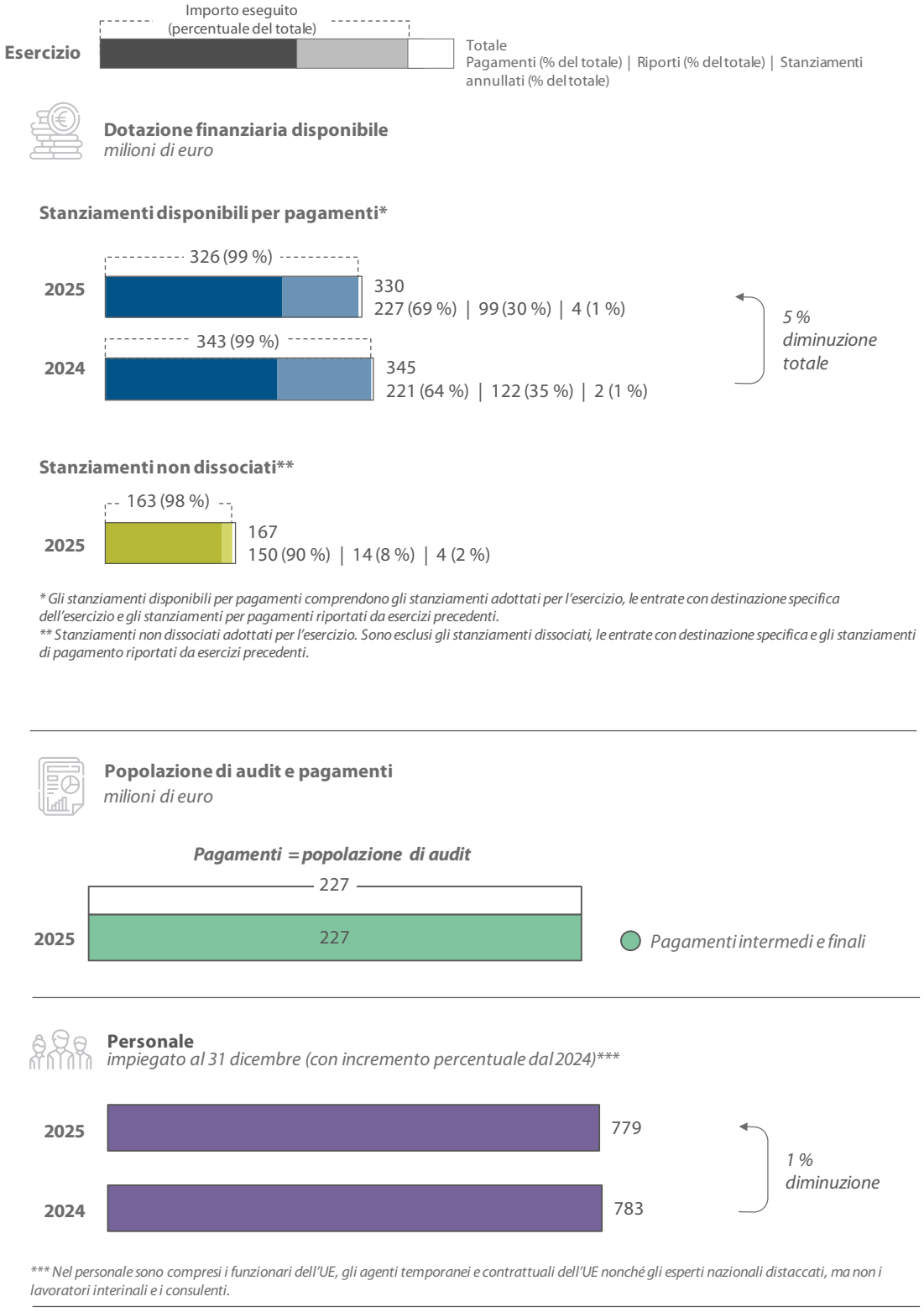

Fonte: conti annuali dell'AESA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'AESA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.4.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.4.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'AESA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'AESA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.4.5. A giudizio della Corte, i conti dell'AESA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'AESA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'AESA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.4.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'AESA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.4.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'AESA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.4.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'AESA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.4.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.4.10. Nel 2008 l'AESA ha stipulato un contratto per la liquidazione e la fatturazione delle spese di viaggio tramite un conto centralizzato (*lodge account*). Tale contratto è stato aggiudicato e successivamente mantenuto in vigore per più di 17 anni senza una procedura competitiva, test periodici di mercato o una nuova valutazione. Questa prassi è contraria al quadro consolidato in materia di appalti e ai princìpi di trasparenza, parità di trattamento e sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2, punto 51, all'articolo 160 e all'articolo 161 del

regolamento finanziario dell'UE del 2018. Di conseguenza, il contratto è irregolare e ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

3.4.11. Nel 2024 l'AESA ha aggiudicato un appalto di gestione dei viaggi che richiedeva, nell'ambito dei criteri di selezione, la prova della certificazione di un sistema specifico da parte di un terzo designato. I documenti di gara dell'unico offerente e dell'aggiudicatario non hanno fornito prove del rispetto di tale requisito di certificazione. L'AESA non ha confermato il rispetto dei requisiti minimi prima di aggiudicare l'appalto. Ciò compromette i princìpi di trasparenza e di parità di trattamento, di cui all'articolo 160 del regolamento finanziario dell'UE del 2018. Di conseguenza, il contratto è inficiato da irregolarità, comportando pagamenti irregolari nel 2025.

3.4.12. Inoltre, la documentazione di gara per l'appalto di agenzia di viaggio di cui al paragrafo ***3.4.11***non includeva esplicitamente nel volume previsto gli importi ingenti trattati attraverso il conto centralizzato (*lodge account*) di cui al paragrafo ***3.4.10***, che l'AESA ha speso per servizi di viaggio (principalmente biglietti aerei) acquistati tramite l'agenzia di viaggio. La Corte osserva, tuttavia, che il volume previsto di tali servizi è stato menzionato nella documentazione di gara come informazione di contesto per i potenziali offerenti.

3.4.13. Nel 2023 l'AESA ha aggiudicato un appalto di servizi a un offerente che non soddisfaceva il criterio di selezione in quanto si era basato sulla certificazione della società madre senza fornire la lettera d'impegno richiesta. In assenza di tale lettera, l'amministrazione aggiudicatrice ha valutato il criterio come soddisfatto sulla base di un'autocertificazione presentata dall'offerente. Ciò compromette i princìpi di trasparenza e di parità di trattamento, di cui all'articolo 160 del regolamento finanziario dell'UE del 2018. Di conseguenza, il contratto è inficiato da irregolarità, comportando pagamenti irregolari nel 2025.

3.4.14. In una procedura di appalto avviata nel 2024, l'AESA non ha rispettato il requisito della prova di un sistema di gestione della qualità, accettando un'offerta con un certificato scaduto. Ne è risultato compromesso il principio di parità di trattamento, di cui all'articolo 160 del regolamento finanziario dell'UE del 2018. Di conseguenza, il contratto aggiudicato al contraente secondo classificato è inficiato da irregolarità e può comportare pagamenti irregolari in futuro. La Corte osserva che l'AESA non ha effettuato alcun pagamento a favore di tale contraente nel 2025.

Raccomandazioni

3.4.15. Sulla base delle constatazioni rilevate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione AESA-2025-1 – Rafforzare la pianificazione degli appalti

L'AESA dovrebbe rafforzare la pianificazione degli appalti per garantire che i contratti quadro siano aggiudicati a intervalli regolari non superiori a quattro anni, a meno che una durata del contratto più lunga non sia debitamente giustificata.

Termine di attuazione: fine 2027.

Raccomandazione AESA-2025-2 – Rafforzare i controlli sulle procedure di appalto

L'AESA dovrebbe rafforzare i controlli ex ante ed ex post sulle procedure di appalto e riferire in merito ai risultati di tali controlli nella relazione annuale di attività.

Termine di attuazione: fine 2027.

Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

Risposte dell’AESA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EASA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EASA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.5. Autorità bancaria europea (ABE)

Introduzione

3.5.1. L'Autorità bancaria europea (ABE), con sede a Parigi, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE contribuisce all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolazione e vigilanza di elevata qualità nel settore bancario e monitora l'applicazione del diritto bancario dell'UE da parte delle autorità nazionali[9]. Sostiene inoltre l'attuazione del quadro finanziario dell'UE, tra cui ilregolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA) in materia di rischi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e resilienza operativa, il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) e il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) in materia di compensazione e attenuazione dei rischi dei derivati.

3.5.2. La ***figura 3.5.1*** presenta i dati sul bilancio dell'AESA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 10 %.

[9] Per ulteriori informazioni sulle competenze e sulle attività dell'ABE, consultare il sito internet: www.eba.europa.eu.

Figura 3.5.1 – Dati essenziali relativi all'ABE

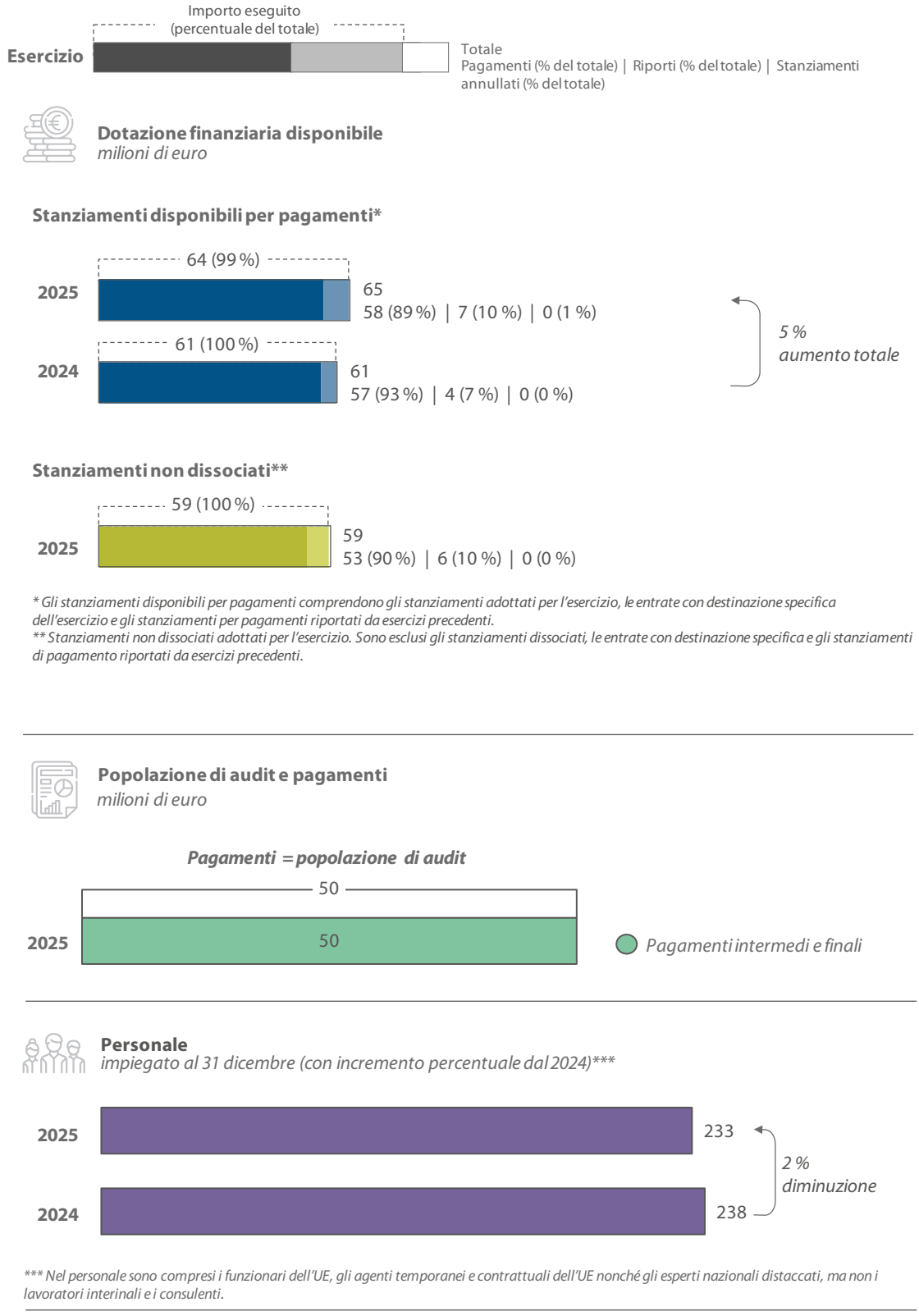

Fonte: conti annuali dell'ABE per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ABE.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.5.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.5.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ABE, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ABE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.5.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ABE relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ABE al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ABE e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.5.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ABE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.5.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ABE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.5.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ABE; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Autorità bancaria europea (ABE)

Risposte dell’ABE

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EBA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EBA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.6. Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Introduzione

3.6.1. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede a Helsinki, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006. Il compito principale dell'ECHA è attuare la normativa dell'UE in materia di sostanze chimiche, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente. L'ECHA contribuisce inoltre al corretto funzionamento del mercato interno, all'innovazione e alla competitività dell'industria chimica dell'UE[10].

3.6.2. La ***figura 3.6.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ECHA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 10 %.

[10] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ECHA, consultare il sito internet: www.echa.europa.eu.

Figura 3.6.1 – Dati essenziali relativi all'ECHA

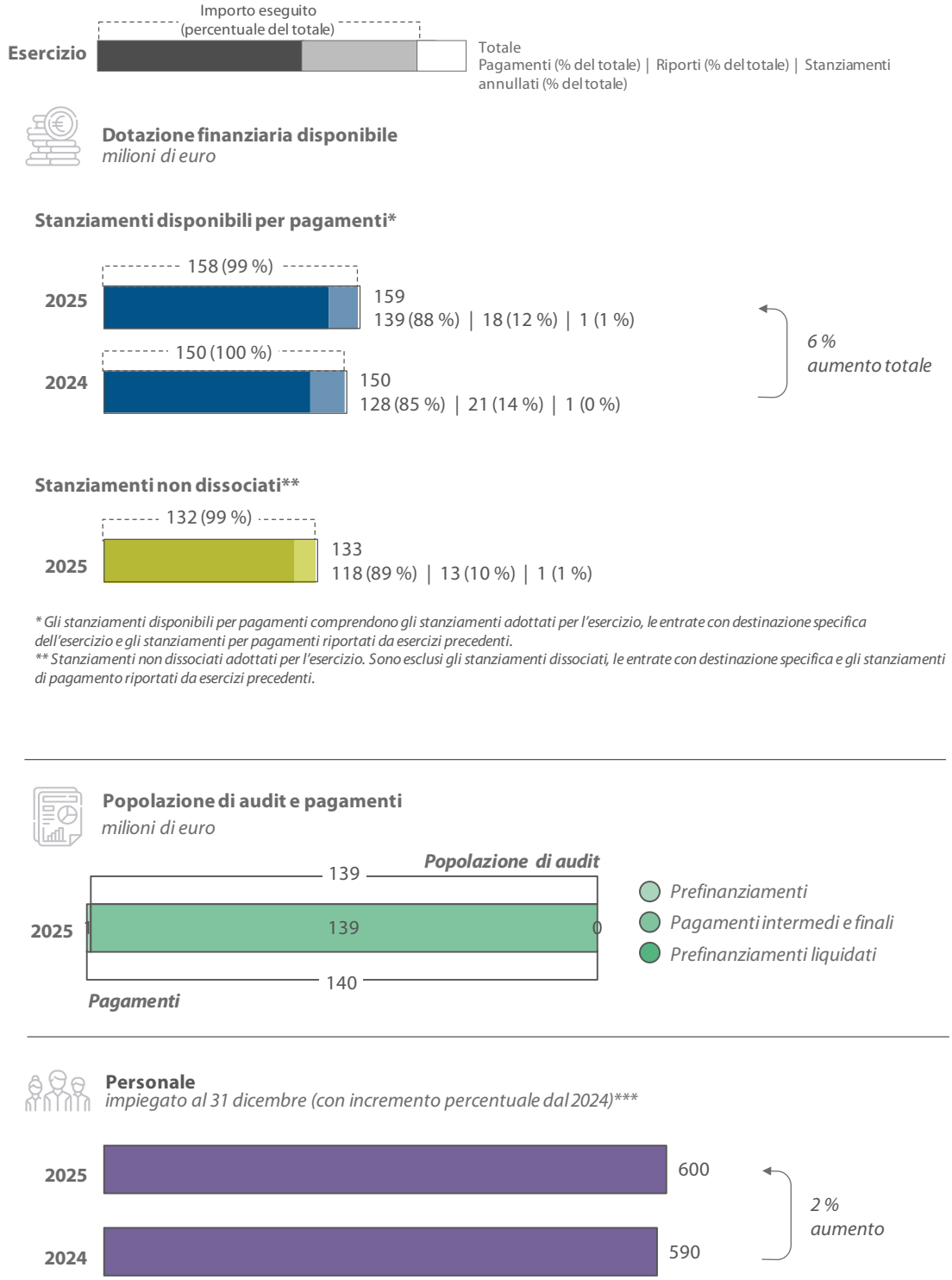

Fonte: conti annuali dell'ECHA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ECHA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.6.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche(ECHA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.6.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ECHA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ECHA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.6.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ECHA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ECHA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ECHA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.6.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ECHA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.6.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ECHA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.6.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ECHA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Risposte dell’ECHA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ECHA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ECHA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.7. Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Introduzione

3.7.1. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), con sede a Francoforte, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010. L'EIOPA promuove un quadro di regolamentazione robusto e pratiche di vigilanza coerenti, al fine di tutelare i diritti dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti a regimi pensionistici e dei relativi beneficiari, nonché di contribuire alla fiducia del pubblico e alla resilienza nei settori assicurativo e delle pensioni aziendali e professionali dell'Unione europea[11].

3.7.2. La ***figura 3.7.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EIOPA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato dell'8 %.

[11] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EIOPA, consultare il sito internet: www.eiopa.europa.eu.

Figura 3.7.1 – Dati essenziali relativi all'EIOPA

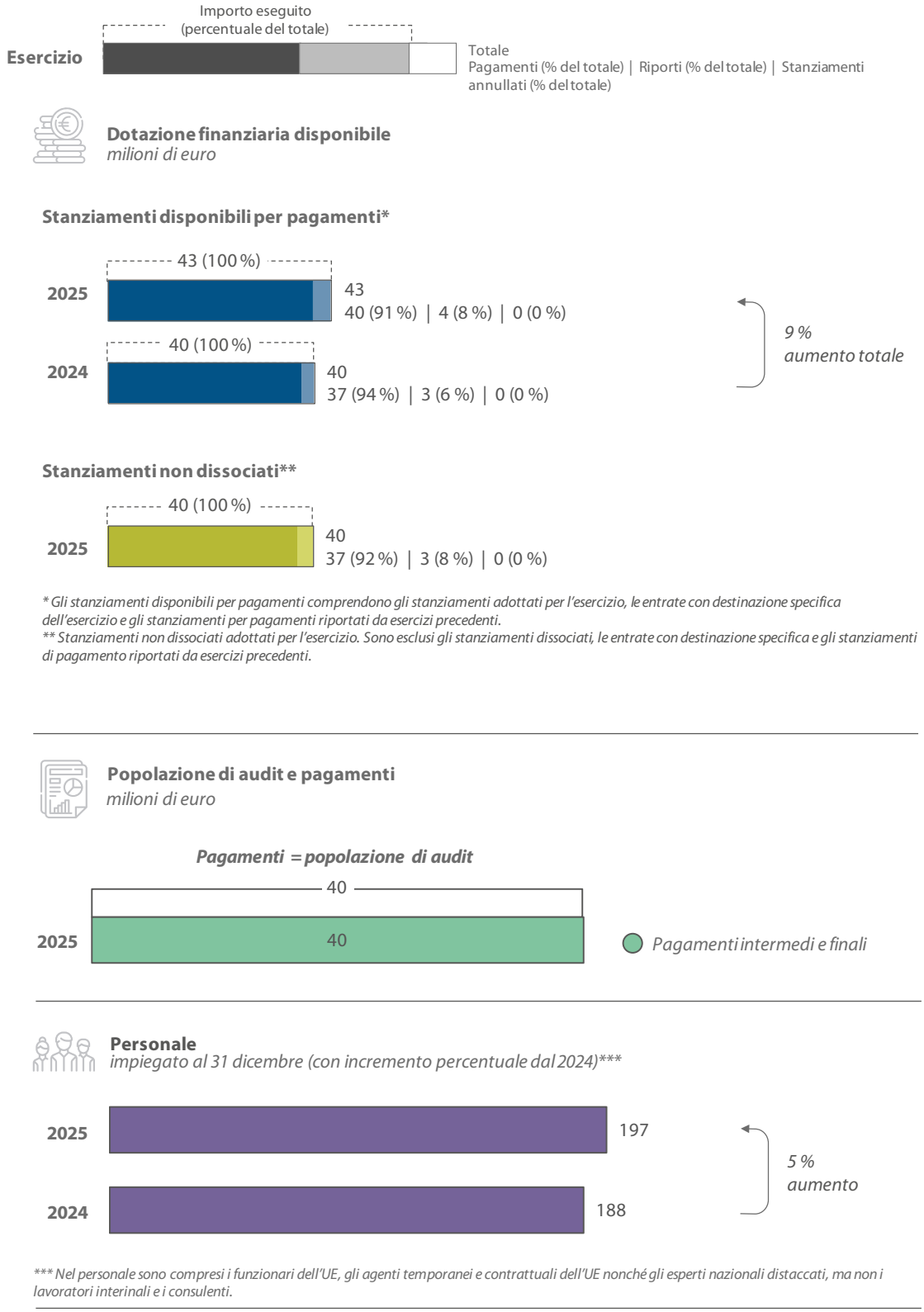

Fonte: conti annuali dell'EIOPA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EIOPA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.7.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.7.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ECHA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ECHA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.7.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EIOPA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EIOPA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EIOPA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.7.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EIOPA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.7.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EIOPA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.7.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EIOPA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Risposte dell’EIOPA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EIOPA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EIOPA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.8. Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Introduzione

3.8.1. L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), con sede a Budapest, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2021/819. L'EIT contribuisce alla crescita economica sostenibile ed alla creazione di posti di lavoro potenziando la capacità di innovazione dell'Europa. A tale scopo, concede sovvenzioni a "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI), che collegano fra loro i settori dell'istruzione superiore, della ricerca e delle imprese per sviluppare prodotti e servizi innovativi, creare nuove imprese e formare una nuova generazione di imprenditori[12].

3.8.2. La ***figura 3.8.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EIT, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 4 %.

[12] Per ulteriori informazioni sulle competenze e sulle attività dell'EIT, consultare il sito internet: https://www.eit.europa.eu/.

Figura 3.8.1 – Dati essenziali relativi all'EIT

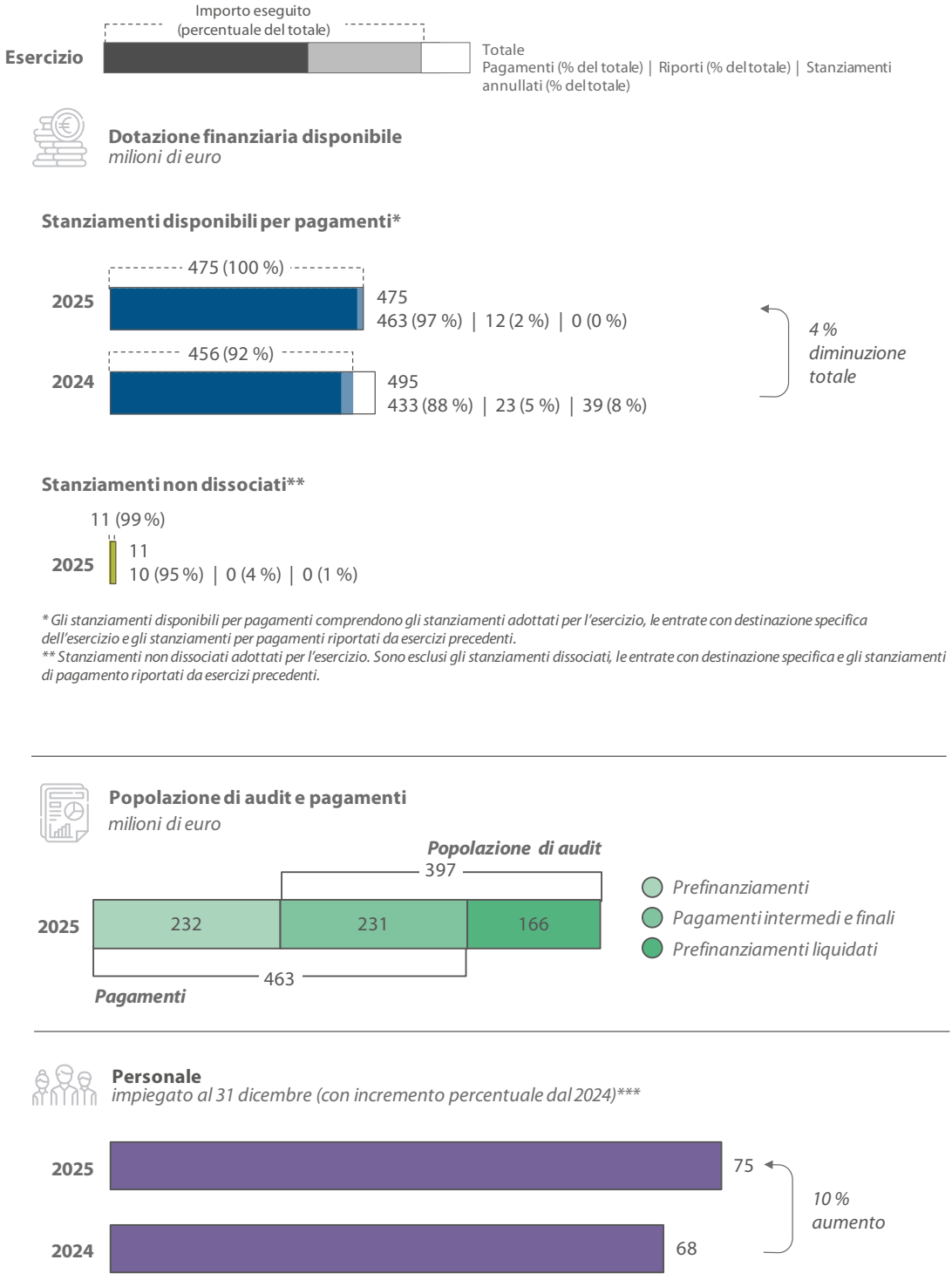

Fonte: conti annuali dell'EIT per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EIT.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.8.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.8.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EIT, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EIT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio con rilievi sull'affidabilità dei conti

3.8.5. A giudizio della Corte, eccetto che per gli effetti delle questioni descritte nella parte dal titolo "Elementi a sostegno del giudizio con rilievi", i conti dell'EIT relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EIT al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EIT e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi

3.8.6. Nel 2025 l'EIT ha riconosciuto crediti per 8,7 milioni di euro relativi a ordini di riscossione emessi dall'EIT nei confronti di una "Comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI). La CCI, non potendo pagare gli ordini di riscossione nel 2025, ha chiesto un piano di rimborso che l'EIT ha accettato. Tuttavia, nel marzo 2026 ha presentato istanza di liquidazione e non ha rispettato il calendario di rimborso concordato. Secondo la valutazione dell'EIT, è improbabile che la CCI sia in grado di effettuare integralmente i pagamenti concordati nei suoi confronti.

3.8.7. Secondo la nota 2.4.2 dell'EIT, l'importo recuperabile dovrebbe essere compensato con un eventuale pagamento futuro che l'EIT potrebbe eseguire alla CCI in relazione a un'altra convenzione di sovvenzione. Tuttavia, poiché il diritto della CCI al pagamento futuro non è certo, la riduzione di valore del credito non può essere compensata. Pertanto, poiché le condizioni per l'iscrizione di un attivo corrispondente non sono soddisfatte al momento della chiusura dei conti, in questi ultimi avrebbe dovuto essere rilevata una riduzione di valore conformemente al quadro contabile dell'EIT di cui alla nota 1.3.7 dei conti 2025. Di conseguenza, i crediti e l'attivo netto dell'EIT sono sovrastimati di 8,7 milioni di euro, le spese per riduzione di valore sono sottostimate dello stesso importo e il risultato economico per l'esercizio è sovrastimato sempre di 8,7 milioni di euro.

3.8.8. Nel frattempo, la Corte prende atto del fatto che, secondo la valutazione della riduzione di valore dell'EIT stesso, di questi 8,7 milioni di euro sono considerati recuperabili attraverso fonti diverse dal rimborso diretto da parte del debitore circa 8,2 milioni di euro, di cui 5,9 milioni di euro attribuiti al meccanismo di mutua assicurazione e 2,3 milioni di euro da recuperare mediante compensazione con un potenziale pagamento finale nell'ambito di un'altra convenzione di sovvenzione. Tuttavia, non viene per questo meno l'obbligo contabile di rilevare una riduzione di valore, come spiegato nel paragrafo 3.8.7.

Paragrafo d'enfasi

3.8.9. La Corte richiama l'attenzione sulle note 1.2.3, 1.3.6, 1.3.11, 2.3, 2.8 e 3.3 che descrivono la politica contabile e le ipotesi sottostanti applicate per la stima dei costi operativi (spesa per sovvenzioni), maturati e presentati come una voce decrescente delle attività di prefinanziamento nello stato patrimoniale. La nota 3.3 illustra in dettaglio le stime dei ratei dell'EIT per singola CCI, anche per la CCI che ha presentato istanza di liquidazione, per un valore totale di 86,4 milioni di euro. Tale importo è soggetto a una notevole incertezza di stima, in quanto la valutazione finale della spesa alla base per sovvenzioni e della sua ammissibilità non era stata completata alla data di redazione dei conti annuali definitivi. Rispetto a tale questione il giudizio della Corte è senza modifica.

3.8.10. La Corte attira l'attenzione sulla nota 4.8 dei conti annuali dell'EIT, dove si descrive l'impatto esercitato sulle attività potenziali dell'EIT dalle raccomandazioni di recupero formulate in esito a indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dall'incertezza, al momento dell'elaborazione dei conti annuali, circa la stima operata dall'EIT sugli importi da recuperare (cfr. anche 3.8.18).

3.8.11. Per quanto riguarda il futuro dell'EIT, la Corte osserva di aver affermato, al paragrafo 64 del parere 02/2026 sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034, che "la proposta tace sul futuro" dell'EIT e delle sue CCI e di aver invitato a far sì "che la proposta chiarisca in che modo l'EIT e le relative CCI dovrebbero proseguire nell'ambito del QFP 2028-2034, se del caso". In tale contesto, la Corte richiama l'attenzione sulla nota 4.10, in cui si afferma che i conti sono redatti nella prospettiva della continuazione dell'attività, poiché nel frattempo la Commissione ha informato l'EIT che entro la fine del 2026 sarà presentata una proposta di modifica del regolamento (UE) 2021/819 che istituisce l'EIT, indicando l'intenzione di prorogare il mandato, il programma e il bilancio di tale Istituto per il periodo 2028-2034.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.8.12. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EIT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.8.13. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, a eccezione degli effetti delle questioni descritte nella parte dal titolo "Elementi a sostegno del giudizio con rilievi", non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EIT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi

3.8.14. Nel 2025 i pagamenti dell'EIT per sovvenzioni (pagamenti intermedi, pagamenti finali e liquidazione di prefinanziamenti) sono stati pari a 382,7 milioni di euro. La legittimità e la regolarità dei pagamenti delle sovvenzioni dell'EIT sono verificate da una società esterna indipendente sulla base di un campione rappresentativo e la Corte esamina le risultanze di tali verifiche e il modo in cui sono state applicate dall'EIT nell'elaborare il proprio giudizio di audit.

Questi controlli ex post sui pagamenti delle sovvenzioni da parte di imprese esterne sono un elemento chiave del sistema di controllo interno dell'EIT. Costituiscono inoltre uno degli elementi fondanti della dichiarazione di affidabilità dell'ordinatore dell'EIT nella relazione annuale di attività dell'Istituto stesso.

Tuttavia, alla fine di agosto 2026 la società esterna non aveva ancora completato tutte le verifiche e l'EIT non aveva attuato alcuna rettifica sulla base dei progetti di relazione disponibili. Pertanto, la dichiarazione di affidabilità dell'ordinatore dell'EIT nella relazione annuale di attività 2025 non riflette i risultati dei controlli ex post sui pagamenti delle sovvenzioni del 2025.

3.8.15. La Corte ha esaminato i risultati preliminari di tutti i controlli effettuati dalla società esterna indipendente disponibili alla fine di agosto. Tali risultati preliminari indicano che i pagamenti delle sovvenzioni per il 2025 sono inficiati da un livello di errore rilevante.

Paragrafo d'enfasi

3.8.16. La Corte esamina gli anticipi quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'agenzia la accetta liquidando l'anticipo nello stesso esercizio o in seguito (paragrafi ***3.1.9*** e ***3.8.2***). Nel 2023 l'EIT ha modificato la struttura delle proprie convenzioni di sovvenzione, passando da sovvenzioni annuali a sovvenzioni pluriennali. A norma dell'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell'UE, la valutazione della legittimità e regolarità delle sovvenzioni pluriennali può essere effettuata solo al momento dei pagamenti intermedi e finali. Nel 2025 l'EIT ha versato un importo di 232,2 milioni di euro a titolo di prefinanziamenti pagati relativi a convenzioni di sovvenzione pluriennali, pari al 50 % dei pagamenti totali del 2025, che sono ammontati a 462,9 milioni di euro. La valutazione della legittimità e della regolarità di tali pagamenti può essere effettuata solo negli anni futuri.

3.8.17. Nel 2024 e nel 2025 l'OLAF ha concluso cinque indagini connesse alle convenzioni di sovvenzione aggiudicate dall'EIT alle CCI, come indicato nella nota 4.8.2 dei conti. Tali indagini riguardavano convenzioni di sovvenzione già concluse e convenzioni di sovvenzione ancora in fase di attuazione da parte dei beneficiari, ma senza che fossero eseguiti pagamenti nel 2025. Nelle relazioni, l'OLAF aveva raccomandato all'EIT di applicare riduzioni delle sovvenzioni e/o di respingere i costi a causa di irregolarità commesse dai beneficiari. L'EIT stima che, in relazione a queste cinque indagini, recupererà fino a 11,3 milioni di euro sulla base di tali constatazioni dell'OLAF.

3.8.18. In tale contesto, la Corte osserva che la dichiarazione della direzione trasmessa dall'ordinatore dell'EIT unitamente ai conti definitivi dell'EIT, come previsto dall'articolo 252, paragrafo 3, del regolamento finanziario, comprende una riserva relativa alle irregolarità segnalate dall'OLAF che incidono sulle convenzioni di sovvenzione. Tuttavia, la riserva non specifica l'importo della spesa dell'EIT a rischio e, a causa delle questioni descritte nel paragrafo ***3.8.14***, l'EIT non è stato in grado di fornire un tasso di errore stimato per la spesa relativa all'esercizio finanziario 2025.

3.8.19. Infine, con riferimento ai paragrafi 5.38 e 5.39 della relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio 2024, la Corte aveva rilevato una serie di rischi specifici connessi alla gestione del sostegno finanziario a terzi nel settore della ricerca. Dal momento che le CCI utilizzano meccanismi di finanziamento simili, tali rischi le riguardano. Questi sono amplificati dal fatto che l'EIT ricorre a sovvenzioni pluriennali in cui i costi sono dichiarati e liquidati solo ogni 18 mesi.

Altre questioni

3.8.20. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EIT; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.8.21. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.8.22. Nel 2025, un agente dell'EIT ha ricevuto l'assegno di famiglia e l'assegno per figli a carico per il proprio figlio, che risiedeva a un indirizzo diverso. L'EIT ha detratto da tale importo una prestazione di analoga natura erogata dalle autorità nazionali all'altro genitore, prestazione riconosciuta in quanto quest'ultimo risultava essere l'unico a occuparsi del figlio. Ai sensi dello statuto dei funzionari, l'assegno di famiglia e l'assegno per figli a carico sono concessi al personale con figli a carico di cui l'agente si occupa. Nel caso di specie, l'agente non avrebbe dovuto ricevere tali indennità dall'EIT.

Raccomandazioni

3.8.23. Sulla base delle constatazioni rilevate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione EIT-2025-1 – Assicurare un seguito alla liquidazione di una CCI

Se del caso, l'EIT dovrebbe adottare misure tempestive per massimizzare il recupero dei fondi a seguito della presentazione di istanza di liquidazione da parte di una CCI.

Termine di attuazione: il prima possibile.

Raccomandazione EIT-2025-2 – Liquidare le sovvenzioni su base annua

L'EIT dovrebbe procedere a una rendicontazione e liquidazione su base annua per le sovvenzioni pluriennali.

Termine di attuazione: fine 2027.

Risposte dell’EIT

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EIT-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EIT-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.9. Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Introduzione

3.9.1. L'Agenzia europea per la sicurezza marina (EMSA), con sede a Lisbona, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002, poi sostituito dal regolamento (UE) 2025/2434. Gli obiettivi principali dell'EMSA sono contribuire a garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima per ridurre il più possibile gli incidenti, assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. I suoi obiettivi comprendono anche la sostenibilità ambientale del settore marittimo, la prevenzione e la risposta all'inquinamento causato dalle navi e la lotta all'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi. Assiste la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione e nell'attuazione efficaci del diritto dell'UE in materia di trasporto marittimo[13].

3.9.2. La ***figura 3.9.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EMSA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 3 %.

[13] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EMSA, consultare il sito internet: www.emsa.europa.eu.

Figura 3.9.1 – Dati essenziali relativi all'EMSA

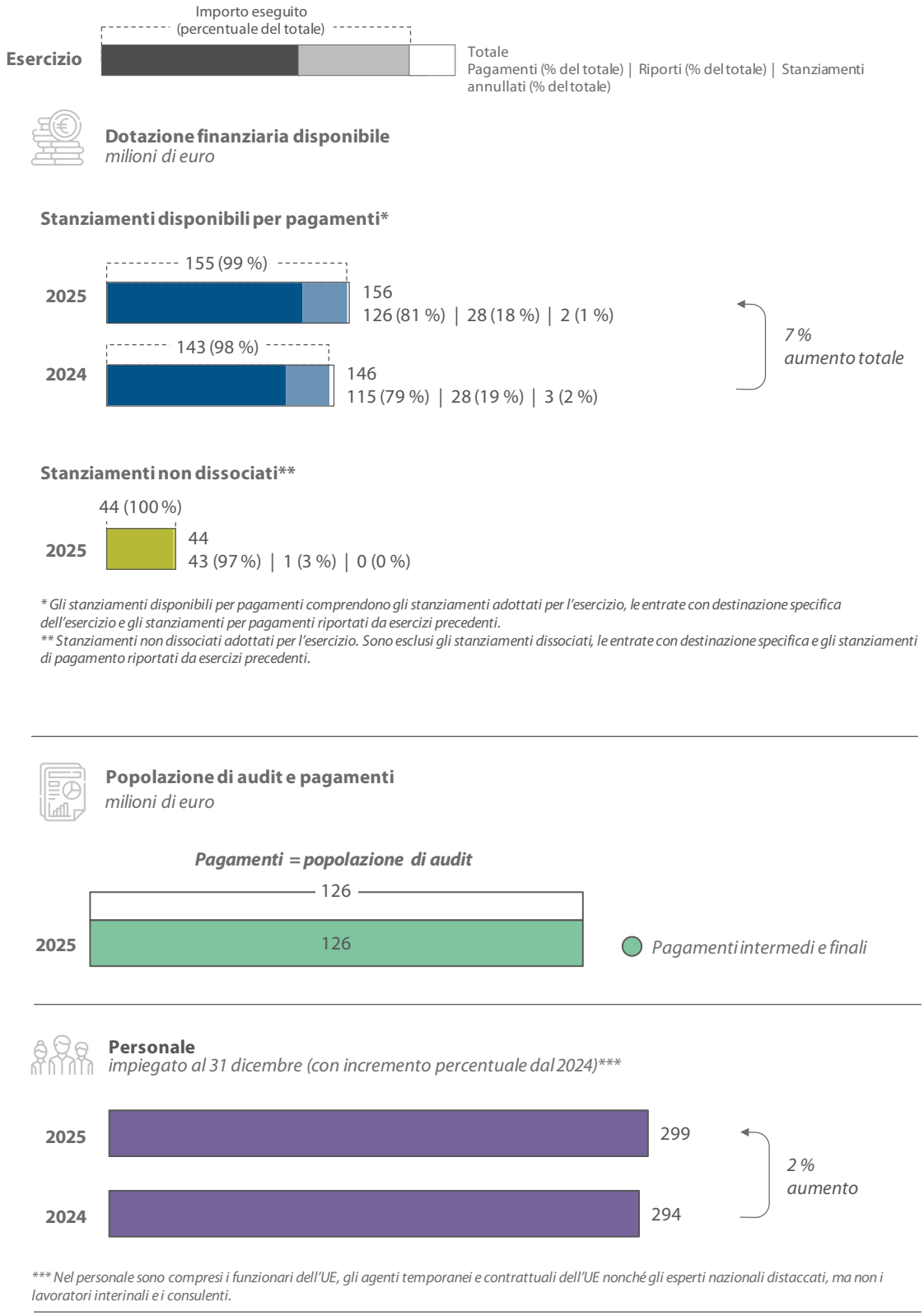

Fonte: conti annuali dell'EMSA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EMSA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.9.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.9.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EMSA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EMSA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.9.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EMSA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EMSA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EMSA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.9.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EMSA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.9.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EMSA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.9.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EMSA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Risposte dell’EMSA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EMSA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EMSA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.10. Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Introduzione

3.10.1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), con sede ad Atene, è stata istituita dal regolamento (UE) 2019/881. L'ENISA è subentrata, sostituendola, all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, istituita nel 2013, ed è succeduta all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, istituita nel 2004. Il compito principale dell'ENISA consiste nel conseguire un elevato livello comune di cibersicurezza in tutta l'UE, anche sostenendo attivamente gli Stati membri e gli organismi dell'UE nel miglioramento della cibersicurezza e fungendo da punto di riferimento per pareri e competenze per tutti i portatori di interessi pertinenti dell'UE[14].

3.10.2. La ***figura 3.10.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ENISA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. L'aumento del bilancio 2025 è dovuto principalmente all'aumento delle entrate con destinazione specifica esterne. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 15 %.

[14] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ENISA, consultare il sito internet: www.enisa.europa.eu.

Figura 3.10.1 – Dati essenziali relativi all'ENISA

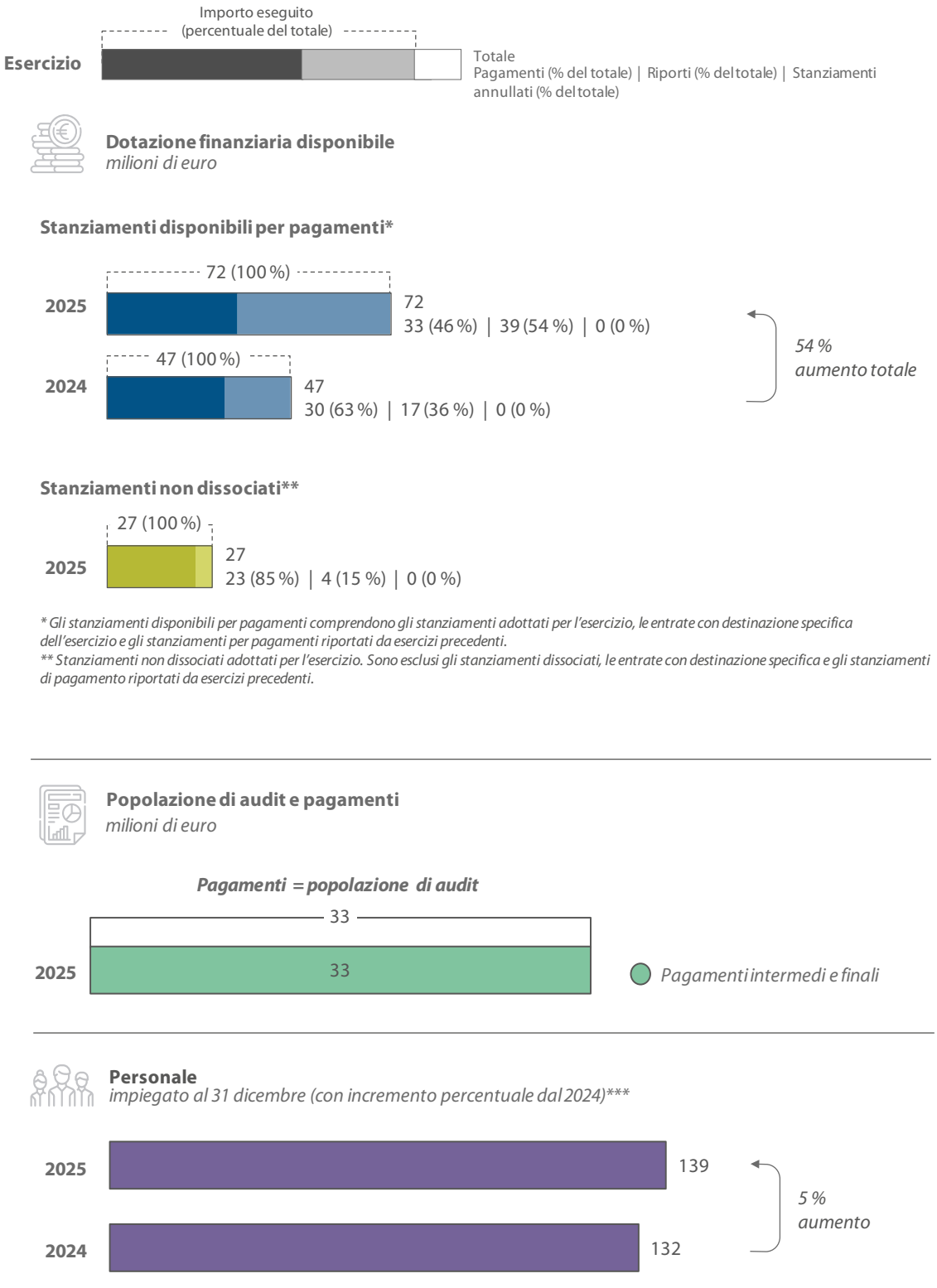

Fonte: conti annuali dell'ENISA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ENISA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.10.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.10.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ENISA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ENISA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.10.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ENISA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ENISA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ENISA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.10.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ENISA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.10.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ENISA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.10.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ENISA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.10.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.10.10. Nel 2025 l'ENISA ha aggiudicato un ordine di acquisto di valore modesto attraverso una procedura di aggiudicazione diretta per il backup del servizio internet. È stata aggiudicata allo stesso contraente dal quale aveva già acquistato lo stesso tipo di servizi ogni anno per diversi anni (consecutivi). Il valore aggregato di tali acquisti ha superato la soglia di aggiudicazione diretta, il che indica il frazionamento artificiale degli appalti. Di conseguenza, il contratto è irregolare e ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

Altre osservazioni

3.10.11. Senza previa approvazione del consiglio di amministrazione e senza il previo consenso della Commissione, nel settembre 2023 il direttore esecutivo dell'ENISA ha adottato una decisione di deroga agli articoli 15 e 32 del regolamento istitutivo dell'ENISA e agli articoli 41 e 45 del regolamento finanziario dell'ENISA, per consentire a membri del personale interinale di svolgere ruoli nel trattamento delle operazioni finanziarie. La Corte aveva già segnalato tale questione nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2023 (paragrafo 3.10.10) e osserva che la situazione si è protratta nel 2024 e nel 2025.

3.10.12. Il numero di membri del personale assegnati all'ufficio di Bruxelles dell'ENISA ha superato il limite massimo applicabile. Se calcolati e confrontati con il personale fisicamente situato in Grecia (Atene e Heraklion), gli 11 membri del personale con sede a Bruxelles rappresentavano l'11 % di tale totale (100), superando il limite massimo del 10 % di cui all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento istitutivo dell'ENISA.

Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Risposte dell’ENISA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ENISA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ENISA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.11. Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

Introduzione

3.11.1. L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), con sede a Lille e a Valenciennes, è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/796. L'ERA è succeduta all'Agenzia ferroviaria europea, istituita nel 2004. L'ERA ha il compito di potenziare l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi ferroviari europei, oltre ad essere responsabile del rilascio di autorizzazioni, certificati e approvazioni in tale settore[15].

3.11.2. La ***figura 3.11.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ERA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 4 %.

[15] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ERA, consultare il sito internet: www.era.europa.eu.

Figura 3.11.1 – Dati essenziali relativi all'ERA

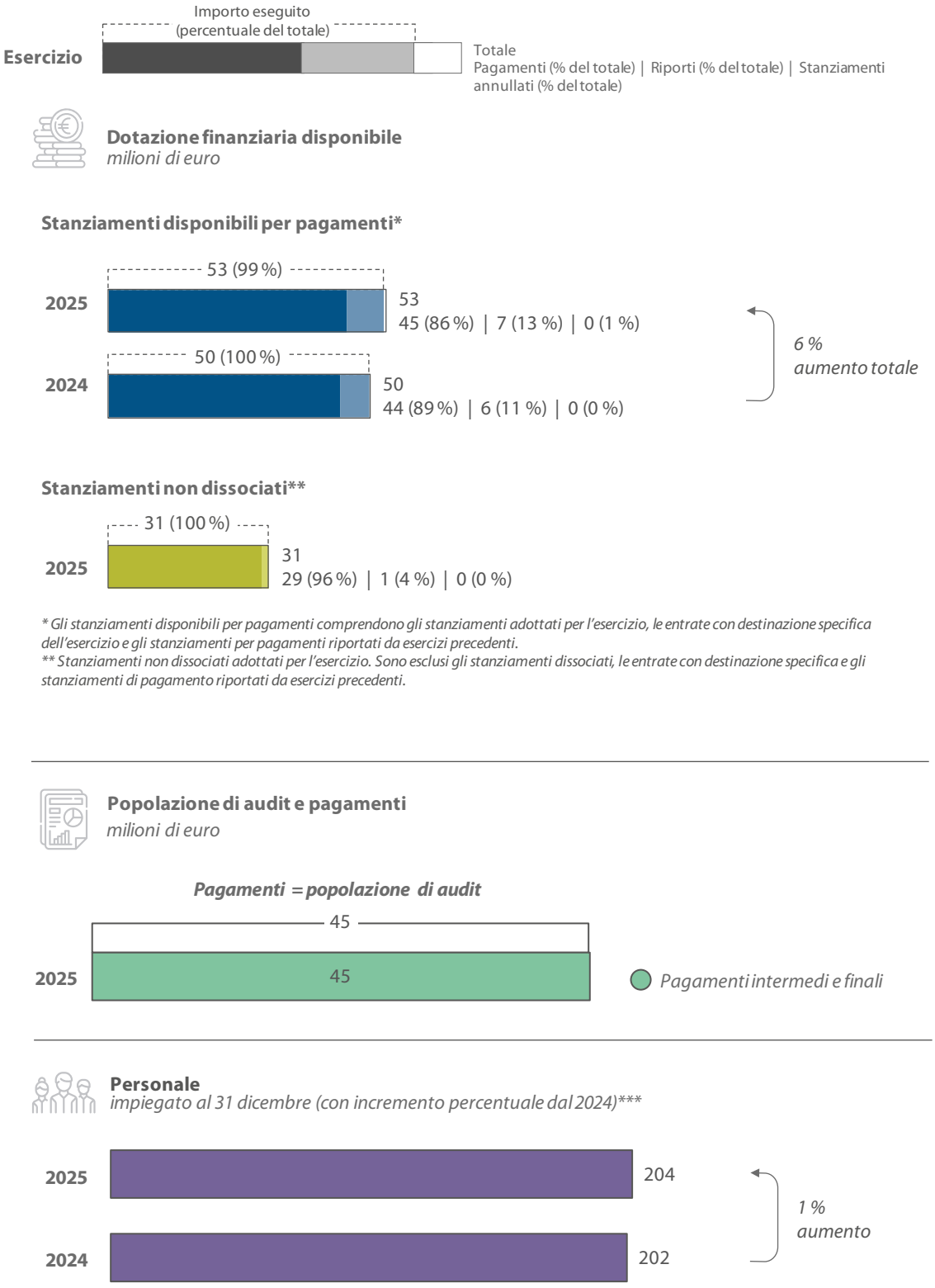

Fonte: conti annuali dell'ERA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ERA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.11.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie(ERA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.11.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ERA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ERA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.11.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ERA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ERA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ERA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.11.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ERA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.11.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ERA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.11.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ERA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA)

Risposte dell’ERA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ERA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ERA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.12. Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Introduzione

3.12.1. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con sede a Parigi, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010. Il mandato dell'ESMA è di rafforzare la tutela degli investitori e promuovere un funzionamento stabile e regolare dei mercati finanziari. L'Autorità persegue la propria missione e i propri obiettivi mediante quattro attività: la valutazione dei rischi per gli investitori, i mercati e la stabilità finanziaria, l'elaborazione di un codice unico per i mercati finanziari dell'UE, la promozione della convergenza nell'ambito della vigilanza, nonché la vigilanza diretta di entità finanziarie specifiche[16].

3.12.2. La ***figura 3.12.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ESMA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 10 %.

[16] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ESMA, consultare il sito internet: www.esma.europa.eu.

Figura 3.12.1 – Dati essenziali relativi all'ESMA

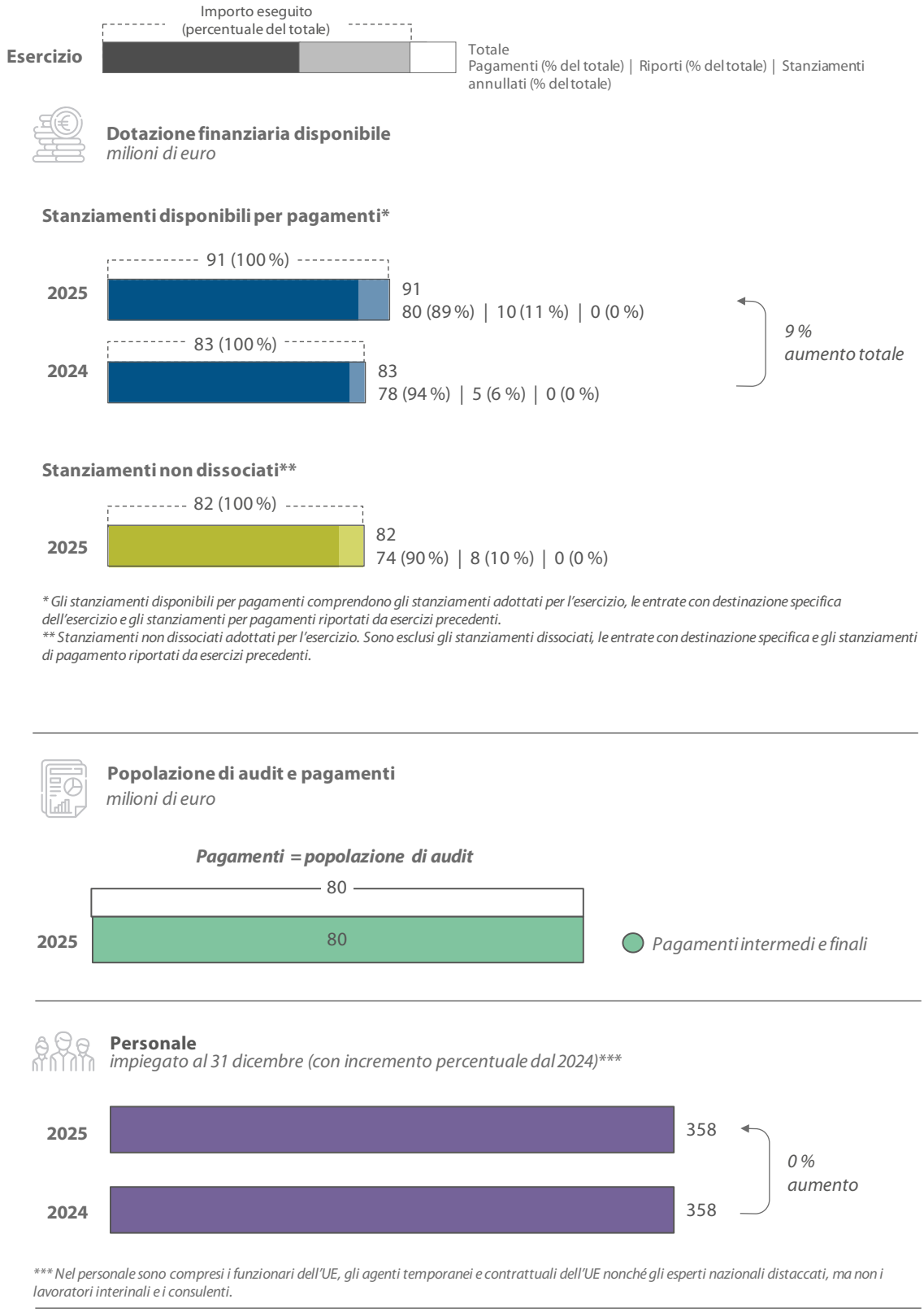

Fonte: conti annuali dell'ESMA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ESMA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.12.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e l'***allegato II***.

3.12.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ESMA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ESMA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.12.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ESMA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ESMA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ESMA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.12.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ESMA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.12.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ESMA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.12.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ESMA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Risposte dell’ESMA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ESMA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ESMA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.13. Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)

Introduzione

3.13.1. L'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), con sede a Praga, è stata istituita dal regolamento (UE) 2021/696. L'EUSPA ha sostituito l'Agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europeo, istituita nel 2010, ed è l'ultima erede dell'Autorità di vigilanza europea del sistema globale di radionavigazione via satellite, istituita nel 2004. L'EUSPA gestisce il programma spaziale dell'UE e fornisce molteplici servizi nel settore spaziale[17].

3.13.2. La ***figura 3.13.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EUSPA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 21 %. L'elevato tasso di riporti è dovuto principalmente alla firma di contratti informatici verso la fine dell'anno per garantire la continuità del servizio. Inoltre, la parte non utilizzata della riserva per il coefficiente correttore e l'indicizzazione è stata riassegnata alle spese informatiche.

[17] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EUSPA, consultare il sito internet: www.euspa.europa.eu.

Figura 3.13.1 – Dati essenziali relativi all'EUSPA

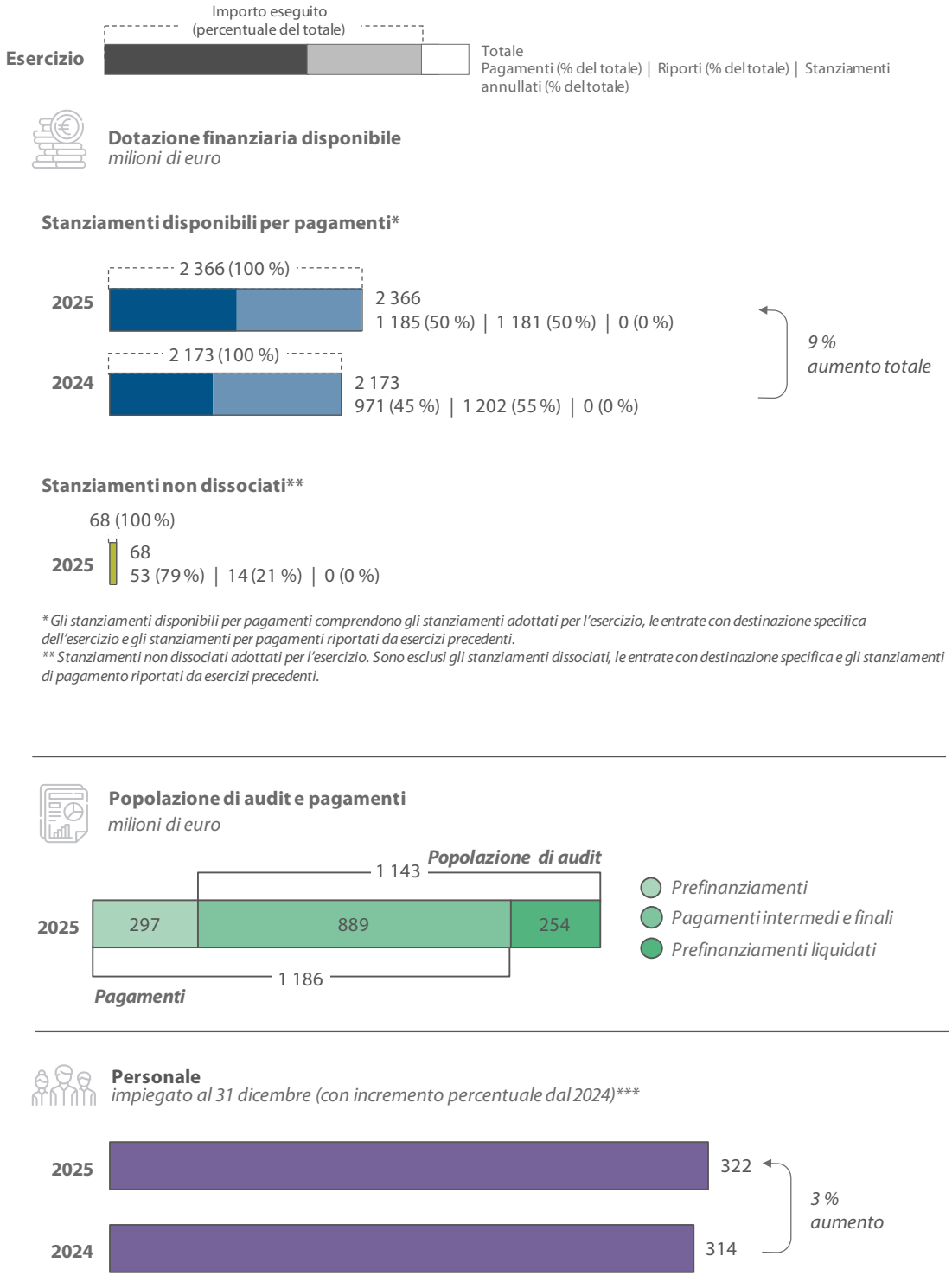

Fonte: conti annuali dell'EUSPA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EUSPA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.13.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.13.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EUSPA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EUSPA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.13.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EUSPA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EUSPA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EUSPA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.13.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EUSPA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.13.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EUSPA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.13.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EUSPA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)

Risposte dell'EUSPA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EUSPA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EUSPA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf



Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 2 (“Coesione, resilienza e valori”) del QFP

3.14. Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Introduzione

3.14.1. Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), con sede a Salonicco, è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/128. Il Cedefop promuove lo sviluppo della formazione professionale in tutta l'UE compilando e diffondendo la documentazione relativa ai sistemi di formazione professionale[18].

3.14.2. La ***figura 3.14.1*** presenta i dati sul bilancio del Cedefop, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 6 %.

[18] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività del Cedefop, consultare il sito internet: www.cedefop.europa.eu.

Figura 3.14.1 – Dati essenziali relativi al Cedefop

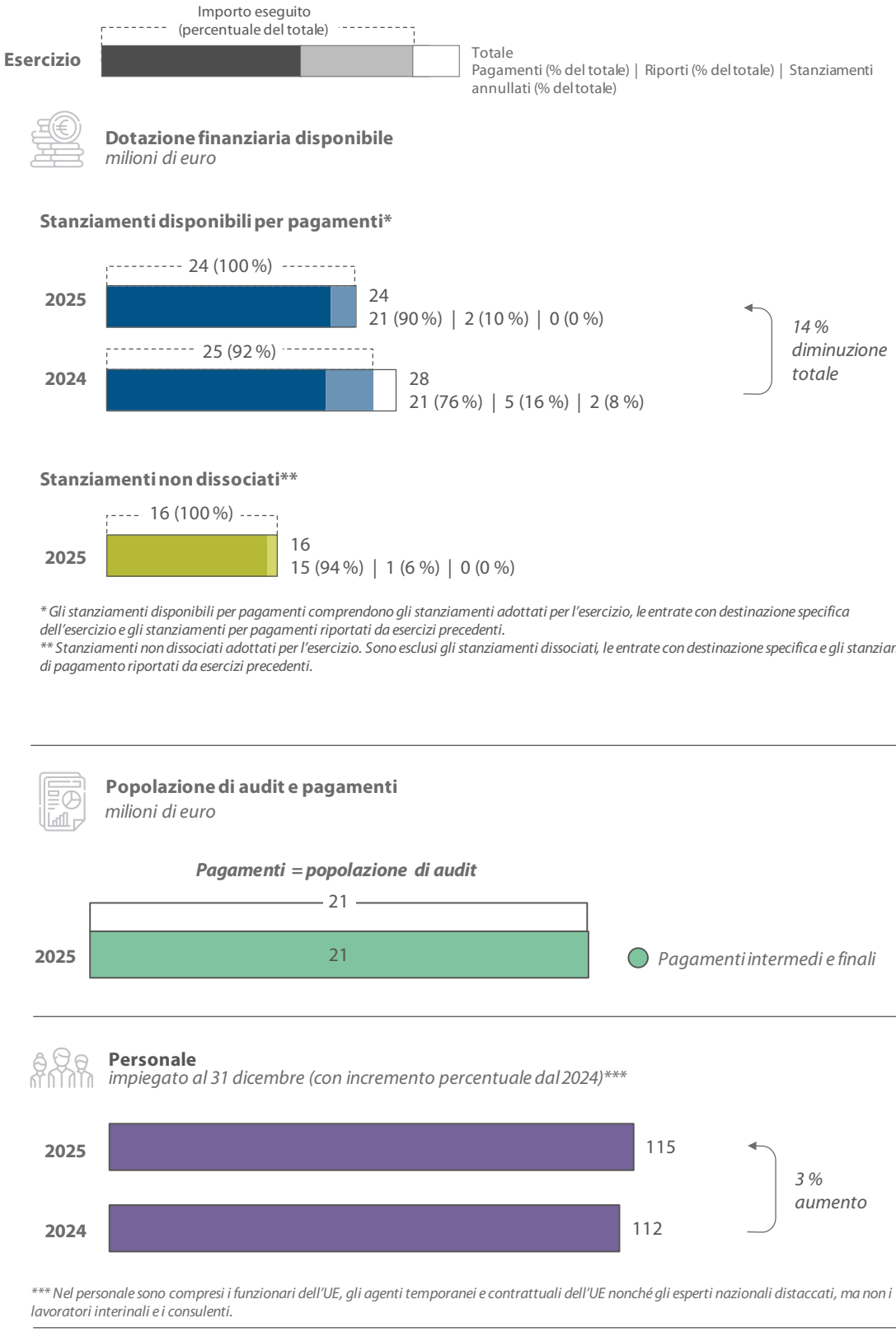

Fonte: conti annuali del Cedefop per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dal Cedefop.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.14.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.14.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti del Cedefop, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio del Cedefop per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.14.5. A giudizio della Corte, i conti del Cedefop relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria del Cedefop al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario del Cedefop e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.14.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti del Cedefop per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.14.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti del Cedefop per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.14.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti del Cedefop; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.14.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.14.10. Il Cedefop ha assunto tre membri del personale (due nel 2023 e uno nel 2024) dall'elenco di riserva di un'altra agenzia dell'UE senza annunciare i posti vacanti al proprio interno, impedendo così al proprio personale di candidarsi. Si tratta di una violazione dell'articolo 2 delle disposizioni generali di attuazione del Cedefop (CEDEFOP/DGE/23/2015) sulla procedura per l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei a titolo dell'articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. L'assunzione di

tre membri del personale nella funzione di amministratori (AD) sui 52 posti disponibili nella tabella dell'organico per questo gruppo è considerata un'inadempienza rilevante nelle procedure di assunzione del Cedefop. I pagamenti delle retribuzioni ai membri del personale sono considerati spese irregolari nella misura in cui sono stati effettuati sulla base di nomine che all'epoca non erano conformi al quadro giuridico applicabile. Da allora il Cedefop ha riconosciuto in modo trasparente la non conformità di questa pratica di assunzione nel registro delle eccezioni e l'ha interrotta.

3.14.11. A seguito di una decisione adottata dal comitato di ricorso del Cedefop il 3 ottobre 2024 sulla scorta di un reclamo presentato da un membro del personale contro la decisione del Cedefop di assumere personale dagli elenchi di riserva di altre agenzie dell'UE, il Cedefop ha ritirato l'offerta di lavoro presentata a un candidato da un elenco di riserva di un'altra agenzia dell'UE e, allo stesso tempo, ha proposto una composizione amichevole della vertenza con il candidato. Il candidato era un membro senza diritto di voto del consiglio di amministrazione del Cedefop ed era pertanto a conoscenza della possibile irregolarità della procedura di assunzione. Secondo la giurisprudenza consolidata, in tali casi le decisioni di assunzione possono essere annullate senza tener conto del risarcimento dei danni. Nondimeno, il candidato e il Cedefop hanno raggiunto un accordo e il Cedefop ha versato al candidato 10 000 euro. Tale accordo è stato raggiunto sulla base di un reclamo del candidato, che però non lo aveva presentato conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. Inoltre, nonostante il rischio di un evidente conflitto di interessi, nessuna delle due parti ha informato il consiglio di amministrazione del Cedefop della propria intenzione di firmare l'accordo transattivo, violando così l'articolo 42 del regolamento finanziario del Cedefop. La Corte ritiene irregolare il pagamento di un accordo transattivo in assenza di una responsabilità extracontrattuale.

3.14.12. Nel 2025 il Cedefop ha trattato 738 richieste di pagamento, di cui 38 (5 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata inferiore a quella del 2024, quando il Cedefop ha effettuato in ritardo il 17 % dei pagamenti.

Raccomandazioni

3.14.13. Sulla base delle constatazioni rilevate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione Cedefop-2025-1 – Rafforzare il quadro di governance e controllo delle risorse umane

Il Cedefop dovrebbe rafforzare il proprio quadro di governance e di controllo delle risorse umane. In particolare, dovrebbe rivedere e rafforzare le procedure che disciplinano le assunzioni, la risoluzione delle controversie e altre questioni relative al personale.

Termine di attuazione: fine 2027.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Risposte del Cedefop

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/Cedefop-Replies-SAR-AGENCIES-2025/Cedefop-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.15. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Introduzione

3.15.1. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), con sede a Stoccolma, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004. L'ECDC raccoglie e diffonde informazioni, ed esprime pareri scientifici, in materia di prevenzione e di controllo delle malattie umane. Inoltre, coordina una rete europea di organismi che operano nello stesso settore[19].

3.15.2. La ***figura 3.15.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ECDC, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 20 %. L'elevato livello di riporti è dovuto a riporti pianificati derivanti da progetti pluriennali e contratti attuati mediante contratti quadro.

[19] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ECDC, consultare il sito internet: www.ecdc.europa.eu.

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Figura 3.15.1 – Dati essenziali relativi all'ECDC

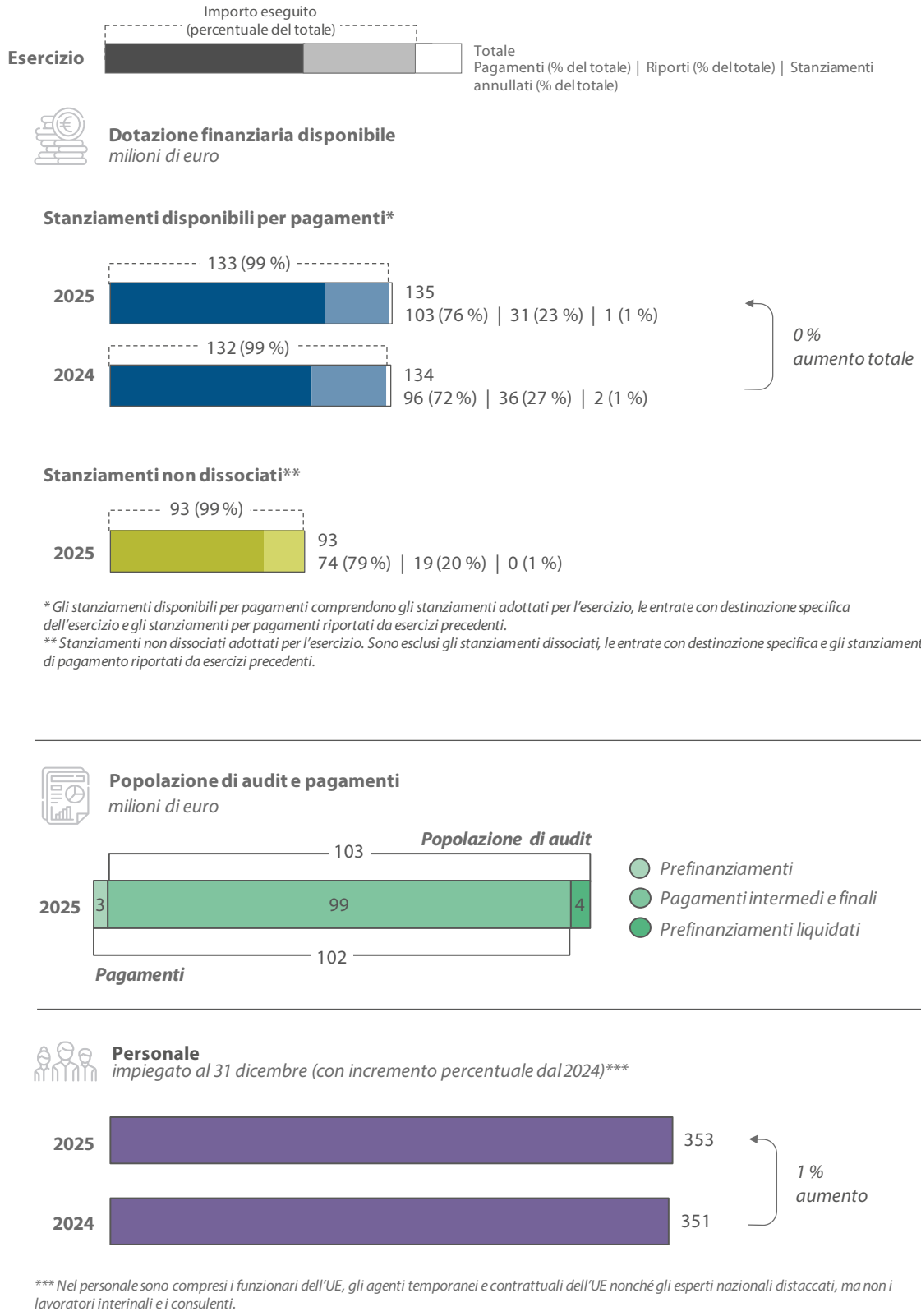

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'ECDC per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ECDC.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.15.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.15.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ECDC, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ECDC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.15.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ECDC relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ECDC al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ECDC e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.15.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ECDC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.15.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ECDC per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.15.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ECDC; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.15.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.15.10. Nel 2025, l'ECDC ha trattato 3 652 richieste di pagamento, di cui 281 (8 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando l'ECDC ha effettuato il 6 % dei pagamenti in ritardo. Queste cifre comprendono il rimborso delle spese di missione per le quali si applicano gli stessi termini legali previsti dal regolamento finanziario. Infatti, mentre il diritto al rimborso delle spese di missione è disciplinato dallo statuto dei funzionari, il trattamento e il pagamento di tali rimborsi, compresi i termini di pagamento applicabili, sono disciplinati dal regolamento finanziario.

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Risposte dell'ECDC

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ECDC-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ECDC-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.16. Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Introduzione

3.16.1. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con sede a Parma, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002. L'EFSA fornisce le informazioni scientifiche necessarie per elaborare la legislazione dell'UE riguardante gli alimenti e la sicurezza degli alimenti, raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi, svolgendo inoltre su questi ultimi, in maniera indipendente, un'attività di informazione[20].

3.16.2. La ***figura 3.16.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EFSA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato dell'8 %.

[20] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EFSA, consultare il sito internet: www.efsa.europa.eu.

Figura 3.16.1 – Dati essenziali relativi all'EFSA

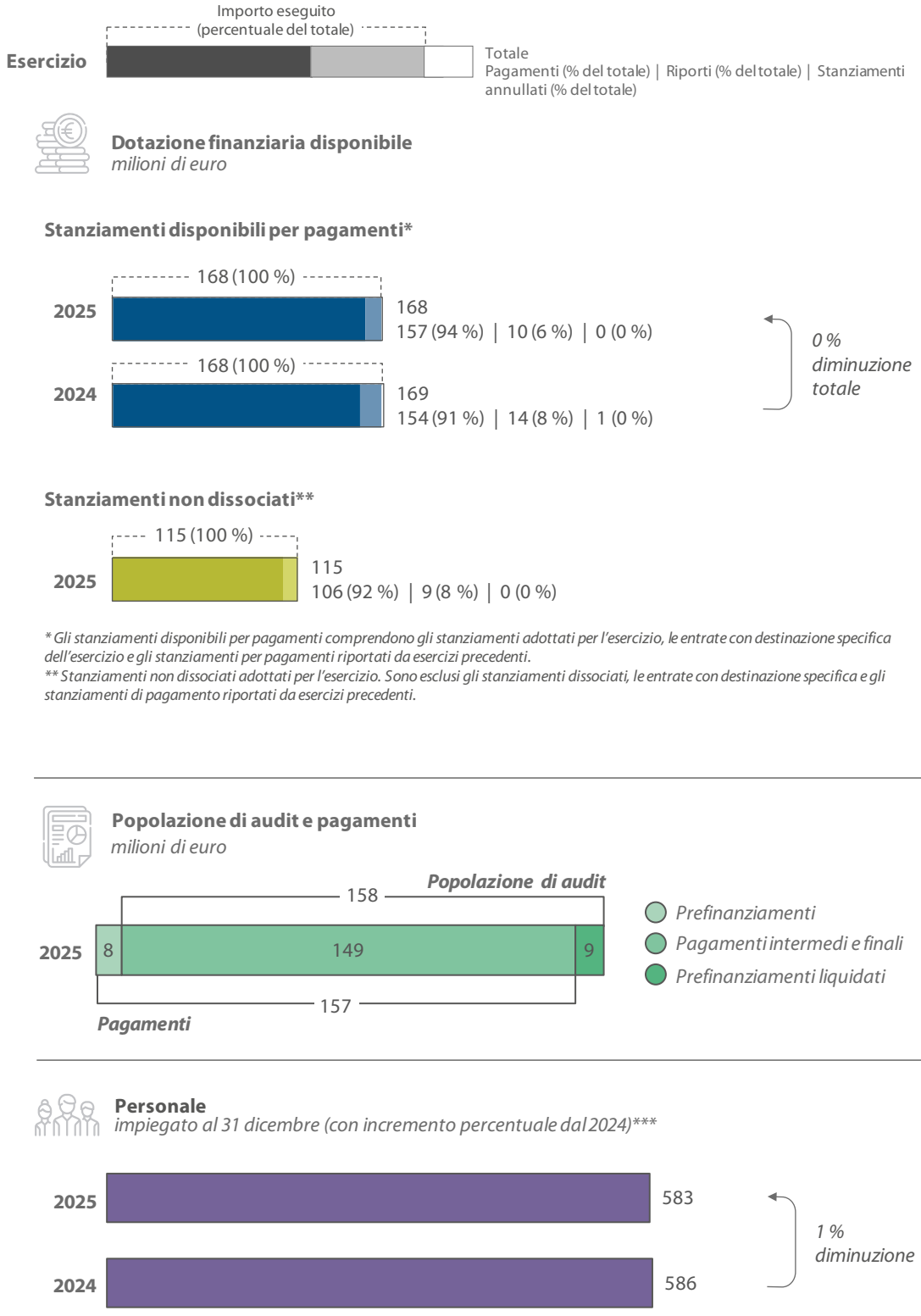

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'EFSA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EFSA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.16.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.16.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EFSA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EFSA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.16.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EFSA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EFSA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EFSA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.16.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EFSA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.16.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EFSA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.16.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EFSA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Risposte dell’EFSA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EFSA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EFSA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.17. Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Introduzione

3.17.1. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), con sede a Vilnius, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006. L'EIGE raccoglie, analizza e diffonde informazioni pertinenti all'uguaglianza di genere, nonché appresta, analizza, valuta e diffonde strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche dell'UE[21].

3.17.2. La ***figura 3.17.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EIGE, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. L'aumento della dotazione finanziaria per il 2025 è dovuto principalmente a finanziamenti aggiuntivi nell'ambito dei programmi per i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 98 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 18 %. L'elevato livello di riporti è dovuto alla natura pluriennale delle attività operative e dei relativi contratti.

[21] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EIGE, consultare il sito internet: www.eige.europa.eu.

Figura 3.17.1 – Dati essenziali relativi all'EIGE

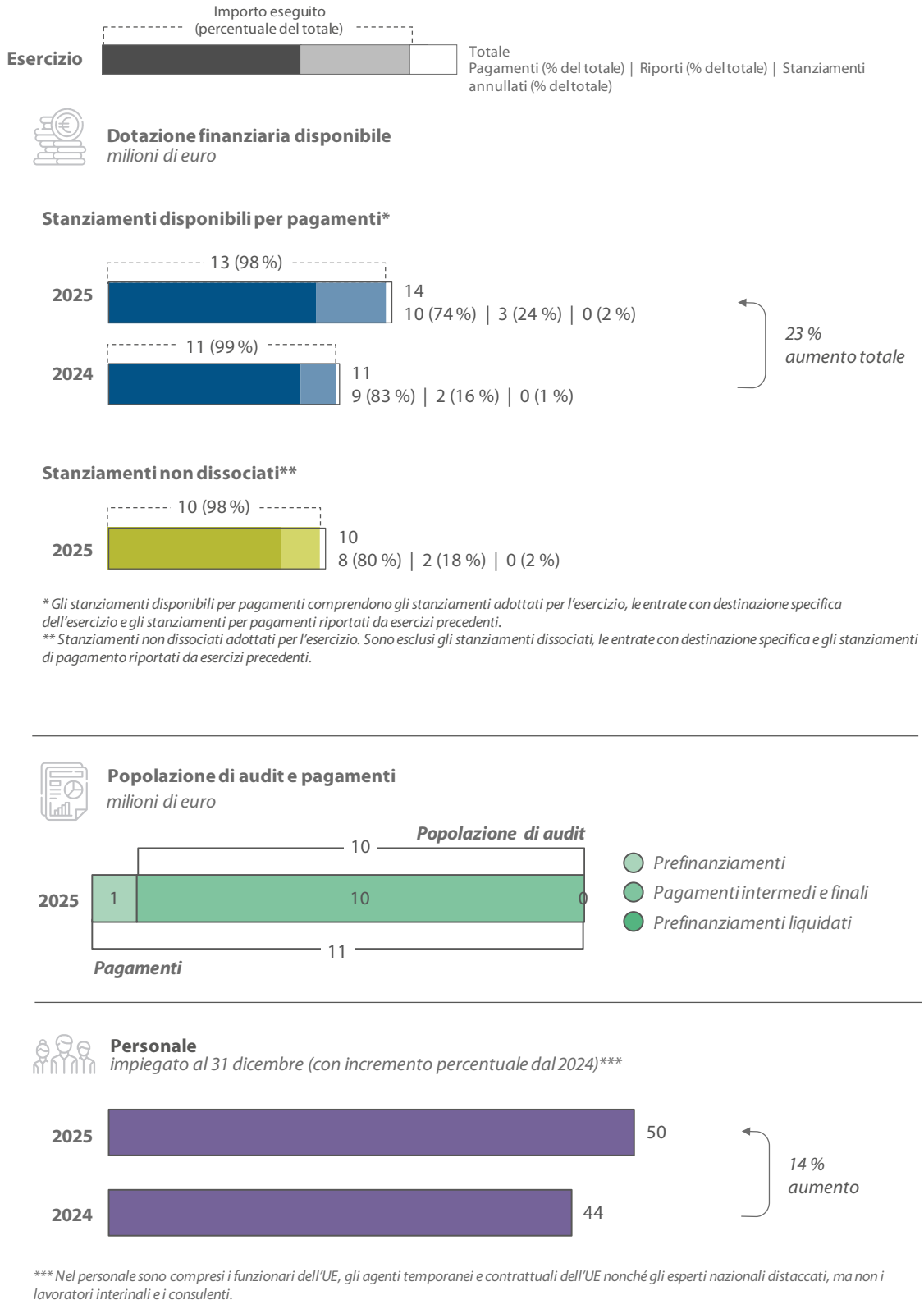

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'EIGE per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EIGE.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.17.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.17.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EIGE, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EIGE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.17.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EIGE relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EIGE al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EIGE e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.17.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EIGE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.17.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EIGE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.17.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EIGE; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.17.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.17.10. Per tre specifici contratti T&M (*time and means*), l'EIGE ha pagato gli interi importi fatturati senza verificare, come invece prevede il contratto, la documentazione giustificativa del contraente sulle risorse utilizzate e sui giorni lavorati. Questa mancanza di controlli ex ante ha violato gli articoli 45, paragrafo 5, e 73, paragrafo 3, del regolamento finanziario dell'EIGE, nonché il principio della sana gestione finanziaria; ha peraltro esposto l'EIGE al rischio di pagamenti in eccesso o di pagamenti per servizi non forniti.

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

Risposte dell’EIGE

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EIGE-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EIGE-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.18. Autorità europea del lavoro (ELA)

Introduzione

3.18.1. L'Autorità europea del lavoro (ELA), con sede a Bratislava, è stata istituita dal regolamento (UE) 2019/1149. L'ELA assicura che la normativa UE in materia di mobilità dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale sia attuata equamente, semplicemente ed efficacemente, affinché i cittadini e le imprese possano cogliere con maggiore facilità i benefici del mercato interno[22].

3.18.2. La ***figura 3.18.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ELA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 97 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato dell'8 %.

[22] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ELA, consultare il sito internet: www.ela.europa.eu.

Figura 3.18.1 – Dati essenziali relativi all'ELA

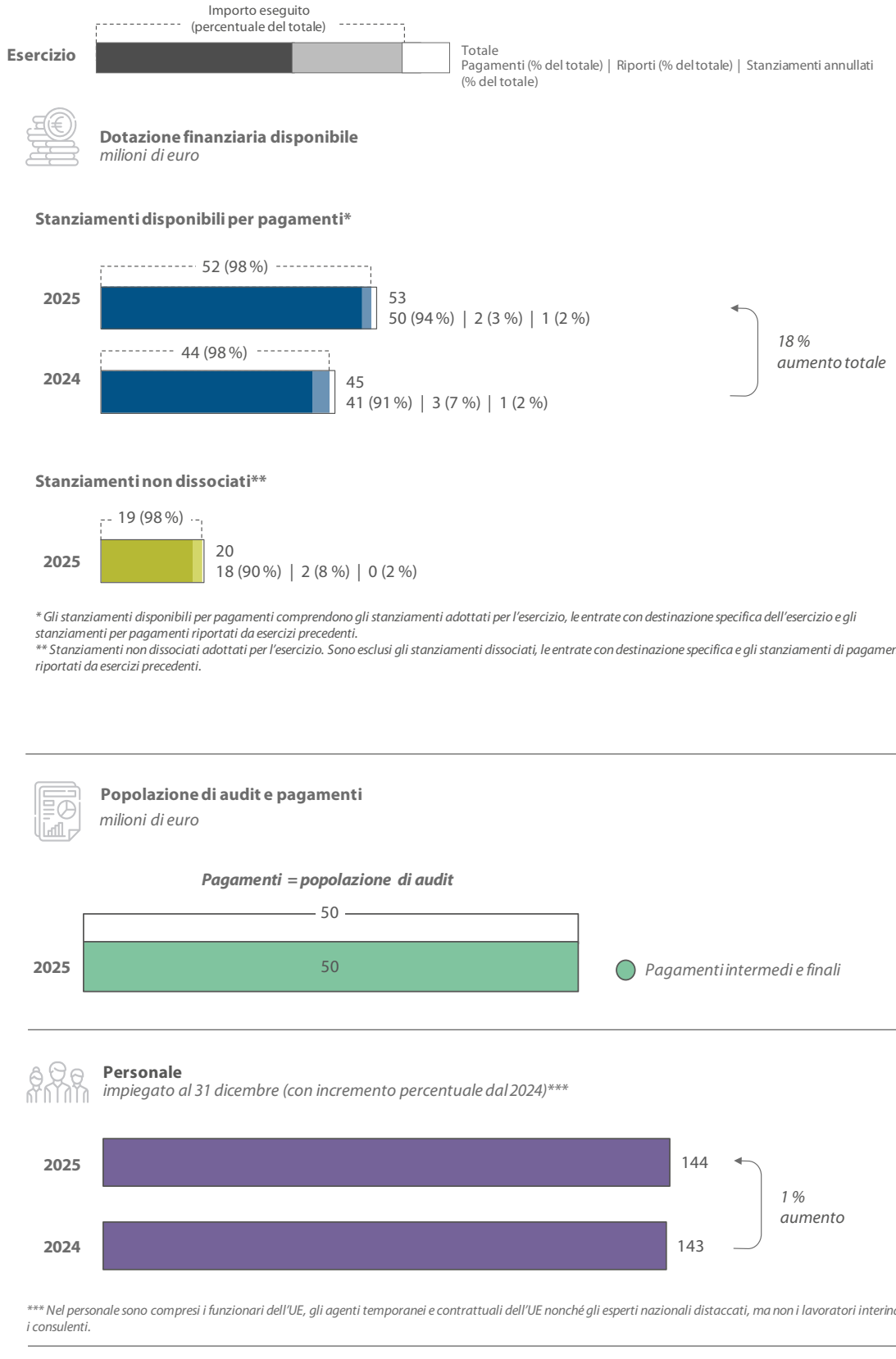

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'ELA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ELA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.18.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Autorità europea del lavoro (ELA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.18.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ELA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ELA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.18.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ELA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ELA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ELA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.18.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ELA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.18.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ELA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.18.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ELA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.18.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.18.10. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 (paragrafo 3.18.7), la Corte aveva concluso che le carenze nei controlli ex ante dell'ELA nel settore dell'esecuzione dei contratti avevano comportato pagamenti irregolari per eventi di formazione ibridi che non erano stati inclusi nell'offerta finanziaria. I pagamenti dell'ELA effettuati nel 2025 per servizi analoghi sono irregolari per lo stesso motivo.

3.18.11. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2022 (paragrafo 3.18.9), la Corte aveva concluso che un contratto per la progettazione e l'organizzazione di eventi di formazione, aggiudicato dall'ELA in esito a una procedura d'appalto aperta, era irregolare in quanto l'offerta finanziaria vincente ammontava a 12,9 milioni di euro, mentre il capitolato d'oneri fissava il valore massimo dell'appalto a 6 milioni di euro. Ciò è in contrasto con il punto 12.3, lettera a), dell'allegato I del regolamento finanziario 2018 dell'UE. Di conseguenza, il contratto è irregolare e ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

3.18.12. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 (paragrafo 3.18.11), la Corte aveva concluso che la seconda modifica del bilancio 2024 dell'ELA era stata erroneamente contabilizzata nel 2024 come uno stanziamento proveniente da entrate esterne con destinazione specifica anziché come uno stanziamento relativo alle spese per il personale. L'ELA non ha annullato l'importo in questione e tale stanziamento è stato riportato al 2025 ed è stato poi utilizzato integralmente per il pagamento delle retribuzioni nel 2025. Ciò è in contrasto con l'articolo 12 del regolamento finanziario dell'ELA, che stabilisce che gli stanziamenti per le spese di personale non devono essere riportati e che gli stanziamenti non utilizzati dovrebbero essere annullati alla fine dell'esercizio. Di conseguenza, i relativi pagamenti del 2025 sono irregolari.

3.18.13. Nel 2025, l'ELA ha trattato 1 818 richieste di pagamento, di cui 125 (7 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata inferiore a quella del 2024, quando l'ELA ha effettuato il 12 % dei pagamenti in ritardo.

Autorità europea del lavoro (ELA)

Risposte dell’ELA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ELA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ELA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.19. Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Introduzione

3.19.1. L'Agenzia europea per i medicinali (EMA), con sede ad Amsterdam, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004. L'EMA è subentrata, sostituendola, all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita nel 1993. L'EMA opera attraverso una rete paneuropea e coordina le risorse scientifiche messe a sua disposizione dalle autorità nazionali per provvedere alla valutazione, alla vigilanza e al monitoraggio della sicurezza dei prodotti medicinali per uso umano o veterinario nell'UE[23].

3.19.2. La ***figura 3.19.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EMA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 12 %.

[23] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EMA, consultare il sito internet: www.ema.europa.eu.

Figura 3.19.1 – Dati essenziali relativi all'EMA

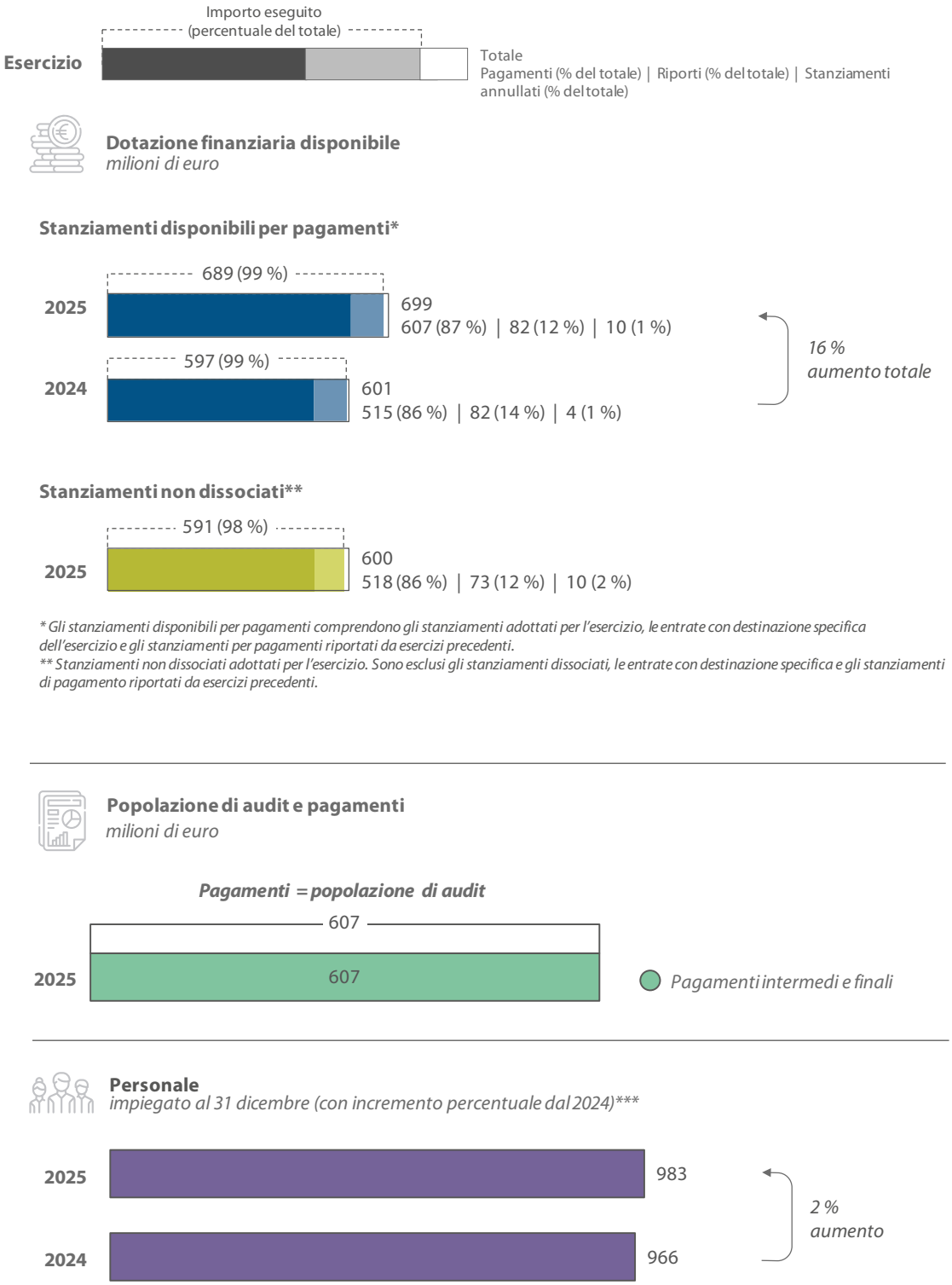

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'EMA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EMA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.19.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.19.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EMA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EMA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.19.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EMA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EMA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EMA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Paragrafo d'enfasi

3.19.6. La Corte desidera richiamare l'attenzione sulle note 3.1.3, 4.1.3, 4.3.2, 4.5.2, 4.8.1 e 4.8.2 dei conti dell'EMA, che forniscono importanti informazioni su obblighi connessi alle proprietà.

Il contratto di locazione per la precedente sede dell'EMA a Londra è in vigore fino al 2039 e non prevede una clausola risolutiva, ma i locali possono essere subaffittati o ceduti, previo consenso del proprietario. Nel luglio 2019 l'EMA ha raggiunto un accordo con il proprietario e, a decorrere dallo stesso mese, ha sublocato i locali della precedente sede a un subaffittuario, a condizioni conformi ai termini del contratto di locazione principale. Il contratto di sublocazione ha una scadenza corrispondente a quella del contratto di locazione dell'EMA, cioè nel giugno 2039. Poiché l'EMA rimane parte contraente del contratto di locazione principale, potrebbe essere chiamata a rispondere dell'intero importo a titolo degli obblighi di detto contratto (328,4 milioni di euro) e qualsiasi altro obbligo finanziario derivante dalla mancata occupazione dei locali. L'esposizione massima, compresa l'imposta comunale a carico dell'EMA nel caso in cui i locali rimangano vuoti per il resto del contratto di locazione, ammonta a 484 milioni di euro.

Nel novembre 2023 la società capogruppo del subaffittuario ha presentato istanza di fallimento per le sue filiali negli Stati Uniti e in Canada. Tale società ha avuto in seguito contatti con i proprietari, compresa l'EMA in qualità di subaffittuario, per rinegoziare i contratti di locazione.

Il 10 ottobre 2024, in linea con le discussioni svoltesi con le autorità di bilancio dell'UE e con il consenso del proprietario, l'EMA ha concordato una modifica dell'attuale sublocazione con il sublocatario mediante una riduzione del canone di locazione, mentre le commissioni per i servizi e i premi di assicurazione locativa erano ancora interamente dovuti. La modifica includeva disposizioni che, a determinate condizioni, consentivano all'EMA o al sublocatario di risolvere anticipatamente il contratto di sublocazione , ossia prima della data di scadenza prevista nel giugno 2039.

A tale riguardo, l'EMA ha predisposto un contratto oneroso, per un valore contabile di 107,9 milioni di euro il 31 dicembre 2025.

Nel 2025 l'EMA ha ricevuto dalla Commissione europea un rimborso in denaro di 13,8 milioni di euro in relazione all'edificio del Regno Unito, che è stato rilevato come reddito.

Quando l'EMA ha pubblicato i propri conti per il 2025, il sublocatario aveva adempiuto ai propri obblighi contrattuali, con pagamenti di canoni di locazione e di spese di servizio per il periodo fino al 30 giugno 2026.

La Corte rileva che l'EMA e il relativo consiglio di amministrazione hanno ripetutamente sottolineato la necessità di risolvere la questione a livello politico.

Rispetto a tali questioni il giudizio della Corte è senza modifica.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.19.7. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EMA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.19.8. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EMA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.19.9. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EMA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.19.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.19.11. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 (paragrafo 3.19.9), la Corte aveva concluso che l'aumento cumulativo del 124 % del massimale dei cinque contratti quadro a cascata, che l'EMA aveva aggiudicato per un importo totale di 12 milioni di euro, violava il regolamento finanziario dell'UE del 2018, che consentiva un aumento cumulativo del 50 %. L'EMA ha debitamente annotato tale violazione nel proprio registro delle eccezioni, sottolineando che gli aumenti del massimale erano tutti legati a sviluppi eccezionali, tra cui modifiche legislative impreviste relative al mandato di salute pubblica dell'EMA.

Nel 2025 l'EMA ha pagato 3 milioni di euro nell'ambito di tali contratti, oltre ai 21,1 milioni di euro pagati alla fine del 2024. L'insieme dei due importi ha superato l'aumento massimo consentito del massimale del contratto, fissato a 18 milioni di euro. Pertanto, nonostante le circostanze eccezionali invocate dall'EMA, la Corte ritiene irregolare l'ammontare pagato in eccedenza dall'EMA rispetto al massimale contrattuale del 2025.

3.19.12. Analogamente, nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 (paragrafo 3.19.10), la Corte aveva concluso che l'aumento cumulativo del 77 % di altri tre contratti quadro a cascata, che l'EMA aveva aggiudicato per un importo totale di 44 milioni di euro, violava il regolamento finanziario dell'UE del 2018, che consentiva un aumento cumulativo del 50 %. Anche in questo caso, l'EMA ha debitamente annotato la violazione nel proprio registro delle eccezioni, sottolineando che gli aumenti del massimale erano tutti legati a sviluppi eccezionali, tra cui modifiche legislative impreviste relative al mandato di salute pubblica dell'EMA. Nel 2025 l'EMA ha pagato 8,5 milioni di euro nell'ambito di tali contratti, oltre ai 62,3 milioni di euro pagati alla fine del 2024. L'insieme dei due importi ha superato l'aumento massimo consentito del massimale del contratto, fissato a 66 milioni di euro. Pertanto, nonostante le circostanze eccezionali invocate dall'EMA, la Corte ritiene irregolare l'ammontare pagato in eccedenza dall'EMA rispetto al massimale contrattuale del 2025.

3.19.13. Nel 2025, l'EMA ha trattato 48 703 richieste di pagamento, di cui 3 039 (6 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando l'EMA ha effettuato il 3 % dei pagamenti in ritardo.

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Risposte dell’EMA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EMA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EMA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.20. Procura europea (EPPO)

Introduzione

3.20.1. La Procura europea (EPPO), con sede a Lussemburgo, è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Attualmente vi aderiscono 24 Stati membri dell'UE[24].

3.20.2. La ***figura 3.20.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EPPO, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 9 %.

[24] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EPPO, consultare il sito internet: www.eppo.europa.eu.

Figura 3.20.1 – Dati essenziali relativi all'EPPO

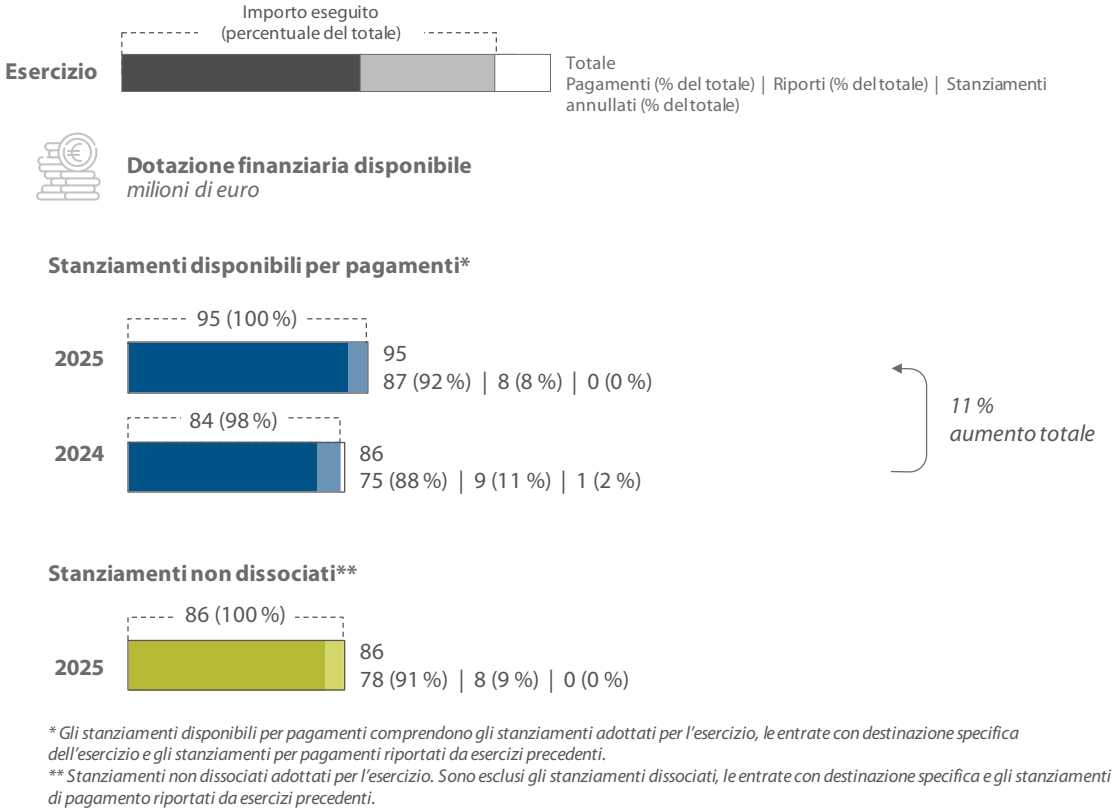

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'EPPO per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EPPO.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.20.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione della Procura europea (EPPO) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.20.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EPPO, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EPPO per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.20.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EPPO relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EPPO al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EPPO e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.20.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EPPO per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.20.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EPPO per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.20.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EPPO; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.20.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.20.10. L'EPPO ha acquistato e pagato la manutenzione hardware per un periodo di tre anni: ciò non è conforme ai termini del contratto quadro che stabilisce che la manutenzione possono essere fatturati in anticipo, ma solo dalla data di firma della lettera di vettura e compresa la data di attivazione dei servizi, fino all'ultimo giorno dello stesso anno civile. Di conseguenza, l'importo versato dall'EPPO per il periodo successivo al 31 dicembre 2025 è irregolare.

Procura europea (EPPO)

Risposte dell’EPPO

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EPPO-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EPPO-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.21. Fondazione europea per la formazione (ETF)

Introduzione

3.21.1. La Fondazione europea per la formazione (ETF), con sede a Torino, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio (poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1339/2008). L'ETF aiuta i paesi del vicinato dell'UE a riformare il rispettivo sistema di istruzione e di formazione. A tal fine, assiste la Commissione nell'attuazione di programmi di formazione professionale[25].

3.21.2. La ***figura 3.21.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ETF, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 7 %.

[25] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ETF, consultare il sito internet: www.etf.europa.eu.

Figura 3.21.1 – Dati essenziali relativi all'ETF

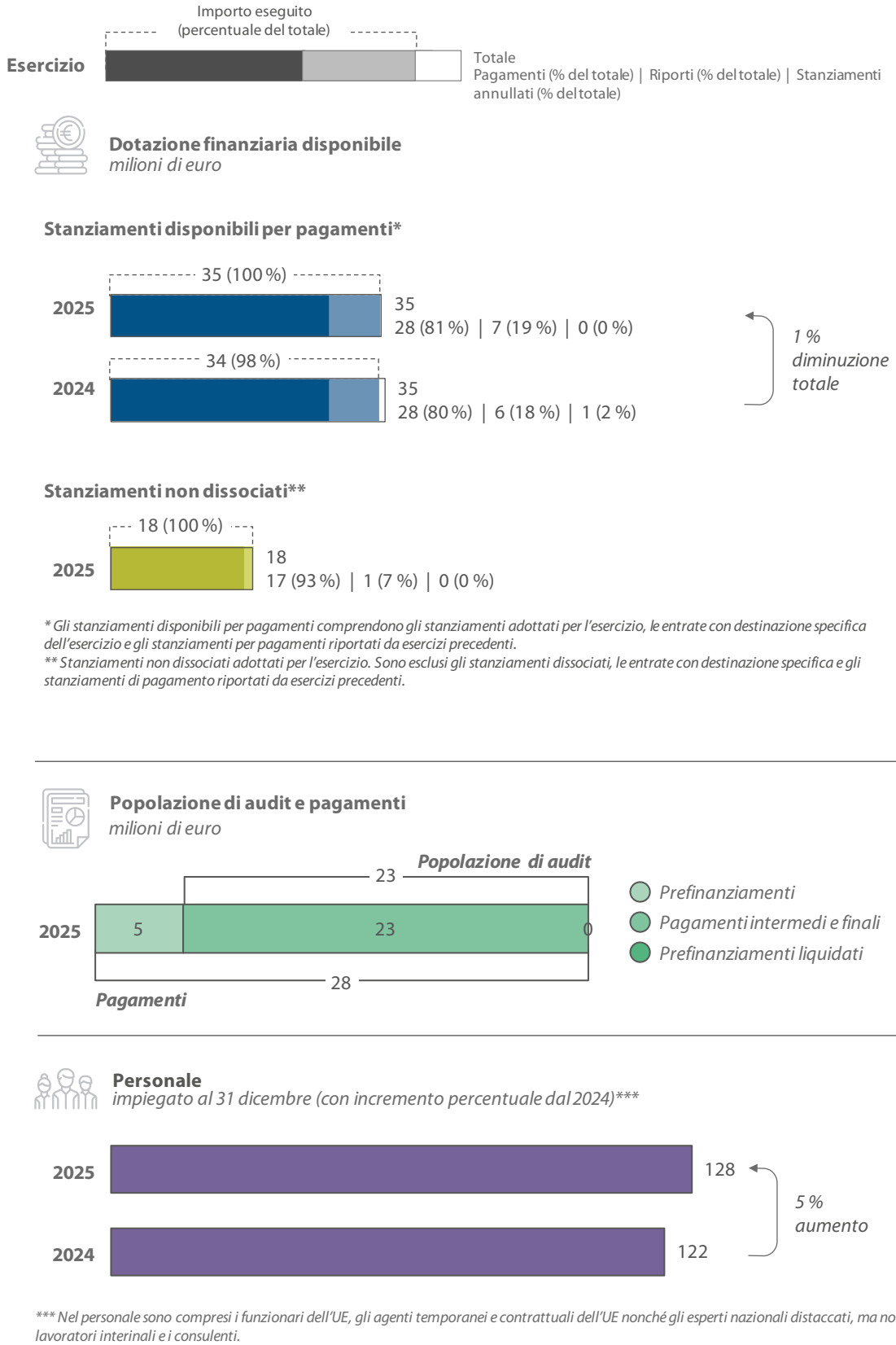

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'ETF per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ETF.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.21.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione della Fondazione europea per la formazione (ETF) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.21.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ETF, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ETF per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.21.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ETF relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ETF al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ETF e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.21.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ETF per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.21.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ETF per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.21.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ETF; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.21.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.21.10. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2022 (paragrafo 3.21.8), la Corte aveva concluso che, in un contratto quadro aggiudicato per la fornitura di servizi di supporto ai contenuti per un valore di 1 milione di euro, l'ETF si era discostata dalle specifiche tecniche aggiudicando l'appalto a un offerente che non aveva raggiunto il fatturato finanziario richiesto in uno degli esercizi di riferimento. Di conseguenza, il contratto è irregolare e ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

3.21.11. Nella stessa relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2022 (paragrafo 3.21.9), a proposito di una procedura di appalto aperta per servizi di sostegno a livello nazionale per un valore stimato di 4 milioni di euro, la Corte aveva inoltre concluso che la capacità economica e finanziaria dell'aggiudicatario non era stata dimostrata come richiesto. Di conseguenza, il contratto è irregolare e ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

3.21.12. Nell'ottobre 2024 l'ETF ha avviato una procedura aperta per la fornitura di servizi digitali, tra cui manutenzione, assistenza e sviluppo. L'ambito di applicazione della procedura è stato definito in termini generali per coprire tutte le esigenze di manutenzione e sviluppo digitali dell'ETF. Sebbene ciò significasse che un'ampia gamma di servizi poteva essere coperta dal contratto, la concorrenza tra gli offerenti si basava solo sulla somma del prezzo giornaliero per ciascuno dei singoli profili. Questo metodo non ha consentito di confrontare sufficientemente le offerte, né di valutare il valore economico reale di ciascuna offerta. Essa può pertanto comportare una disparità di trattamento tra gli operatori economici. Di conseguenza, il contratto è irregolare e ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

3.21.13. Nel 2025 l'ETF ha trattato 1 042 richieste di pagamento, di cui 69 (7 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi nel 2025 è stata simile a quella del 2024, quando l'ETF ha effettuato il 3 % dei pagamenti in ritardo.

Fondazione europea per la formazione (ETF)

Risposte dell’ETF

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ETF-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ETF-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.22. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Introduzione

3.22.1. L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), con sede a Bilbao, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/126. Tra i compiti dell'EU-OSHA rientrano la raccolta e diffusione di informazioni sulle priorità nazionali e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché il sostegno agli organi nazionali e dell'UE interessati nella formulazione e nell'attuazione della politica in tale ambito[26].

3.22.2. La ***figura 3.22.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EU-OSHA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 96 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 25 %. L'elevato livello di riporti era legato agli impegni già previsti nel programma di lavoro annuale dell'EU-OSHA nonché alla natura ciclica delle spese sostenute per la sua attuazione.

[26] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EU-OSHA, consultare il sito internet: www.osha.europa.eu.

Figura 3.22.1 – Dati essenziali relativi all'EU-OSHA

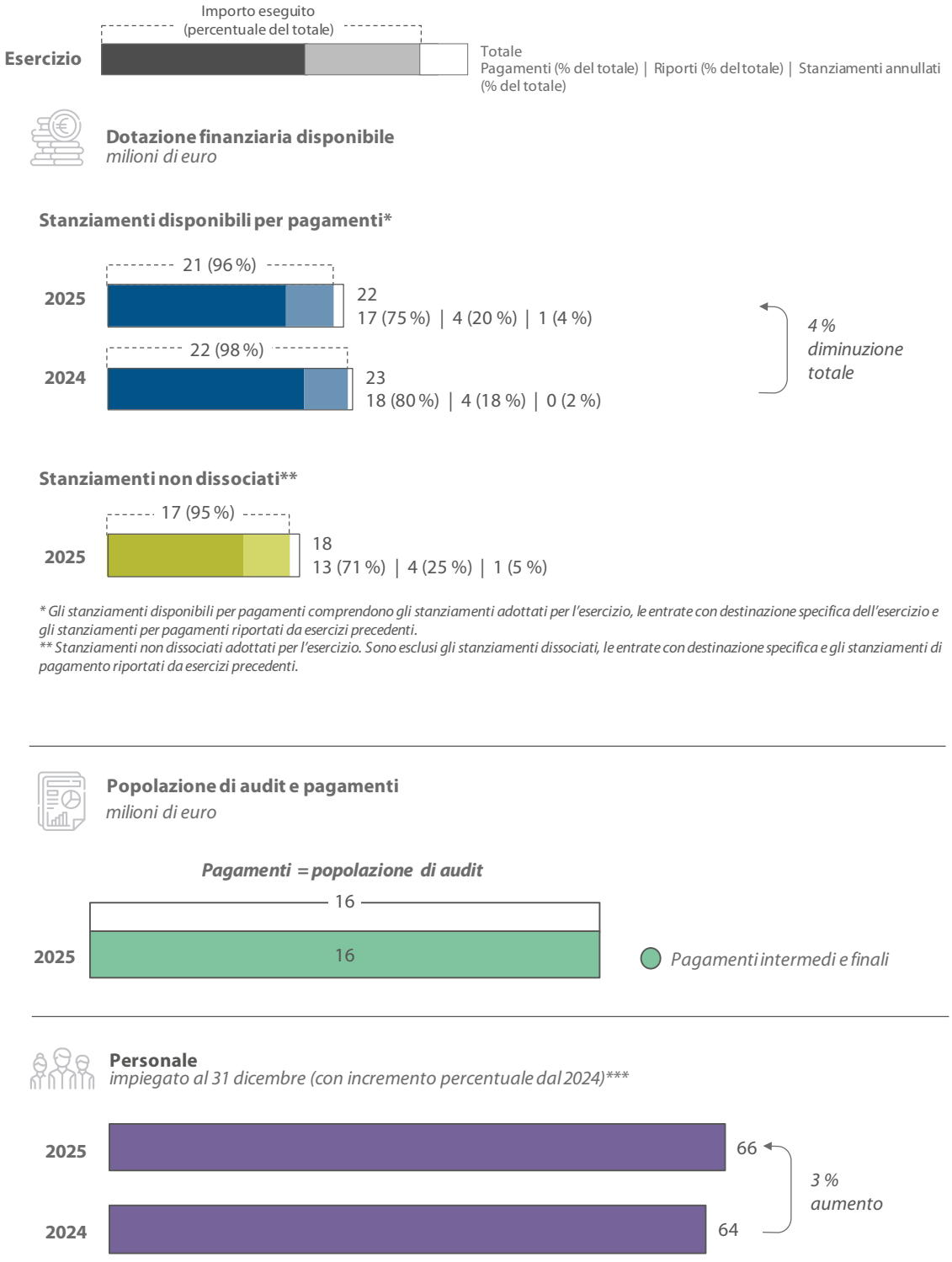

Fonte: conti annuali dell'EU-OSHA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EU-OSHA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.22.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.22.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EU-OSHA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EU-OSHA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.22.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EU-OSHA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EU-OSHA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EU-OSHA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.22.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EU-OSHA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.22.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EU-OSHA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.22.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EU-OSHA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Risposte dell'EU-OSHA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EU-OSHA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EU-OSHA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.23. Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

Introduzione

3.23.1. La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), con sede a Dublino, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/127. Eurofound ha il compito di contribuire alla concezione e alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro nell'UE sviluppando e diffondendo cognizioni in materia[27].

3.23.2. La ***figura 3.23.1*** presenta i dati sul bilancio dell'Eurofound, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 17 %. L'elevato livello di riporti di stanziamenti non dissociati è dovuto a pagamenti rinviati o tardivi per le attività operative.

[27] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'Eurofound, consultare il sito internet: www.eurofound.europa.eu.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

Figura 3.23.1 – Dati essenziali relativi a Eurofound

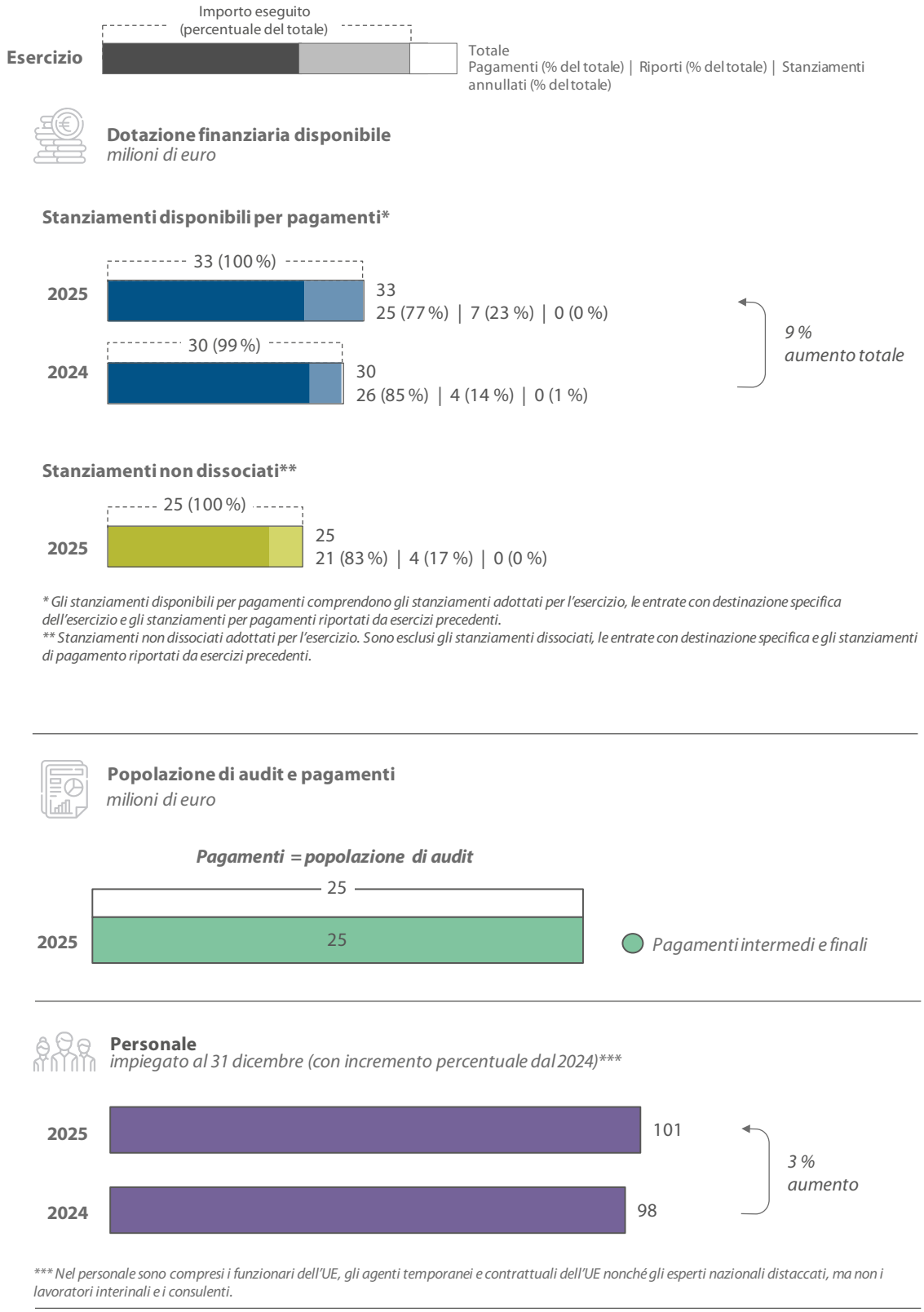

Fonte: conti annuali dell'Eurofound per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'Eurofound.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.23.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.23.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti di Eurofound, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'Eurofound per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.23.5. A giudizio della Corte, i conti dell'Eurofound relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'Eurofound al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Eurofound e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.23.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'Eurofound per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.23.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'Eurofound per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.23.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'Eurofound; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

Risposte dell’Eurofound

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/Eurofound-Replies-SAR-AGENCIES-2025/Eurofound-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.24. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Introduzione

3.24.1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), con sede a L'Aia, è stata istituita dal regolamento (UE) 2018/1727. L'Agenzia succede ad un organismo, anch'esso denominato Eurojust, che era stato istituito nel 2002. Eurojust ha il compito di sostenere la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata migliorando il coordinamento delle indagini e delle azioni penali transfrontaliere. Eurojust ha inoltre il compito di raccogliere, preservare e condividere prove relative a crimini di guerra[28].

3.24.2. La ***figura 3.24.1*** presenta i dati sul bilancio di Eurojust, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato dell'11 %.

[28] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività di Eurojust, consultare il sito internet: www.eurojust.europa.eu.

Figura 3.24.1 – Dati essenziali relativi a Eurojust

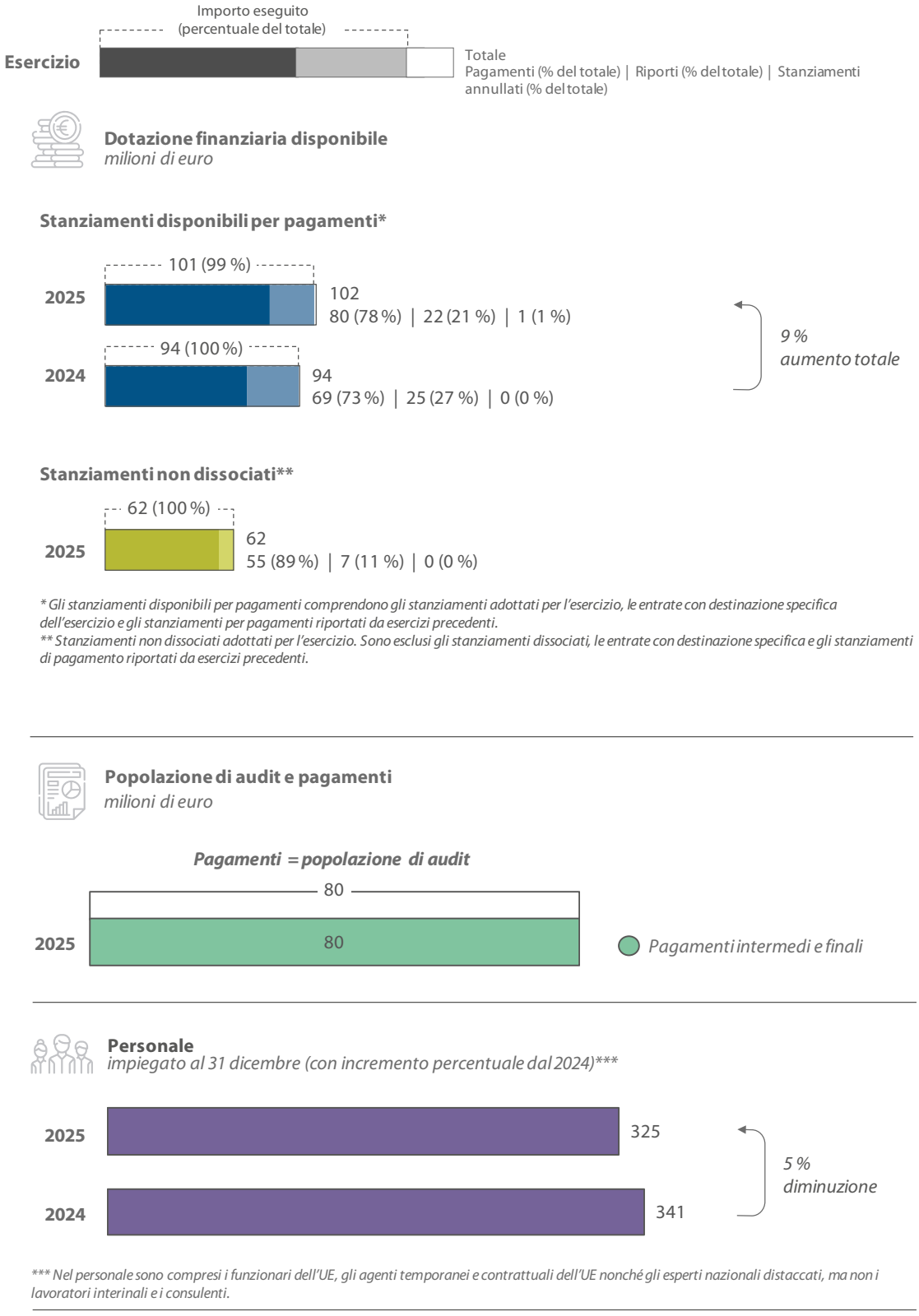

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali di Eurojust per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti da Eurojust.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.24.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.24.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti di Eurojust, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.24.5. A giudizio della Corte, i conti di Eurojust relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria di Eurojust al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario di Eurojust e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.24.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti di Eurojust per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.24.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti di Eurojust per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.24.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti di Eurojust; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.24.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.24.10. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2020 (paragrafo 3.27.9), la Corte aveva concluso che il ricorso a un contratto quadro per il leasing di veicoli con un unico operatore economico "non era adatto alla natura dei servizi richiesti". Ciò ha comportato pagamenti irregolari nel 2025.

3.24.11. Nel 2025 Eurojust ha aggiudicato un contratto quadro per servizi di interpretazione per un importo di 15,8 milioni di euro. Il capitolato d'oneri includeva un criterio di selezione che imponeva agli interpreti di essere in possesso di un nulla osta di sicurezza. Sebbene l'offerente selezionato abbia dichiarato la conformità a tale criterio nella sua offerta, Eurojust non aveva verificato in modo indipendente che tale requisito fosse soddisfatto e una quota significativa dei servizi è stata fornita da interpreti per i quali non era stato possibile confermare il nulla osta di sicurezza richiesto. Ciò ha comportato pagamenti irregolari nel 2025.

3.24.12. Inoltre, nell'ambito del precedente contratto quadro per servizi di interpretazione, Eurojust, anziché appaltare tali servizi a un altro fornitore, si era avvalsa dei servizi del contraente i cui interpreti parimenti non disponevano, per la maggior parte, del nulla osta di sicurezza richiesto. Anche questo precedente contratto ha dato luogo a pagamenti irregolari nel 2025.

3.24.13. Nel 2025 Eurojust ha trattato 2 805 richieste di pagamento, di cui 425 (15 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata inferiore a quella del 2024, quando Eurojust aveva effettuato in ritardo il 28 % dei pagamenti.

Raccomandazioni

3.24.14. Sulla base delle constatazioni rilevate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione Eurojust-2025-1 – Rafforzare i controlli sulle procedure di appalto

Eurojust dovrebbe rafforzare i controlli ex ante ed ex post sulle procedure di appalto e riferire in merito ai risultati di tali controlli nella relazione annuale di attività.

Termine di attuazione: fine 2027.

Raccomandazione Eurojust-2025-2 – Rafforzare i controlli sull'esecuzione dei contratti

Eurojust dovrebbe rafforzare i controlli ex ante ed ex post sull'esecuzione dei contratti e riferire in merito ai risultati di tali controlli nella relazione annuale di attività.

Termine di attuazione: fine 2027.

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Risposte di Eurojust

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/Eurojust-Replies-SAR-AGENCIES-2025/Eurojust-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.25. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Introduzione

3.25.1. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con sede a Vienna, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio. La FRA mette a disposizione la sua competenza e fornisce assistenza alle autorità dell'UE e degli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'UE in materia di diritti fondamentali[29].

3.25.2. La ***figura 3.25.1*** presenta i dati sul bilancio della FRA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 97 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 15 %.

[29] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività della FRA, consultare il sito internet: www.fra.europa.eu.

Figura 3.25.1 – Dati essenziali relativi alla FRA

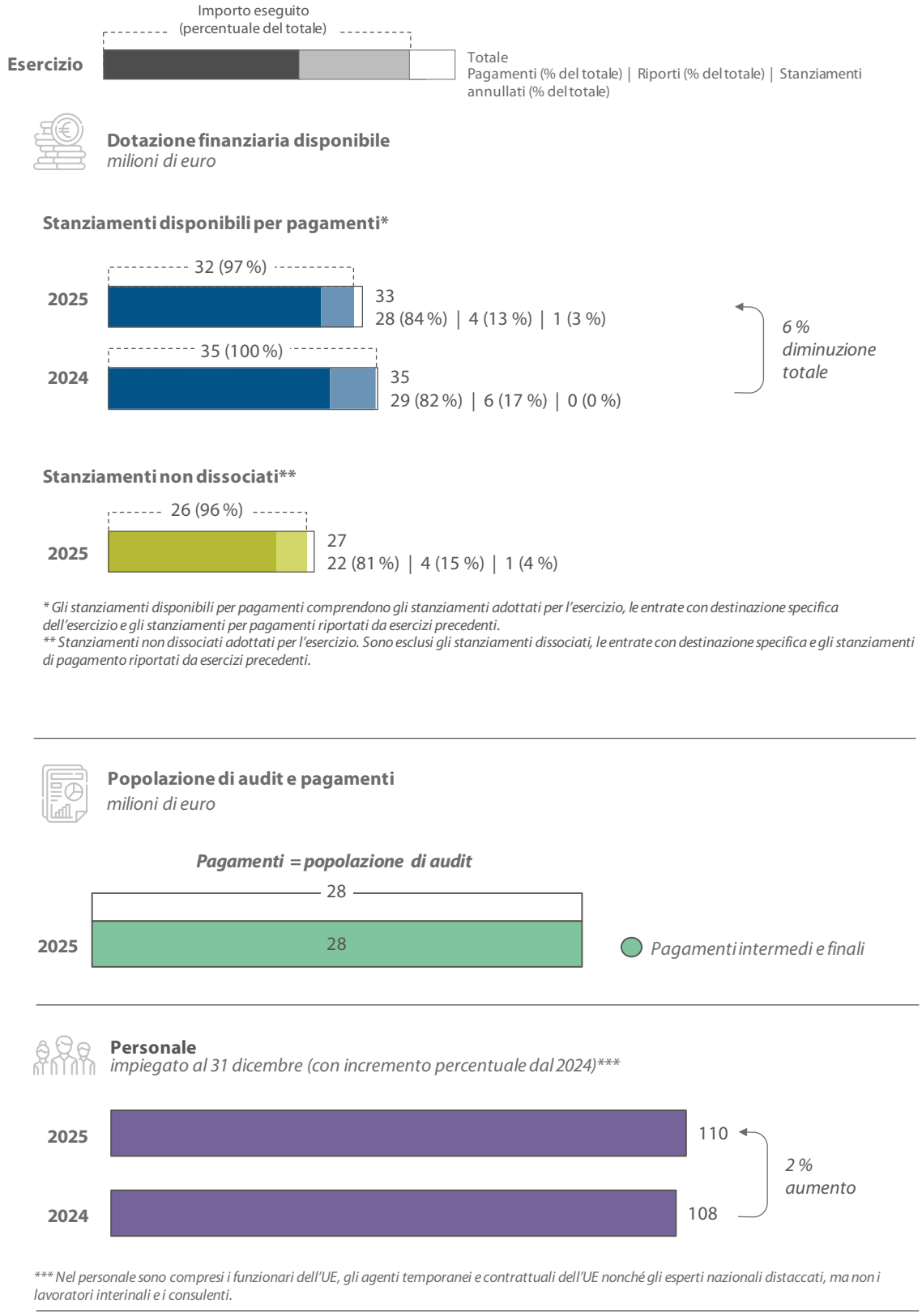

Fonte: conti annuali della FRA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dalla FRA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.25.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.25.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti della FRA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio della FRA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.25.5. A giudizio della Corte, i conti della FRA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della FRA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario della FRA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.25.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti della FRA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.25.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti della FRA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.25.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti della FRA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.25.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.25.10. Nel 2025, la FRA ha trattato 1 618 richieste di pagamento, di cui 89 (6 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata inferiore a quella del 2024, quando la FRA ha effettuato il 14 % dei pagamenti in ritardo.

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Risposte della FRA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/FRA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/FRA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf



Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 3 (“Risorse naturali e ambiente”) del QFP

3.26. Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Introduzione

3.26.1. L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), con sede a Copenaghen, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 401/2009. In collaborazione con una rete partner, spetta all'AEA fornire alla Commissione, al Parlamento europeo, agli Stati membri e, più in generale, al pubblico informazioni attendibili sullo stato dell'ambiente europeo, sui cambiamenti climatici e su questioni di sostenibilità[30].

3.26.2. La ***figura 3.26.1*** presenta i dati sul bilancio dell'AEA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 13 %.

[30] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'AEA, consultare il sito internet: www.eea.europa.eu.

Figura 3.26.1 – Dati essenziali relativi all'AEA

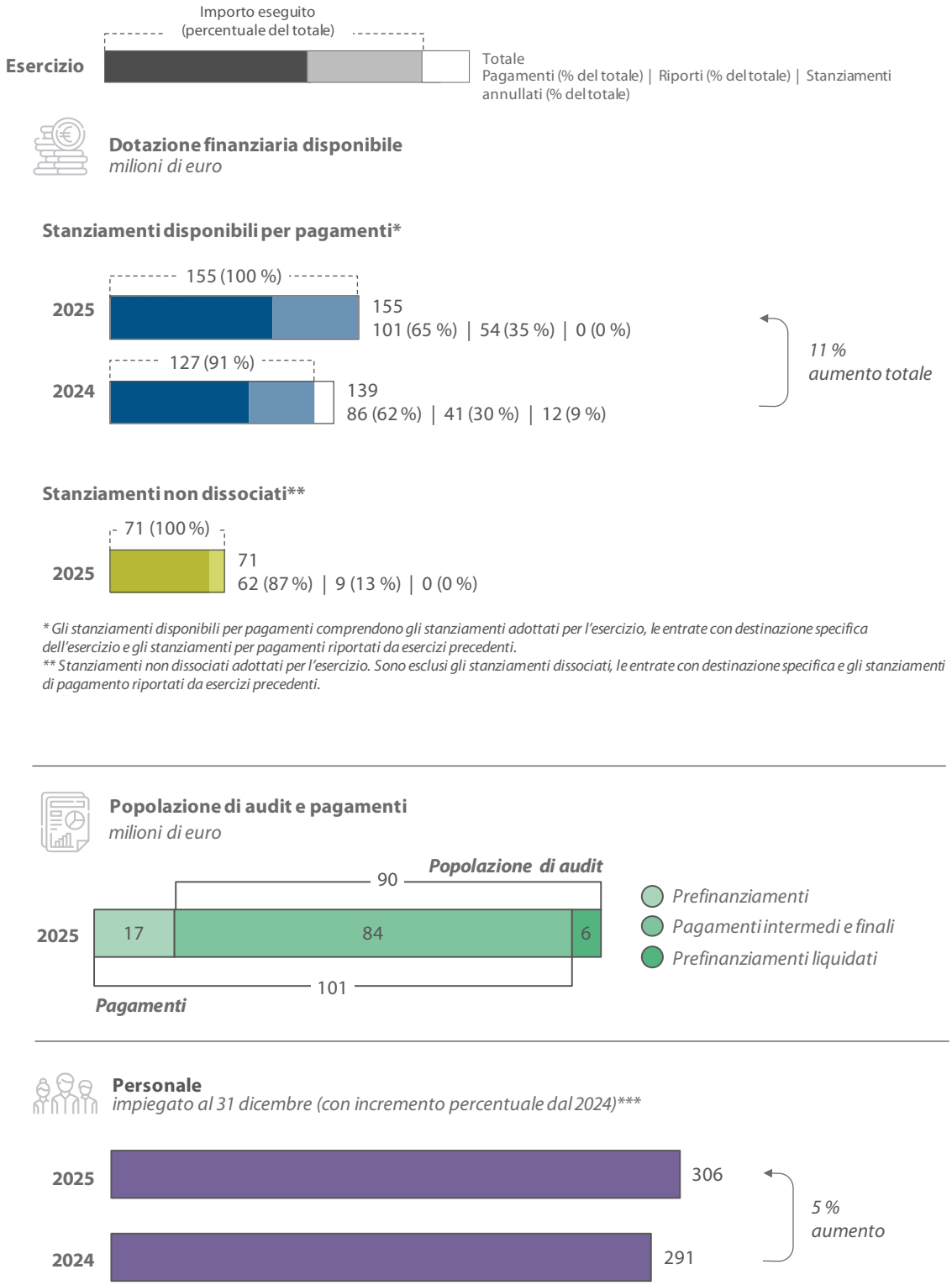

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'AEA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'AEA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.26.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia europea per i medicinali (AEA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.26.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'AEA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'AEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.26.5. A giudizio della Corte, i conti dell'AEA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'AEA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'AEA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.26.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'AEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.26.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'AEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.26.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'AEA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.26.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.26.10. Nell'agosto 2022, nell'ambito di una procedura di appalto per servizi di ristorazione, l'AEA ha modificato i criteri di aggiudicazione dopo la presentazione delle offerte, il che non era conforme agli articoli 151 e 169 del regolamento finanziario dell'UE del 2018. Inoltre, l'AEA ha modificato il contratto e aumentato del 34 % il prezzo dei pranzi del personale 7 mesi dopo la firma del contratto. L'aumento è stato effettuato senza una richiesta formale del contraente e ha violato i termini del contratto, che non consentivano variazioni di prezzo nel primo anno del contratto. L'emendamento ha violato l'articolo 172, paragrafo 2, del

regolamento finanziario dell'UE del 2018, in quanto ha modificato i requisiti della procedura di appalto iniziale. Di conseguenza, il contratto è irregolare e ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

3.26.11. Nel marzo 2024, nell'ambito di un contratto per consulenti, l'AEA ha acquisito i servizi di un "consulente intra-muros". Il contratto consentiva di fornire i servizi solo nei locali dell'AEA ("intra-muros") o nei locali del contraente ("extra-muros"). Il contratto non conteneva disposizioni in materia di telelavoro, tuttavia, la Corte ha rilevato che il consulente era stato autorizzato a telelavorare, anche da altri paesi. Inoltre, il consulente ha lavorato ed è stato retribuito per i giorni di telelavoro quando l'AEA era chiusa senza aver ricevuto la previa approvazione dell'AEA. La Corte ritiene che i pagamenti effettuati per i giorni di telelavoro del consulente e per i giorni lavorativi non approvati in cui l'AEA era chiusa siano irregolari.

3.26.12. Nel 2025 l'AEA ha versato indennità di trasporto a un membro del personale. Tale pagamento è stato effettuato senza una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, nella fattispecie il consiglio di amministrazione dell'AEA. Tale pagamento è irregolare, in quanto viola l'articolo 11 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari dell'UE.

3.26.13. L'AEA non disponeva di un sistema per registrare adeguatamente tutte le modifiche apportate ai contratti e i problemi di non conformità individuati non erano stati sistematicamente registrati nel registro di non conformità dell'AEA dagli ordinatori delegati o da qualsiasi altro membro del personale finanziario o operativo. Si tratta di una grave carenza nel sistema di controllo interno dell'AEA, previsto dagli articoli 30 e 45 del suo regolamento finanziario.

3.26.14. Nel 2025 l'AEA ha trattato 1 839 richieste di pagamento, di cui 223 (12 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata inferiore a quella del 2024, quando l'AEA ha effettuato il 18 % dei pagamenti in ritardo.

Raccomandazioni

3.26.15. Sulla base delle constatazioni rilevate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione AEA-2025-1 – Rafforzare i controlli sull’esecuzione dei contratti

L’AEA dovrebbe rafforzare i controlli ex ante ed ex post sull’esecuzione dei contratti e riferire in merito ai risultati di tali controlli nella relazione annuale di attività.

Termine di attuazione: fine 2027.

Agenzia europea dell’ambiente (AEA)

Risposte dell’AEA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.27. Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Introduzione

3.27.1. L'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), con sede a Vigo, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005, poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/473. Il compito principale dell'EFCA è coordinare le attività di controllo, ispezione e sorveglianza degli Stati membri concernenti la pesca per far sì che le norme della politica comune della pesca siano applicate in maniera efficace e uniforme[31].

3.27.2. La ***figura 3.27.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EFCA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 15 %.

[31] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EFCA, consultare il sito internet: www.efca.europa.eu.

Figura 3.27.1 – Dati essenziali relativi all'EFCA

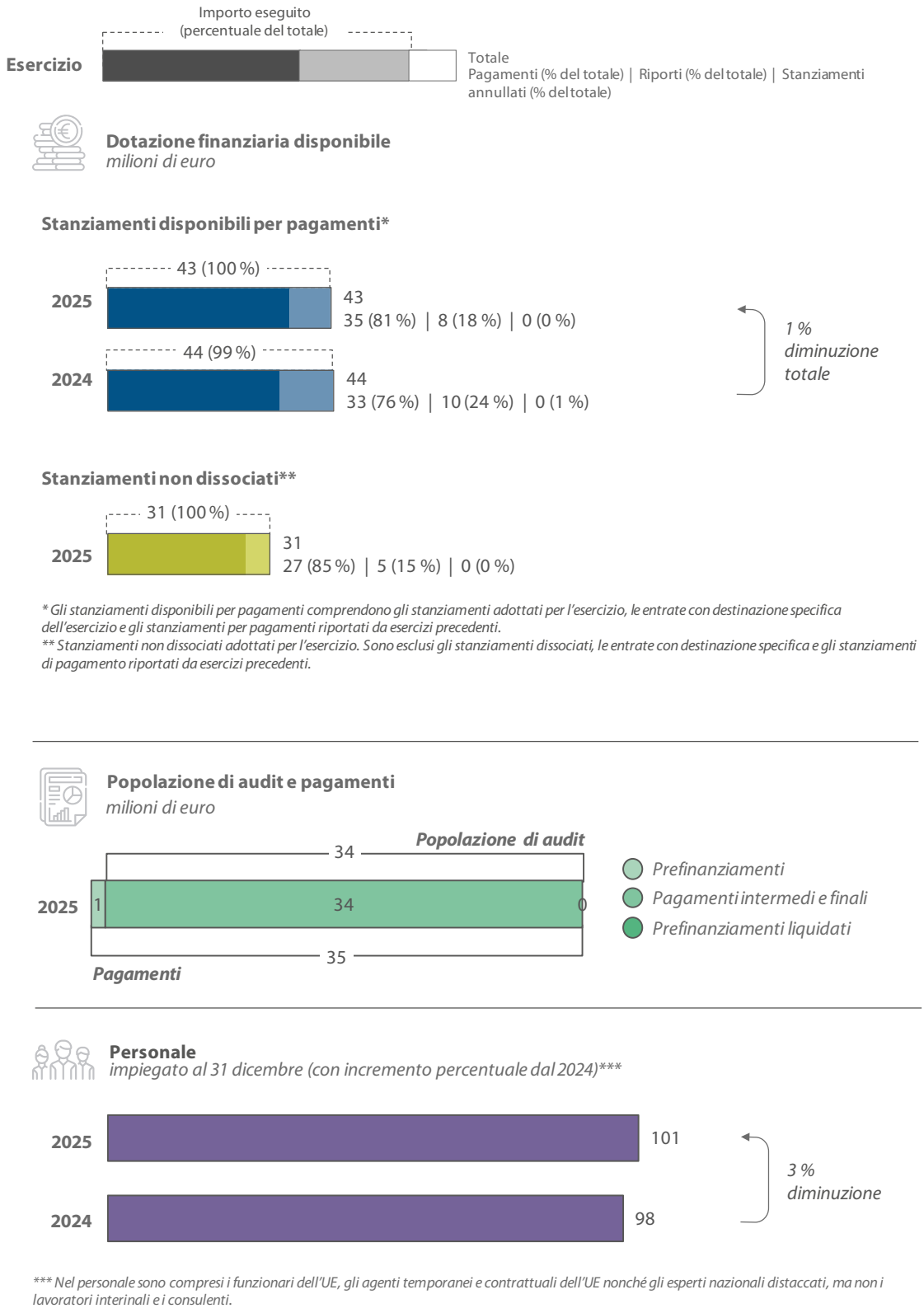

Fonte: conti annuali dell'EFCA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EFCA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.27.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e l'***allegato II***.

3.27.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EFCA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EFCA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.27.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EFCA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EFCA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EFCA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.27.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EFCA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.27.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti della EFCA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.27.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti della EFCA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.27.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.27.10. Nel dicembre 2024, l'EFCA ha avviato una procedura d'appalto aperta per la fornitura di servizi legali. La capacità finanziaria richiesta all'EFCA dagli offerenti (fatturato annuo) è stata fissata a 3,5 volte il valore annuo stimato dell'appalto. Il livello massimo di tale requisito consentito a norma dell'allegato I, punto 19.1, del regolamento finanziario dell'UE è pari al doppio del valore annuo stimato dell'appalto. Tale livello massimo può essere superato in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, a condizione che l'amministrazione aggiudicatrice ne dia spiegazione nei documenti di gara, procedura che l'EFCA non ha seguito.

Per questo contratto è stata presentata una sola offerta valida. Requisiti eccessivi in materia di capacità finanziaria possono aver dissuaso i potenziali offerenti dalla partecipazione a una procedura di gara.

Di conseguenza, il contratto è irregolare e ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Risposte dell’EFCA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EFCA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EFCA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 4 (“Migrazione e gestione delle frontiere”) del QFP

3.28. Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)

Introduzione

3.28.1. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), con sede a La Valletta, è stata istituita dal regolamento (UE) 2021/2303. L'EUAA è subentrata, sostituendolo, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che era stato istituito nel 2010. Attua i piani operativi firmati con 13 Stati membri e mira ad armonizzare le pratiche in materia di asilo in tutta l'UE, in linea con il diritto dell'UE. Il compito principale dell'EUAA è assistere gli Stati membri nell'applicazione del pacchetto di norme UE disciplinanti l'asilo, la protezione internazionale e le condizioni di accoglienza, noto come sistema europeo comune di asilo[32].

3.28.2. La ***figura 3.28.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EUAA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 97 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 6 %.

[32] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EUAA, consultare il sito internet: www.euaa.europa.eu.

Figura 3.28.1 – Dati essenziali relativi all'EUAA

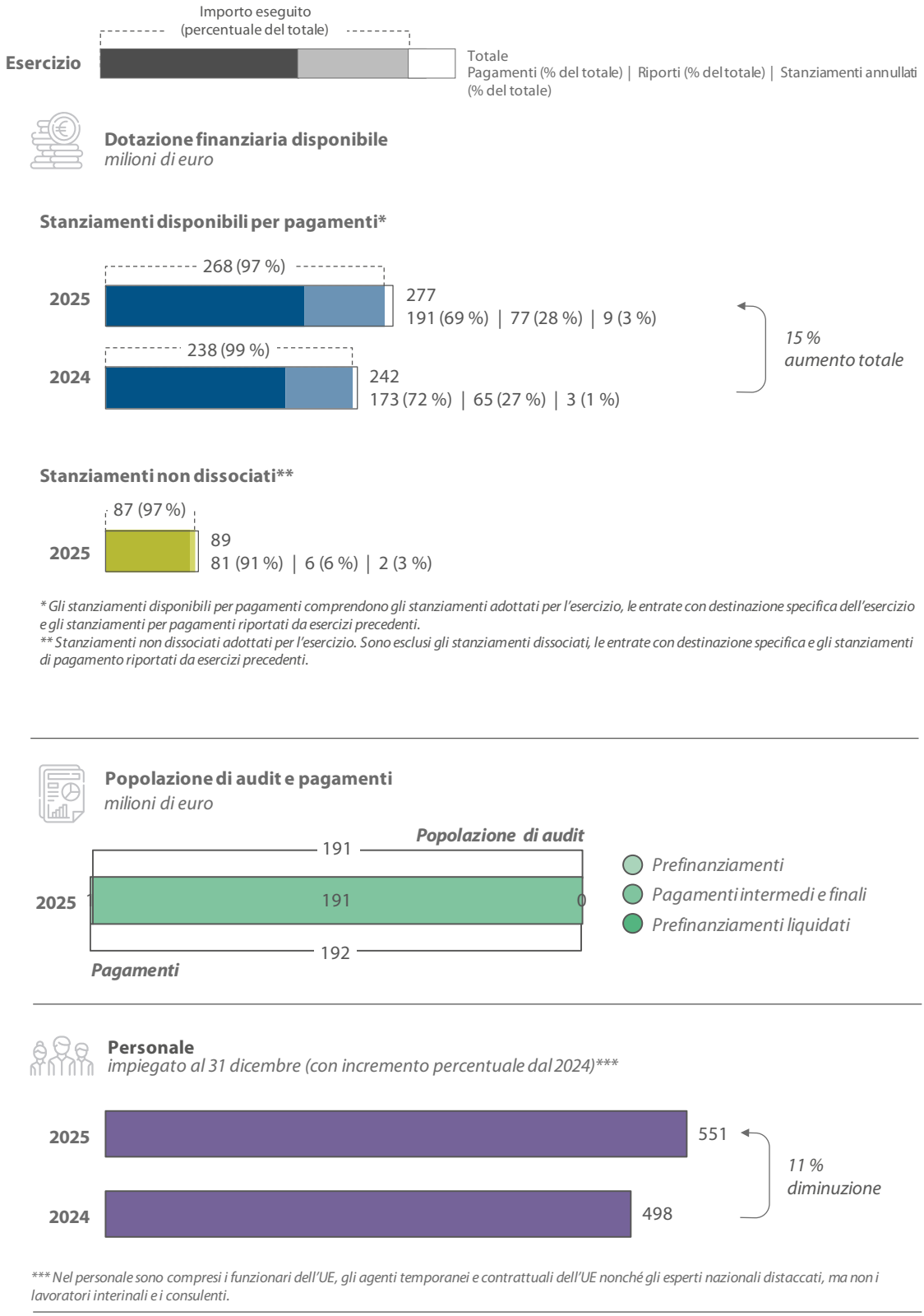

Fonte: conti annuali dell'EUAA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EUAA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.28.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo(EUAA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e l'***allegato II***.

3.28.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EUAA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EUAA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.28.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EUAA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EUAA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EUAA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.28.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EUAA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.28.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EUAA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.28.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EUAA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA)

Risposte dell’EUAA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EUAA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EUAA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.29. Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Introduzione

3.29.1. L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), con sede a Tallinn, Strasburgo e Sankt Johann im Pongau, è stata istituita dal regolamento (UE) 2018/1726. È subentrata, sostituendola, all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, istituita nel 2011. Il mandato dell'eu-LISA riguarda lo sviluppo e la gestione operativa del sistema di ingressi/uscite dei cittadini di paesi non-UE e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. Il compito principale dell'eu-LISA è assicurare i compiti relativi alla gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, del sistema d'informazione visti e del sistema europeo per il confronto delle impronte digitali[33].

3.29.2. La ***figura 3.29.1*** presenta i dati sul bilancio dell'eu-LISA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. L'aumento del bilancio 2025 è dovuto all'adeguamento delle tempistiche dei progetti e all'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 9 %.

[33] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'eu-LISA, consultare il sito Internet: www.eulisa.europa.eu.

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Figura 3.29.1 – Dati essenziali relativi all'eu-LISA

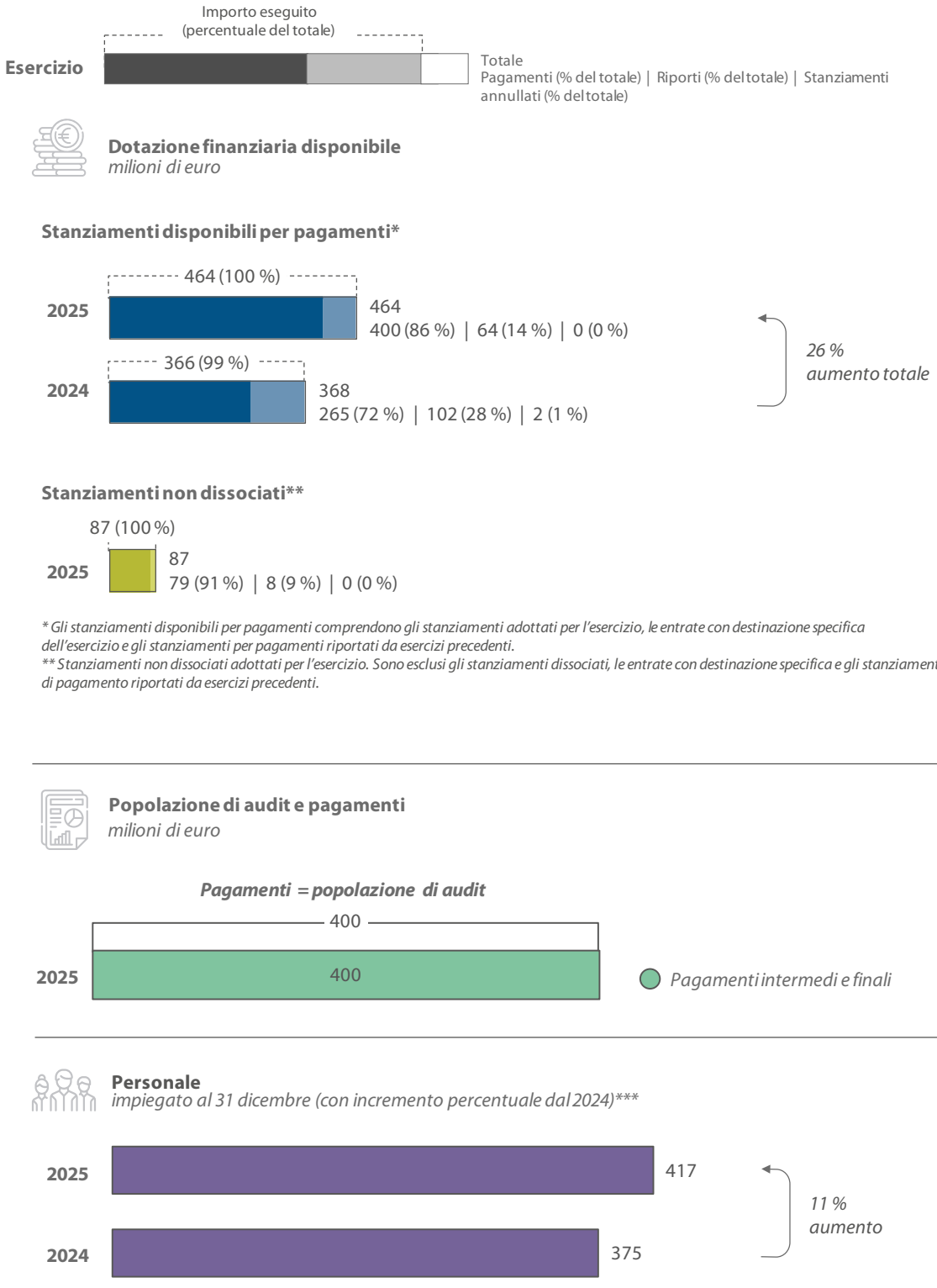

Fonte: conti annuali dell'eu-LISA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'eu-LISA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.29.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e l'***allegato II***.

3.29.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'eu-LISA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'eu-LISA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.29.5. A giudizio della Corte, i conti dell'eu-LISA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'eu-LISA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'eu-LISA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Paragrafo d'enfasi

3.29.6. La Corte richiama l'attenzione sulla nota 2.2.5.5 dei conti annuali per il 2025 relativa all'azione legale avviata da eu-LISA nei confronti del consorzio cui era stato aggiudicato il contratto per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.29.7. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'eu-LISA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.29.8. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'eu-LISA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.29.9. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'eu-LISA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.29.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.29.11. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2022 (paragrafo 3.29.10), la Corte aveva concluso che una modifica volta ad aumentare il valore di un contratto specifico non era consentita, in quanto il contratto era a prezzo fisso. Di conseguenza, il contratto era irregolare, il che ha comportato pagamenti irregolari nel 2025.

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

3.29.12. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 (paragrafo 3.29.9), la Corte aveva concluso che le carenze nella procedura di appalto per la consegna di opere elettriche e civili per le infrastrutture tecniche a Strasburgo ne avevano inficiato l'esito e che il contratto firmato con l'aggiudicatario era irregolare. Essendo il contratto irregolare, ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

3.29.13. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 (paragrafo 3.29.8), la Corte aveva concluso che la procedura negoziata per l'affitto di locali temporanei da parte di eu-LISA constava di diverse carenze che ne avevano inficiato la regolarità. Di conseguenza, il contratto era irregolare, il che ha comportato pagamenti irregolari nel 2025.

3.29.14. Nel 2024 eu-LISA ha eseguito il 100 % degli stanziamenti di pagamento autorizzati per quell'anno. Pertanto, diverse fatture dovute nel 2024, per un importo di 15 milioni di euro di spese operative, non hanno potuto essere pagate in tempo perché eu-LISA aveva utilizzato tutti i propri stanziamenti di pagamento per quell'anno. Tali pagamenti sono stati effettuati all'inizio di gennaio 2025, utilizzando stanziamenti di pagamento del 2025. Ciò illustra un problema relativo alla programmazione di bilancio degli stanziamenti di pagamento per le spese operative.

3.29.15. Nel 2025, eu-LISA ha trattato 4 336 richieste di pagamento, di cui 468 (11 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando l'eu-LISA ha effettuato il 2 % dei pagamenti in ritardo.

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Risposte dell'eu-LISA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/eu-LISA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/eu-LISA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.30. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Introduzione

3.30.1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), con sede a Varsavia, è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/1624, poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/1896. Frontex è subentrata, sostituendola, all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita nel 2004. Frontex, da un lato, e le autorità degli Stati membri responsabili delle operazioni di gestione delle frontiere e di rimpatrio, dall'altro, costituiscono insieme la guardia di frontiera e costiera europea, responsabile della gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE[34].

3.30.2. La ***figura 3.30.1*** presenta i dati sul bilancio di Frontex, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 98 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 43 %. L'elevato livello di riporti è dovuto principalmente al ciclo operativo di Frontex, in particolare all'esecuzione di sovvenzioni e di determinati contratti che si estendono oltre la fine dell'anno civile.

[34] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività di Frontex, consultare il sito internet: www.frontex.europa.eu.

Figura 3.30.1 – Dati essenziali relativi a Frontex

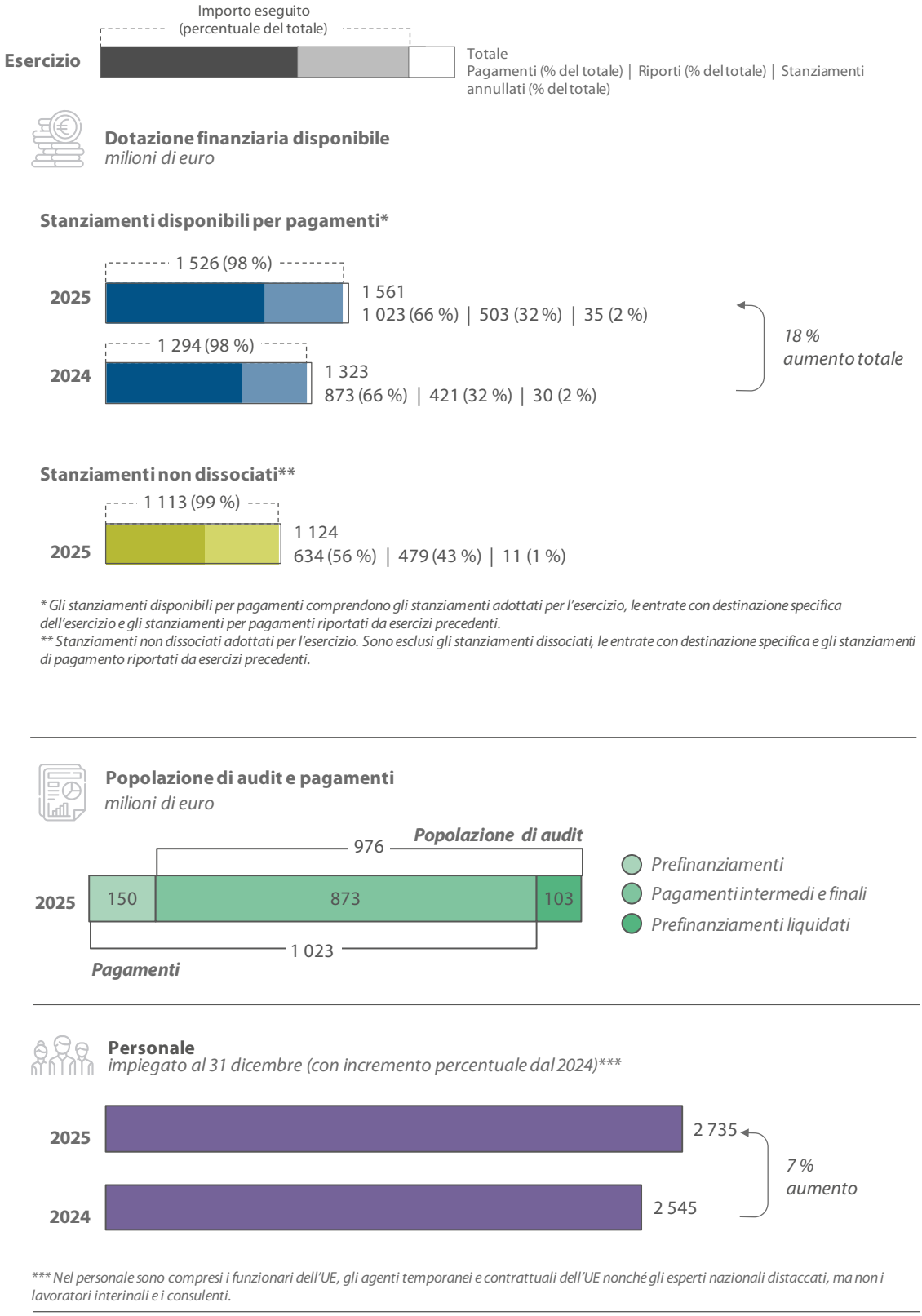

Fonte: conti annuali di Frontex per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti da Frontex.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.30.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.30.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti di Frontex, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio di Frontex per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.30.5. A giudizio della Corte, i conti di Frontex relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria di Frontex al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario di Frontex e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.30.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti di Frontex per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.30.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti di Frontex per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.30.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti di Frontex; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.30.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.30.10. Frontex ha ripetutamente modificato due contratti quadro per i servizi TIC prorogandone la durata di diversi mesi e aumentandone i massimali di circa il 150 % oltre il loro valore iniziale. Frontex ha giustificato le modifiche iniziali di tali contratti con le disposizioni di cui al punto 11.1, lettera e), e al punto 11.4 dell'allegato I del regolamento finanziario dell'UE. Tali disposizioni consentono una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per servizi simili a quelli già appaltati. Tuttavia, per analogia con l'articolo 175, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario dell'UE, tali modifiche

non devono superare il 50 % del valore iniziale del contratto. Pertanto, tutti i pagamenti effettuati da Frontex nel 2025 che superano tale limite sono irregolari.

La Corte osserva che Frontex ha debitamente registrato tali situazioni nel registro delle eccezioni.

Inoltre, la Corte osserva che, sebbene in entrambi i casi Frontex avesse segnalato la possibilità di utilizzare tale procedura negoziata nella documentazione di gara, non aveva indicato la portata degli eventuali nuovi servizi che potevano essere appaltati in aggiunta. È stato così disatteso il punto 11.4 dell'allegato I del regolamento finanziario dell'UE.

3.30.11. Frontex ha emesso un ordine specifico per i servizi di cibersicurezza che comprendeva elementi non riconciliati con il listino prezzi di cui al contratto quadro interistituzionale sottostante. Ciò ha comportato pagamenti irregolari nel 2025.

3.30.12. Pur avendo ricevuto diverse raccomandazioni dell'OLAF riguardanti carenze significative nell'attuazione di un precedente contratto, Frontex non ha adottato misure tempestive per registrare il contraente nel sistema di individuazione precoce e di esclusione. Ciò ha rappresentato una violazione degli articoli 136, 137 e 143 del regolamento finanziario dell'UE.

Altre osservazioni

3.30.13. Sebbene Frontex abbia proseguito gli sforzi di assunzione e aumentato il numero di membri del personale in servizio nel corso del 2025, il tasso di occupazione dei posti presso l'Agenzia è sceso al 79 % alla fine dell'anno, a seguito di un aumento del numero di posti autorizzati del 16 % rispetto al 2024. La Corte ha inizialmente riferito in merito a tale questione nella relazione annuale specifica del 2016 su Frontex, indicando un persistente divario tra il numero di posti autorizzati e il numero di membri del personale in servizio.

Raccomandazioni

3.30.14. Sulla base delle constatazioni rilevate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione Frontex-2025-1 – Rafforzare la pianificazione degli appalti

Frontex dovrebbe rafforzare la pianificazione degli appalti per garantire che i contratti quadro siano aggiudicati a intervalli regolari non superiori a quattro anni, a meno che una durata del contratto più lunga non sia debitamente giustificata.

Termine di attuazione: fine 2027.

Raccomandazione Frontex-2025-2 – Rafforzare i controlli sull'esecuzione dei contratti

Frontex dovrebbe rafforzare i controlli ex ante ed ex post sull'esecuzione dei contratti e riferire in merito ai risultati di tali controlli nella relazione annuale di attività.

Termine di attuazione: fine 2027.

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Risposte di Frontex

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/Frontex-Replies-SAR-AGENCIES-2025/Frontex-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf



Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 5 (“Sicurezza e difesa”) del QFP

3.31. Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

Introduzione

3.31.1. L'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), con sede a Budapest, è stata istituita dal regolamento (UE) 2015/2219. CEPOL è subentrata, sostituendola, all'Accademia europea di polizia, istituita nel 2005. Il compito di CEPOL consiste nel riunire gli istituti di formazione delle autorità di contrasto nazionali degli Stati membri per dispensare sessioni di formazione, basate su norme comuni, destinate agli alti funzionari e ufficiali di polizia[35].

3.31.2. La ***figura 3.31.1*** presenta i dati sul bilancio di CEPOL, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 14 %.

[35] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività di CEPOL, consultare il sito internet: www.cepol.europa.eu.

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

Figura 3.31.1 – Dati essenziali relativi a CEPOL

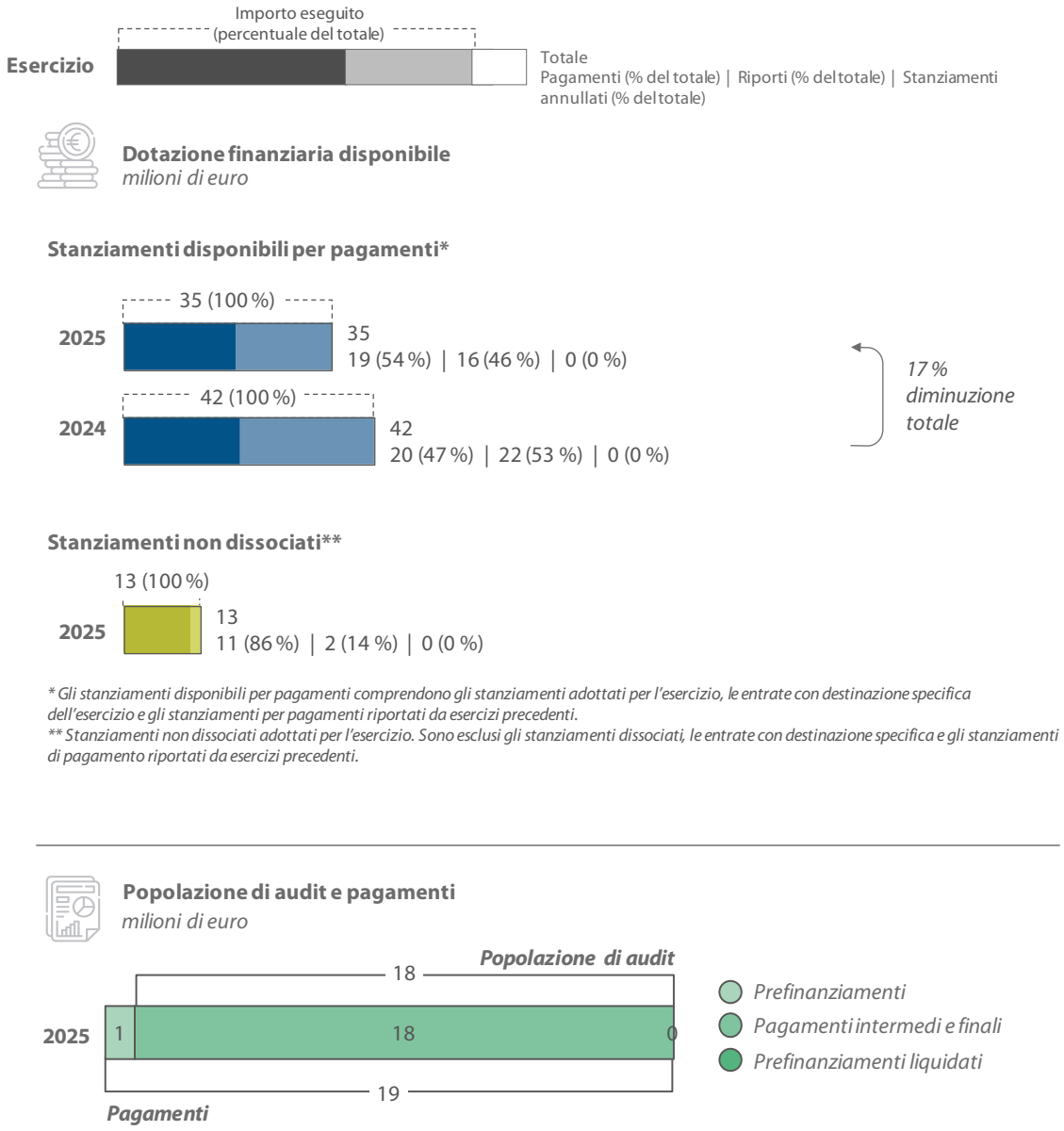

Fonte: conti annuali di CEPOL per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti da CEPOL.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.31.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.31.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti di CEPOL, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio di CEPOL per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.31.5. A giudizio della Corte, i conti di CEPOL relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria di CEPOL al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario di CEPOL e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.31.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti di CEPOL per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.31.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti di CEPOL per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.31.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti di CEPOL; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

Risposte di CEPOL

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/CEPOL-Replies-SAR-AGENCIES-2025/CEPOL-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.32. Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA)

Introduzione

3.32.1. L'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), con sede a Lisbona, è stata istituita dal regolamento (UE) 2023/1322. Ha sostituito l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), istituito inizialmente nel 1993. Il suo obiettivo principale è duplice. In primo luogo, fornire all'UE e agli Stati membri informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili, un allarme rapido e una valutazione dei rischi relativi al consumo di stupefacenti e ad altre questioni connesse agli stupefacenti a livello dell'UE. In secondo luogo, raccomandare azioni adeguate e concrete basate su dati di fatto su come affrontare le sfide relative agli stupefacenti, al loro consumo e ad altre questioni connesse agli stupefacenti[36].

3.32.2. La ***figura 3.32.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EUDA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. L'aumento del bilancio 2025 è riconducibile al nuovo mandato dell'EUDA applicabile dal luglio 2024. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato dell'87 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 15 %. Il basso tasso di esecuzione è dovuto principalmente a spese per il personale inferiori al previsto e a ritardi significativi nell'attuazione delle procedure di appalto programmate, integrati dall'annullamento di stanziamenti dal 2024 che sono stati oggetto di una precedente decisione di riporto.

[36] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EUDA, consultare il sito internet: www.euda.europa.eu.

Figura 3.32.1 – Dati essenziali relativi all'EUDA

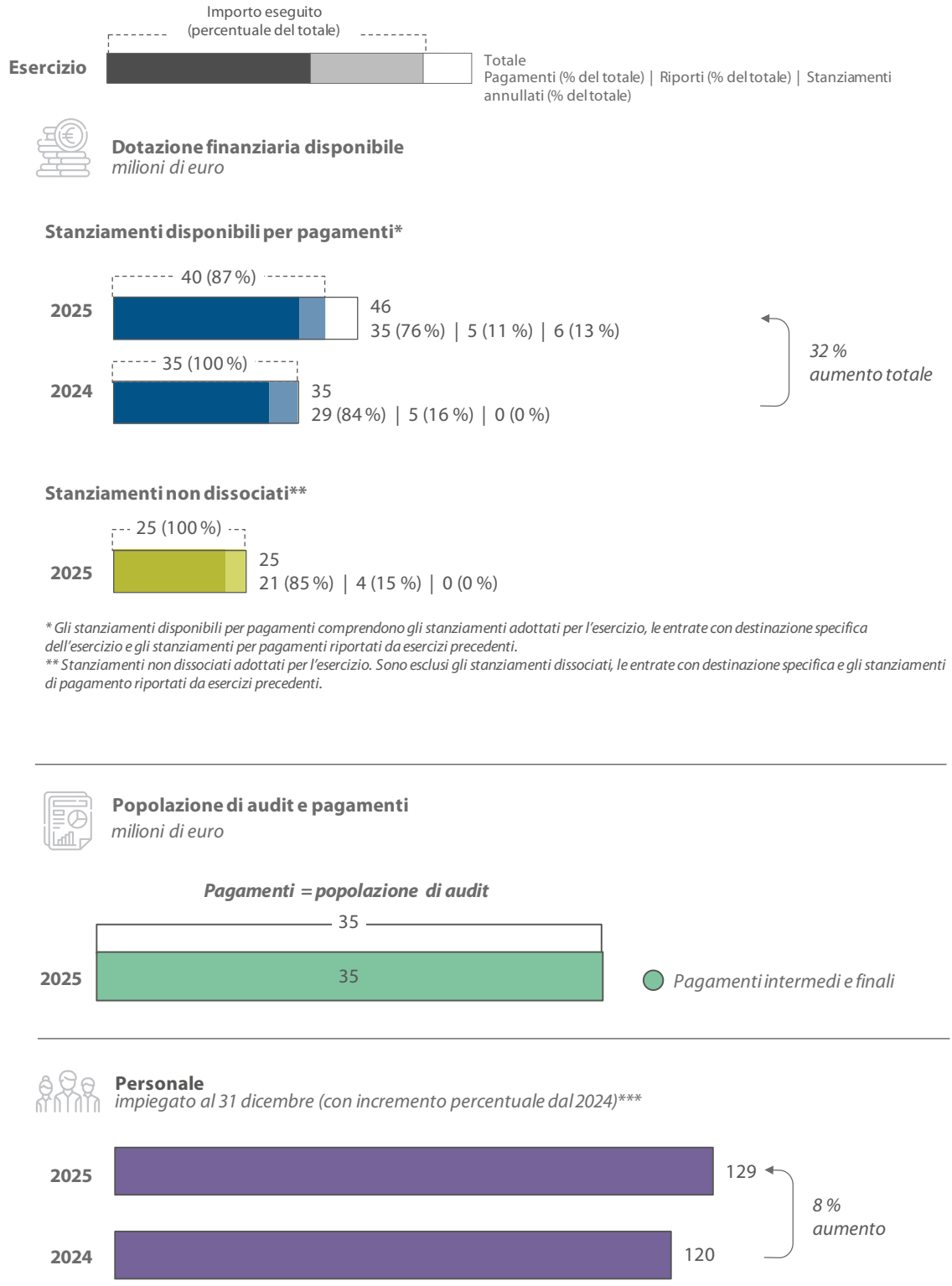

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'EUDA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EUDA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.32.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.32.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EUDA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EUDA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.32.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EUDA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EUDA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EUDA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.32.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EUDA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.32.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EUDA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.32.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EUDA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.32.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.32.10. Nel maggio 2025 l'EUDA ha avviato una procedura negoziata di basso valore per un importo inferiore a 15 000 euro al fine di fornire materiali per l'avvio della relazione europea sulla droga. La Corte ha riscontrato che l'EUDA non ha prodotto documentazione relativa ai criteri di aggiudicazione e che non era stata pubblicata alcuna decisione di aggiudicazione prima della firma del contratto, nonostante entrambi gli elementi siano richiesti per le procedure di valore modesto ai sensi dell'articolo 167 e dall'allegato I, punto 30, del

regolamento finanziario dell'UE. Di conseguenza, il contratto è irregolare e ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

3.32.11. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 (paragrafo 3.32.9), la Corte ha concluso che, a causa di diverse carenze, tra cui la mancanza di criteri di aggiudicazione e il ricorso ingiustificato a una procedura negoziata, un contratto per la prestazione di servizi al fine di istituire un sistema di segnalazione sulla produzione e sul traffico di stupefacenti specifici era irregolare. Essendo il contratto irregolare, ne sono discesi pagamenti irregolari nel 2025.

3.32.12. Nel 2025 l'EUDA ha trattato 2 517 richieste di pagamento, di cui 324 (13 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi nel 2025 è stata simile a quella del 2024, quando l'EUDA ha effettuato il 3 % dei pagamenti in ritardo.

Raccomandazioni

3.32.13. Sulla base delle constatazioni rilevate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione EUDA-2025-1 – Rafforzare i controlli sulle procedure di appalto

L'EUDA dovrebbe rafforzare i controlli ex ante ed ex post sulle procedure di appalto e riferire in merito ai risultati di tali controlli nella relazione annuale di attività.

Termine di attuazione: fine 2027

Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA)

Risposte dell'EUDA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EUDA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EUDA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.33. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

Introduzione

3.33.1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), con sede a L'Aia, è stata istituita dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio, successivamente abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/794. Europol ha il compito di sostenere l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri. Favorisce la loro reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'UE[37].

3.33.2. La ***figura 3.33.1*** presenta i dati sul bilancio di Europol, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato dell'11 %.

[37] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività di Europol, consultare il sito internet: www.europol.europa.eu.

Figura 3.33.1 – Dati essenziali relativi a Europol

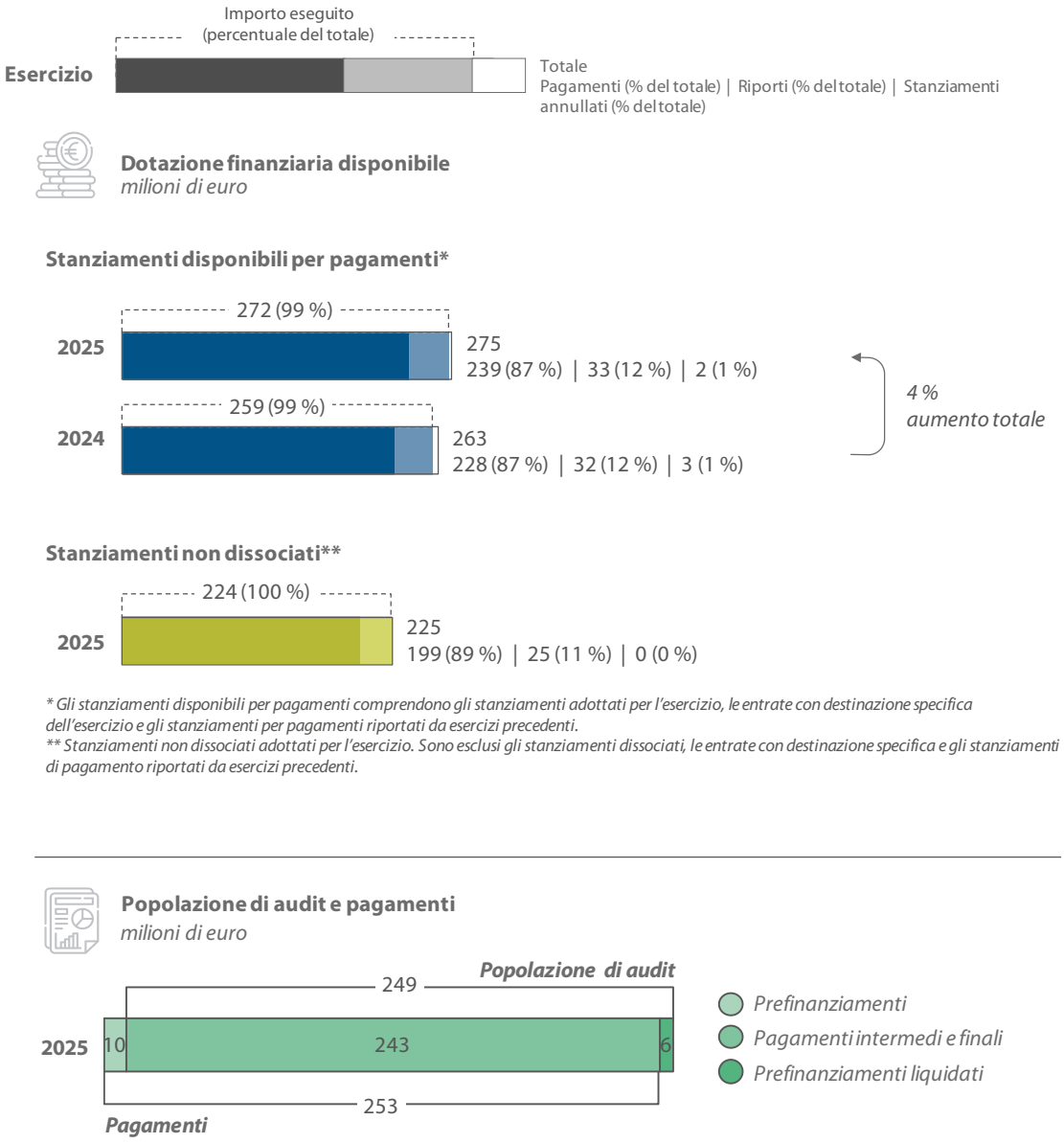

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali di Europol per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti da Europol.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.33.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.33.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti di Europol, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio di Europol per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.33.5. A giudizio della Corte, i conti di Europol relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria di Europol al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario di Europol e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.33.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti di Europol per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.33.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti di Europol per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.33.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti di Europol; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.33.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.33.10. Nel 2025, Europol ha trattato 4 012 richieste di pagamento, di cui 241 (6 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando Europol ha effettuato il 3 % dei pagamenti in ritardo.

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)

Risposte di Europol

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/Europol-Replies-SAR-AGENCIES-2025/Europol-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf



Agenzie finanziate a valere sulla rubrica 7 (“Pubblica amministrazione europea”) del QFP

3.34. Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA)

Introduzione

3.34.1. L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA), con sede a Lussemburgo, è stata istituita nel 1958 dal Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica. Lo Statuto originario dell'ESA è stato successivamente abrogato e sostituito dalla decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio. Il compito principale dell'ESA è di assicurare che vi sia un regolare approvvigionamento di materiali nucleari, in particolare combustibili nucleari, agli utilizzatori dell'UE[38].

3.34.2. La ***figura 3.34.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ESA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 98 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 27 %. L'elevato livello di riporti è dovuto principalmente all'acquisto di attrezzature informatiche, software, servizi e sviluppo di sistemi informatici, che è proseguito nell'anno successivo.

[38] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ESA, consultare il sito internet: http://ec.europa.eu/euratom/index.html.

Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA)

Figura 3.34.1 – Dati essenziali relativi all'ESA

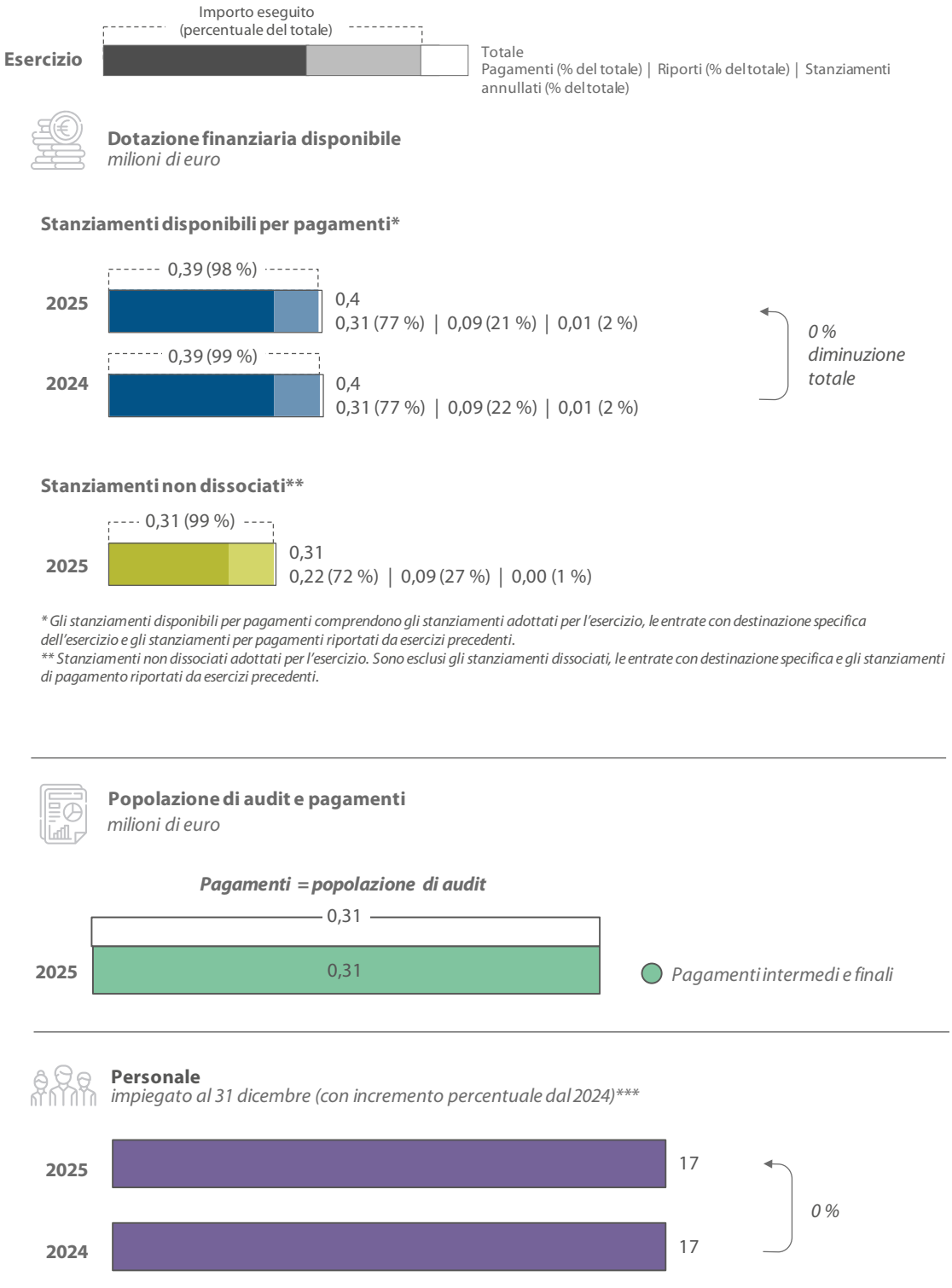

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'ESA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'ESA

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.34.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.34.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ESA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ESA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.34.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ESA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ESA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ESA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.34.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ESA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.34.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ESA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.34.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ESA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (ESA)

Risposte dell’ESA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ESA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ESA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf



Agenzie autofinanziate

3.35. Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)

Introduzione

3.35.1. Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT), con sede a Lussemburgo, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94. Il CdT fornisce servizi di traduzione agli organismi dell'Unione europea. Si tratta di un organismo autofinanziato, il cui bilancio è finanziato dai corrispettivi imputati ai suoi clienti[39].

3.35.2. La ***figura 3.35.1*** presenta i dati sul bilancio del CdT, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato dell'89 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 4 %. Il basso tasso di esecuzione del bilancio è dovuto a volumi di attività inferiori alle previsioni.

[39] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività del CdT, consultare il sito internet: www.cdt.europa.eu.

Figura 3.35.1 – Dati essenziali relativi al CdT

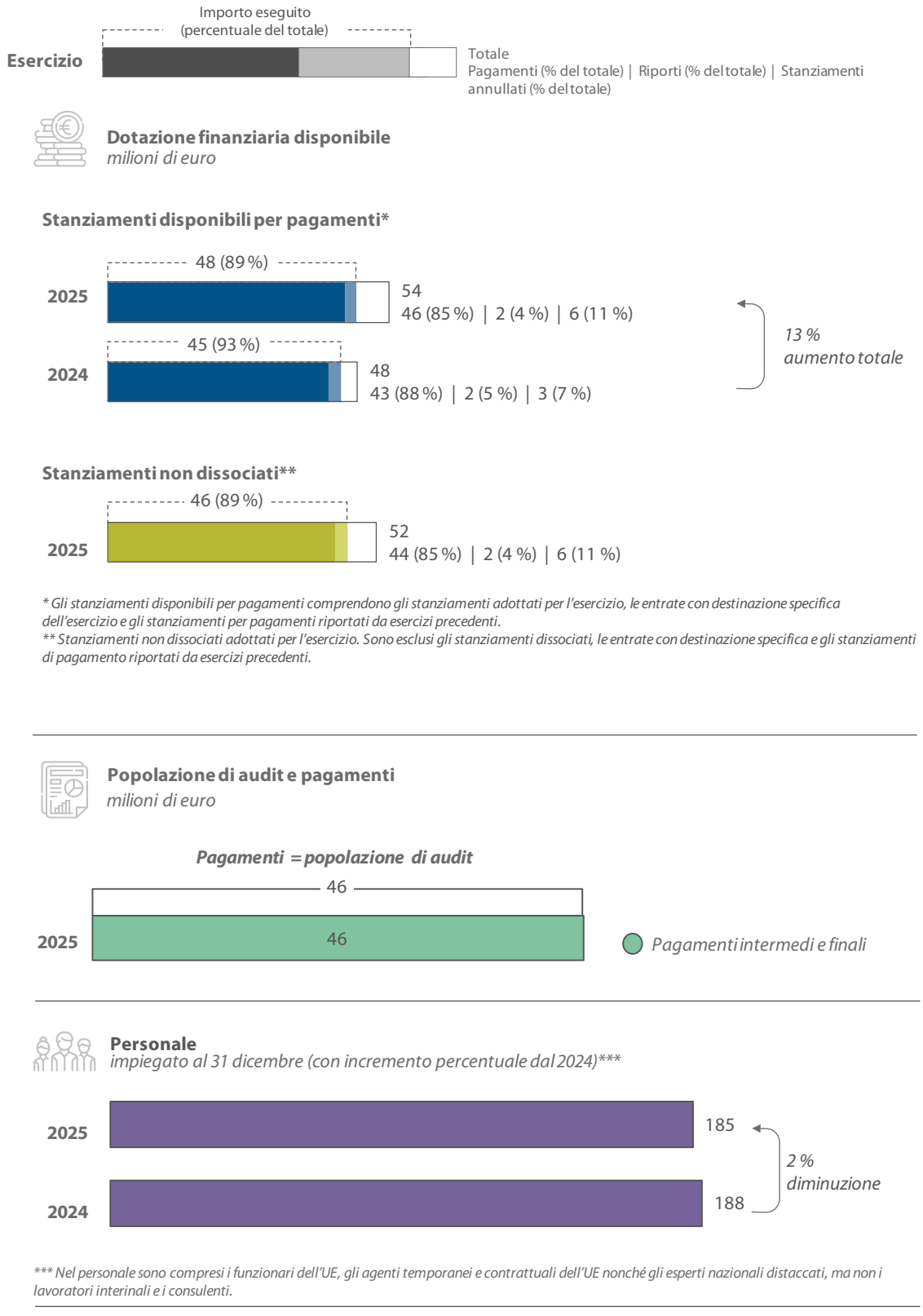

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali del CdT per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dal CdT.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.35.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(CdT) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.35.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti del CdT, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio del CdT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.35.5. A giudizio della Corte, i conti del CdT relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria del CdT al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario del CdT e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Paragrafo d'enfasi

3.35.6. La Corte richiama l'attenzione sulla nota esplicativa allegata ai rendiconti finanziari, che indica che il risultato di bilancio per il 2025 mostra un disavanzo di 0,4 milioni di euro, al netto del risultato negativo del 2024 di 4,9 milioni di euro. Le entrate sono aumentate di 8,1 milioni di euro (22 %), per effetto del trasferimento di 3,4 milioni di euro ricevuto dalla Commissione (il primo dall'avvio del CdT) e un aumento di 5,3 milioni di euro (15 %) delle entrate provenienti dai clienti del CdT. Il numero complessivo di pagine fatturate ai clienti nel 2025 è stato superiore del 36 % rispetto al 2024 (649 290 pagine nel 2025 rispetto a 476 298 pagine nel 2024). Il disavanzo del 2024 è stato assorbito nel bilancio 2025 e finanziato dalla riserva per la stabilità dei prezzi, mentre il disavanzo del 2025 sarà riportato e incluso nel primo bilancio rettificativo nel 2026. Nel 2026 il CdT riceverà dalla Commissione uno storno di 3,2 milioni di euro, necessario per equilibrare il bilancio.

Si richiama altresì l'attenzione sulla tabella B.6 dei conti annuali, comprendente la riserva per la stabilità dei prezzi creata nel 2011 per compensare le fluttuazioni nel volume d'affari proveniente dai clienti e per aiutare il CdT ad assicurare la stabilità dei prezzi e del bilancio. Detta riserva ha raggiunto la cifra mai toccata di 15,6 milioni di euro nel 2014 ed è poi scesa a 8,9 milioni di euro nel 2025 (diminuzione del 75 % dal 2014).

Rispetto a tale questione il giudizio della Corte è senza modifica.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.35.7. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti del CdT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.35.8. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti del CdT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.35.9. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti del CdT; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.35.10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.35.11. La Corte ha sottoposto ad audit cinque procedure aperte per servizi di traduzione avviate dal CdT tra marzo 2022 e maggio 2025, che hanno portato all'aggiudicazione di 31 contratti. In quattro dei cinque casi, vi era una sovrapposizione tra i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione, dal momento che entrambe le categorie tenevano conto dell'esperienza dei traduttori assegnati al contratto. Sono stati così disattesi il considerando 172 e l'articolo 170 del regolamento finanziario dell'UE (nonché l'articolo 167 del regolamento finanziario dell'UE 2018). Ciò ha inficiato la legittimità e regolarità di tali procedure, nonché dei relativi contratti, e ha comportato pagamenti irregolari nel 2025.

Inoltre, tali procedure sono state viziate da una serie di carenze. In particolare, gli esiti di tali procedure sono stati sintetizzati in documenti intitolati "relazione di valutazione". Tuttavia, tali documenti non includevano elementi essenziali richiesti in una relazione di valutazione ai sensi dell'allegato I, punto 30.1, del regolamento finanziario dell'UE (quali i motivi del rigetto di talune offerte o le firme dei membri del comitato di valutazione). La Corte osserva che tali elementi essenziali erano inclusi in una serie di documenti distinti, ma che non erano né intitolati "relazione di valutazione" né allegati a una relazione di valutazione.

3.35.12. Nel 2025 il CdT ha trattato 6 783 richieste di pagamento, di cui 625 (9 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando il CdT ha effettuato l'1 % dei pagamenti in ritardo.

Altre osservazioni

3.35.13. Nel corso del 2025 alcuni membri del personale del CdT hanno avuto accesso ai conti bancari del CdT e, insieme al contabile, hanno potuto eseguire bonifici bancari ed effettuare altre operazioni bancarie sulla base di un'autorizzazione scaduta risalente al 2010 e rilasciata da un contabile non più in servizio. Tale pratica non soddisfaceva i requisiti di cui agli articoli 41, 44 e 49 del regolamento finanziario del CdT, che prevedono che le responsabilità siano chiaramente definite e sostenute da un sistema di controllo interno efficace e che le funzioni contabili e di tesoreria siano esercitate nell'ambito di delegazioni formalmente istituite, assicurando una sana gestione finanziaria e un'adeguata separazione delle funzioni.

Raccomandazioni

3.35.14. Sulla base delle constatazioni rilevate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione CdT -2025-1 – Rafforzare i controlli sulle procedure di appalto

Il CdT dovrebbe rafforzare i controlli ex ante ed ex post sulle procedure di appalto e riferire in merito ai risultati di tali controlli nella relazione annuale di attività.

Termine di attuazione: fine 2027.

Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)

Risposte del CdT

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/CdT-Replies-SAR-AGENCIES-2025/CdT-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.36. Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Introduzione

3.36.1. L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), con sede ad Angers, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio. Ha principalmente il compito di registrare ed esaminare le domande di concessione della privativa dell'UE relativa alla proprietà industriale delle varietà vegetali, nonché di fare eseguire agli uffici competenti degli Stati membri gli esami tecnici necessari. L'UCVV è un organismo autofinanziato, finanziato dalle tasse imputate alle imprese private[40].

3.36.2. La ***figura 3.36.1*** presenta i dati sul bilancio dell'UCVV, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 96 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 7 %.

[40] Per ulteriori informazioni sulle competenze e sulle attività dell'UCVV, consultare il sito internet: www.cpvo.europa.eu.

Figura 3.36.1 – Dati essenziali relativi all'UCVV

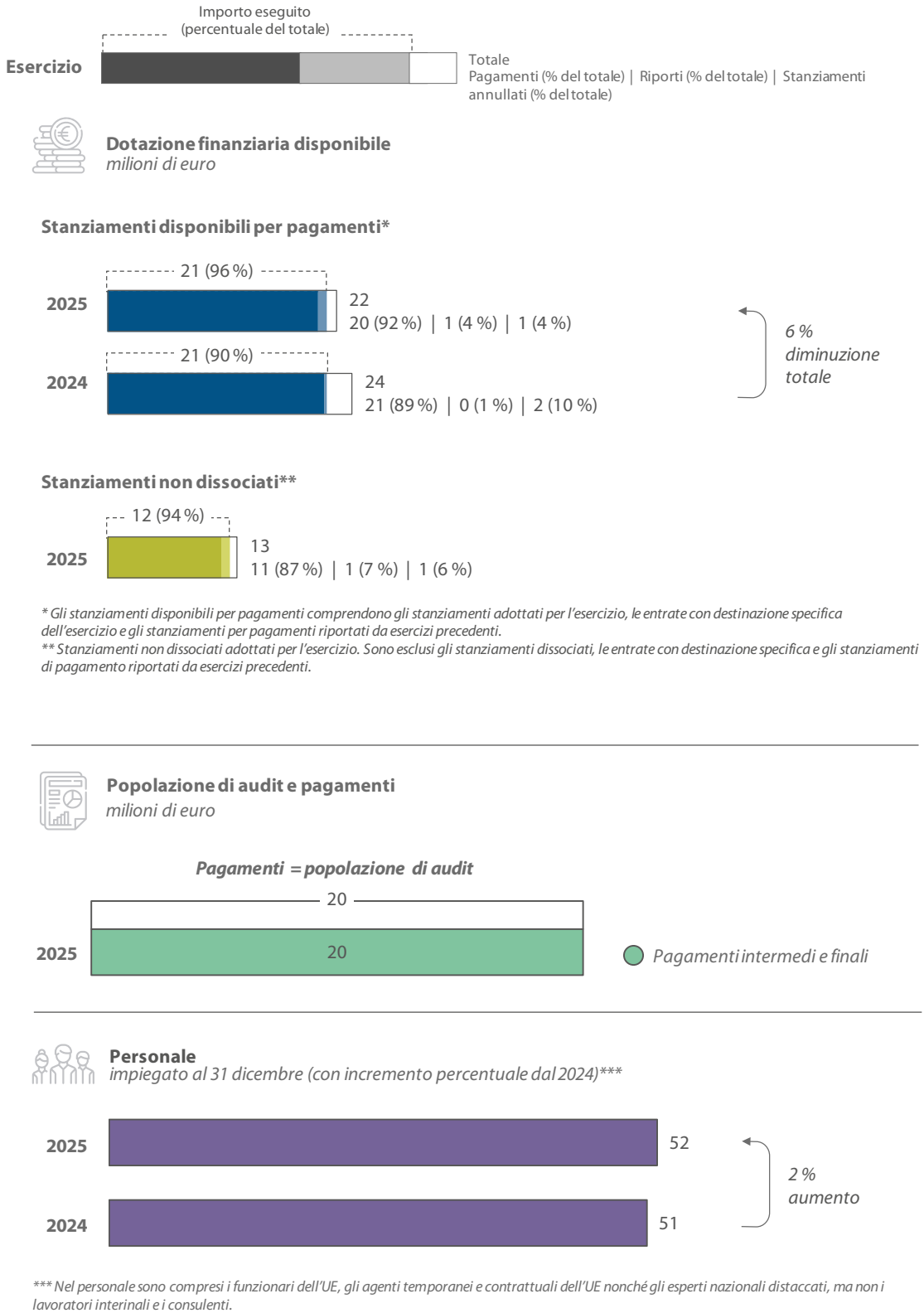

Fonte: conti annuali dell'UCVV per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'UCVV.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.36.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.36.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'UCVV, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'UCVV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.36.5. A giudizio della Corte, i conti dell'UCVV relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'UCVV al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'UCVV e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.36.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'UCVV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.36.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'UCVV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.36.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'UCVV; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.36.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.36.10. Nel 2025 l'UCVV ha trattato 5 005 richieste di pagamento, di cui 1 153 (23 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata simile a quella del 2024, quando l'UCVV ha effettuato il 22 % dei pagamenti in ritardo.

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Risposte dell’UCVV

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/CPVO-Replies-SAR-AGENCIES-2025/CPVO-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.37. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Introduzione

3.37.1. L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con sede ad Alicante, è stato istituito dal regolamento (UE) 2017/1001. L'EUIPO è subentrato, sostituendolo, all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), istituito nel 1994. L'EUIPO è responsabile della gestione dei marchi dell'UE, dei disegni e modelli dell'UE registrati e delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. È inoltre responsabile della cooperazione europea e internazionale nel campo della proprietà intellettuale e della gestione dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. L'EUIPO è un organismo autofinanziato, il cui bilancio è finanziato dalle tasse imputate ai richiedenti[41].

3.37.2. La ***figura 3.37.1*** presenta i dati sul bilancio dell'EUIPO, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 98 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 35 %. L'elevato livello di riporti è riconducibile principalmente alla riserva di bilancio, pari a 141,2 milioni di euro nel quadro del modello di autofinanziamento dell'EUIPO, più che a stanziamenti di spesa riportati.

[41] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EUIPO, consultare il sito internet: www.euipo.europa.eu.

Figura 3.37.1 – Dati essenziali relativi all'EUIPO

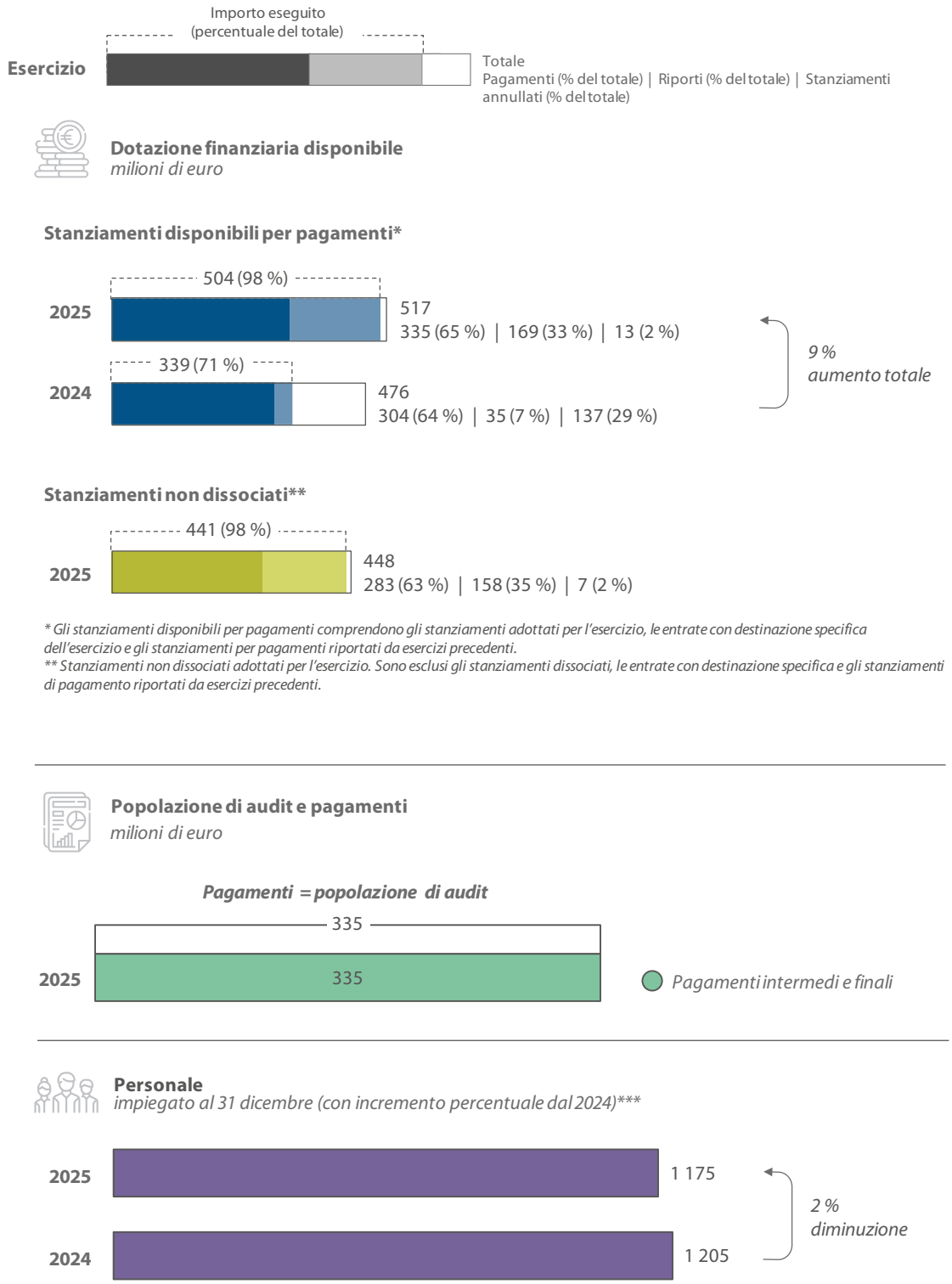

Fonte: conti annuali dell'EUIPO per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EUIPO.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.37.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.37.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EUIPO, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EUIPO per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.37.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EUIPO relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EUIPO al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EUIPO e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.37.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EUIPO per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.37.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EUIPO per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.37.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EUIPO; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.37.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.37.10. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 (paragrafo 3.37.9), la Corte aveva concluso che un contratto per servizi di ristorazione era irregolare in quanto la richiesta di fornire servizi contemporaneamente in due sedi, Alicante e Barcellona, aveva avuto l'effetto di limitare la concorrenza. Ciò ha comportato pagamenti irregolari per 329 2025 euro.

3.37.11. Nel febbraio 2025 l'EUIPO ha firmato un contratto quadro con una società di traduzione esterna per la prestazione di servizi linguistici. Il quadro giuridico applicabile (in particolare l'articolo 148 del regolamento istitutivo dell'EUIPO, il secondo considerando e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento istitutivo del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) e l'articolo 2 dell'accordo tra il CdT e l'EUIPO) obbliga l'EUIPO a utilizzare il CdT come unico fornitore di "servizi di traduzione". Alcuni dei servizi esternalizzati nell'ambito del suddetto contratto, quali la revisione di traduzioni, la valutazione umana della traduzione automatica, nonché la correzione di bozze e il controllo della qualità linguistica di testi tradotti in più lingue, sono sostanzialmente equivalenti, in termini di essenza, finalità, flusso di lavoro e contenuto tecnico, ai servizi di traduzione che l'EUIPO è giuridicamente e contrattualmente tenuto a ottenere dal CdT. La Corte osserva che, in altri casi di servizi connessi alla traduzione, l'EUIPO si è effettivamente avvalso dei servizi offerti dal CdT senza ricorre a fornitori esterni, come invece ha fatto per questo contratto quadro. Sebbene il ricorso a fornitori esterni per taluni servizi linguistici possa essere considerato coerente con il principio della sana gestione finanziaria nei casi in cui i corrispondenti servizi del CdT siano più costosi dei prezzi di mercato correnti, il quadro giuridico applicabile non prevede un'eccezione su tale base. La Corte ritiene pertanto che, non utilizzando i servizi offerti dal CdT, l'EUIPO abbia violato le disposizioni che vietano l'esternalizzazione delle sue esigenze di traduzione a fornitori esterni diversi dal CdT. Di conseguenza, il contratto quadro è inficiato da irregolarità, comportando pagamenti irregolari nel 2025.

3.37.12. In una procedura aperta avviata nell'aprile 2024 per la fornitura di consulenze, audit, studi e servizi di gestione di progetti, il capitolato d'oneri stabiliva che i contratti quadro dovessero essere attuati attraverso il meccanismo a cascata (per la consulenza e gli studi, corrispondenti al 91 % del valore del contratto) e il meccanismo di riapertura (per gli audit e i servizi di gestione di progetti, corrispondenti al 9 % del valore del contratto). I contratti quadro risultanti descrivevano i servizi in termini generici e, per quanto riguarda il prezzo, includevano solo le tariffe giornaliere per profilo di consulente offerto dagli offerenti.

La Corte ha esaminato otto dei 20 contratti specifici conclusi dall'EUIPO nell'ambito di tali contratti quadro nel 2025. Tutti questi otto contratti specifici sono stati aggiudicati utilizzando il meccanismo a cascata e attuati come contratti a prezzo fisso. Vi si definivano inoltre termini chiave per la disciplina della fornitura dei servizi, quali i compiti da svolgere, nonché il calendario e la metodologia applicabili. Nessuno di questi elementi specifici è stato incluso nel capitolato d'oneri o nei contratti quadro. Inoltre, ciascun contratto specifico esaminato dagli auditor della Corte definiva il modello organizzativo (la composizione del team di progetto in termini di profili utilizzati e il numero di giorni lavorativi per profilo per l'erogazione dei servizi). Quest'ultimo elemento chiave, che determinava il prezzo fisso del contratto, mancava non solo nel capitolato d'oneri e nei contratti quadro, ma anche nella richiesta di offerta inviata dall'EUIPO al contraente classificato al primo posto nella cascata, il che significa che è stato definito dal contraente stesso.

La Corte osserva che solo il contraente classificato al primo posto a cascata è stato autorizzato a presentare un'offerta, anche se gli altri contraenti avrebbero potuto presentare un'offerta migliore proponendo di fornire i servizi utilizzando meno giorni di consulenza o più profili di consulenti junior (quindi meno costosi).

In tali circostanze, conformemente all'allegato I, punto 1.3, lettera b), del regolamento finanziario dell'UE del 2018, l'EUIPO avrebbe dovuto ricorrere a una procedura competitiva (ossia alla riapertura del confronto competitivo), in quanto il meccanismo a cascata è consentito solo quando il contratto quadro stabilisce tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi e le condizioni oggettive per determinare quale contraente eseguirà tali servizi.

Pertanto, la Corte conclude che gli otto contratti specifici esaminati erano inficiati da una non conformità, che ha limitato la concorrenza e ha comportato pagamenti irregolari nel 2025.

3.37.13. In una procedura aperta avviata nel settembre 2024 per la fornitura di opere di edilizia e ingegneria civile, l'EUIPO ha utilizzato l'esperienza dei membri del team come criterio di selezione e come criterio tecnico di aggiudicazione. Ciò è in contrasto con l'articolo 167 del regolamento finanziario dell'UE del 2018, che stabilisce che vi deve essere una totale separazione tra i criteri di selezione (utilizzati per valutare la capacità degli offerenti) e i criteri di aggiudicazione (utilizzati per valutare il prezzo e la qualità delle offerte). Sebbene tale inadempienza non abbia inciso sull'esito della procedura, ne ha inficiato la regolarità, determinando pagamenti irregolari nel 2025.

3.37.14. L'EUIPO ha effettuato un pagamento forfettario per cofinanziare le attività promozionali di un ufficio nazionale per la proprietà intellettuale. Nella relazione speciale 06/2022, l'EUIPO aveva accettato la raccomandazione della Corte di attuare una solida metodologia per il calcolo degli importi forfettari entro la fine del 2023. Successivamente, l'EUIPO ha definito tale metodologia in una decisione adottata dal direttore esecutivo, ma la Corte ha riscontrato carenze nella sua attuazione nel 2025. Alcuni calcoli forfettari non hanno rispettato il principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 184 del regolamento finanziario dell'UE, in quanto i loro importi non riflettevano adeguatamente le realizzazioni richieste. Inoltre, in alcuni casi l'EUIPO ha utilizzato meno di 3 anni di dati storici per calcolare gli importi forfettari, il che è in contraddizione con la metodologia adottata, con conseguenti pagamenti irregolari nel 2025.

3.37.15. In una procedura ristretta per la prestazione di servizi di sicurezza, l'EUIPO ha incluso un modello per presentare l'offerta finanziaria con molteplici errori di formula, che hanno portato a un calcolo errato dell'offerta finanziaria per due dei criteri di aggiudicazione e per l'offerta finanziaria totale. Tali errori,che non hanno inciso sull'esito della procedura, sono stati identificati e corretti dal comitato di valutazione, e non dai controlli interni dell'EUIPO. La mancanza di adeguati controlli ex ante violava l'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario dell'EUIPO.

3.37.16. In una procedura aperta per la fornitura di servizi informatici, l'EUIPO includeva criteri di aggiudicazione basati sul prezzo (30 %) e sulla qualità (70 %). Tuttavia, la formula usata per il criterio del prezzo, comprendente un coefficiente aggiuntivo, risultava in una ponderazione effettiva del criterio del prezzo significativamente al di sotto del 30 %. La ponderazione del 30 % per il prezzo è il minimo raccomandato nelle linee guida della Commissione (punto 4.3.1.12 del vademecum della Commissione sugli appalti pubblici). Tuttavia, in questo caso, la minore ponderazione effettiva del criterio del prezzo non ha influito sull'esito della procedura.

Altre osservazioni

3.37.17. Nel 2025 l'EUIPO ha versato 10,8 milioni di euro per cofinanziare la Scuola europea di Alicante. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2021 (paragrafo 3.37.10), la Corte aveva concluso che l'EUIPO aveva erroneamente modificato la propria struttura di bilancio nel 2021, iscrivendo i pagamenti effettuati alla scuola nel titolo 4, "Contributo alle politiche dell'UE" (spese operative), anziché nel titolo 1, "Spese relative alle persone che lavorano con l'Ufficio" (spese amministrative), come era prassi negli anni precedenti e come è prassi comune per tutte le altre agenzie decentrate. Il cofinanziamento della Scuola europea di Alicante è uno strumento della politica in materia di risorse umane, volto a promuovere il benessere del personale dell'EUIPO e delle rispettive famiglie. La riclassificazione dei relativi pagamenti quale contributo alle politiche dell'UE contravviene alla natura stessa della spesa.

Raccomandazioni

3.37.18. Sulla base delle constatazioni rilevate per l'esercizio 2025, la Corte raccomanda quanto segue.

Raccomandazione EUIPO-2025-1 – Rafforzare i controlli sulle procedure di appalto

L'EUIPO dovrebbe rafforzare i controlli ex ante ed ex post sulle procedure di appalto e riferire in merito ai risultati di tali controlli nella relazione annuale di attività.

Termine di attuazione: fine 2027.

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Risposte dell'EUIPO

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EUIPO-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EUIPO-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.38. Comitato di risoluzione unico (SRB)

Introduzione

3.38.1. Il Comitato di risoluzione unico (SRB), con sede a Bruxelles, è stato istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 relativo al meccanismo di risoluzione unico ("regolamento SRM"). La sua missione è far sì che gli enti creditizi e talune imprese di investimento ("enti") in dissesto o a rischio di dissesto possano essere oggetto di risoluzione, con il minore impatto possibile sull'economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri dell'unione bancaria. L'SRB è incaricato dell'amministrazione del Fondo di risoluzione unico, istituito dal regolamento SRM e inteso a sostenere il meccanismo di risoluzione unico.

3.38.2. L'SRB dispone di un bilancio proprio che non rientra nel bilancio dell'Unione europea. I contributi provengono dagli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti all'unione bancaria[42].

3.38.3. La ***figura 3.38.1*** presenta i dati sul bilancio dell'SRB, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 6 %.

[42] Per ulteriori informazioni sulle competenze e sulle attività dell'SRB, consultare il sito internet: www.srb.europa.eu/.

Figura 3.38.1 – Dati essenziali relativi all'SRB

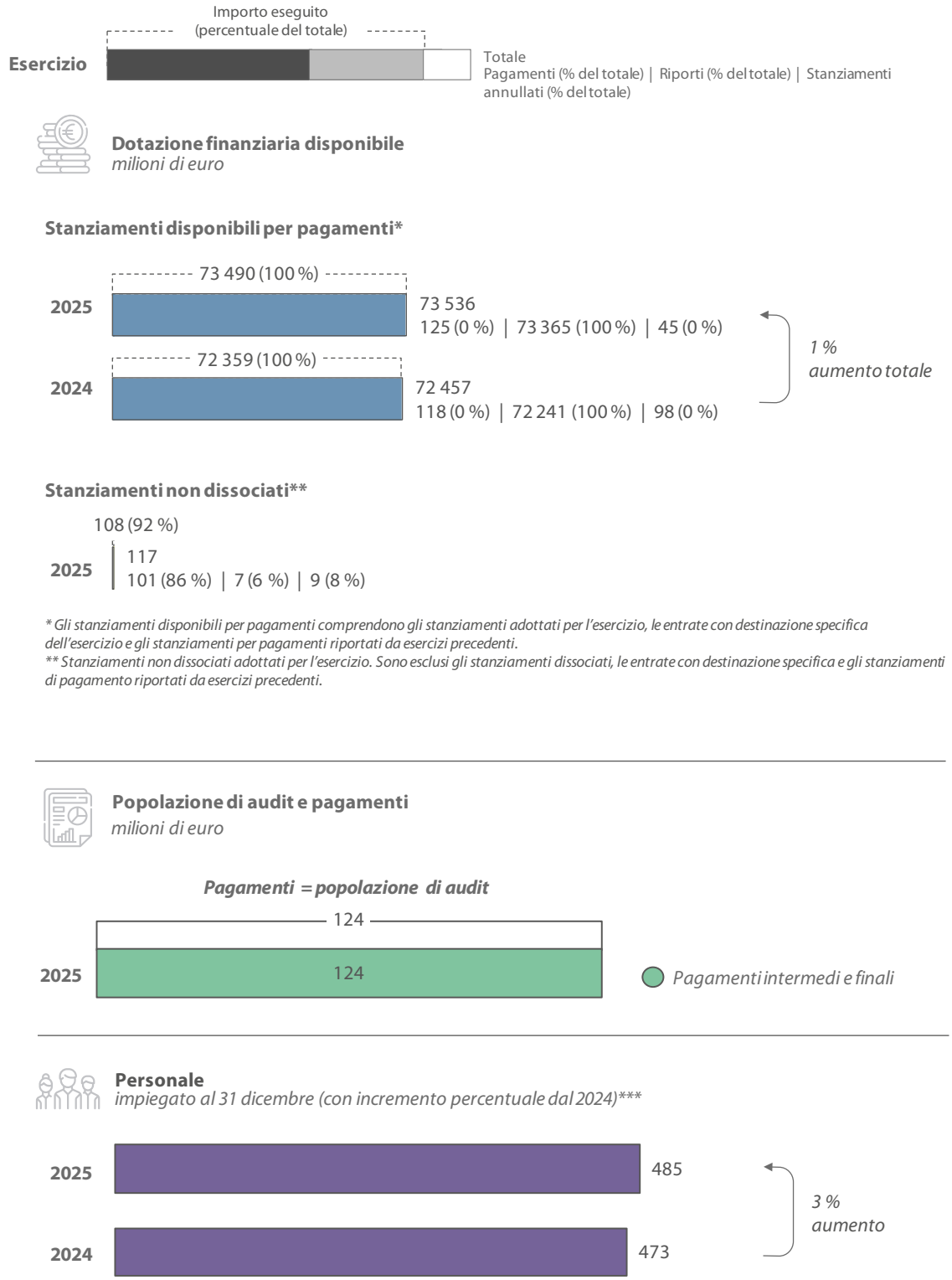

Fonte: conti annuali dell'SRB per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'SRB.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.38.4. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione del Comitato di risoluzione unico (SRB) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.38.5. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'SRB, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'SRB per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.38.6. A giudizio della Corte, i conti dell'SRB relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'SRB al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'SRB e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Paragrafo d'enfasi

3.38.7. Si richiama l'attenzione sulla nota 7.E "Accantonamenti per rischi e passività", che descrive e misura la potenziale esposizione finanziaria (3,2 miliardi di euro) derivante dalle più recenti sentenze del Tribunale in relazione ai contributi ex ante e al livello–obiettivo annuo per il Fondo di risoluzione unico. La Corte richiama inoltre l'attenzione sulla nota 8.L "Informativa sui ricorsi e sulle cause" nei conti dell'SRB, che descrive i ricorsi amministrativi e i procedimenti giudiziari avviati nei confronti dell'SRB dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

Inoltre, si richiama l'attenzione anche sulla nota 8.R "Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio", in cui si spiega che, dopo il completamento dell'esercizio di verifica del livello-obiettivo per il 2026 al 31 dicembre 2025, l'SRB ha confermato che le risorse finanziarie del Fondo di risoluzione unico ammontavano a 81,6 miliardi di euro. È stato così superato l'obiettivo dell'1 % dei depositi protetti e pertanto, se le circostanze non mutano, nel 2026 non sarà riscosso alcun contributo ordinario annuo.

Rispetto a tali questioni il giudizio della Corte è privo di rilievi.

Altre questioni

3.38.8. In forza del proprio mandato, la Corte deve assolvere due obblighi di rendicontazione per quanto riguarda l'SRB. L'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone alla Corte di presentare "una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni", cosa che la Corte fa tramite la presente relazione annuale specifica sull'SRB. L'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM impone alla Corte dei conti europea di riferire "in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato di risoluzione unico, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio o della Commissione dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento". La Corte adempie a quest'ultimo obbligo di rendicontazione nell'Appendice alla presente relazione annuale specifica sull'SRB. Quanto riferito dalla Corte nell'Appendice non mette in discussione il giudizio di audit da essa qui espresso.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.38.9. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'SRB per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Altre questioni

3.38.10. Senza mettere in discussione il giudizio già espresso, la Corte osserva che i contributi al Fondo di risoluzione unico vengono calcolati sulla base delle informazioni fornite all'SRB dagli enti creditizi e da talune imprese di investimento (collettivamente denominati "enti" nel regolamento SRM). L'audit espletato dalla Corte sui contributi dell'SRB al Fondo è stato basato su queste informazioni, senza verificarne l'attendibilità. Il regolamento SRM non prescrive che venga posto in essere un quadro di controllo esaustivo e coerente che assicuri l'attendibilità di tali informazioni. Tuttavia, l'SRB svolge controlli di coerenza ed analitici su dette informazioni, nonché controlli ex post a livello degli "enti". La Corte ha inoltre osservato che, per le entità che fanno parte di un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento SRM, le procedure concordate espletate dagli auditor sono divenute obbligatorie a partire dal 2022. Ciò aumenta le garanzie circa l'affidabilità delle informazioni fornite dagli enti.

L'SRB non può comunicare dettagli del calcolo dei contributi effettuato in base alla valutazione del rischio per ciascun ente creditizio, poiché i calcoli per i vari enti sono interconnessi e ciascun calcolo comprende informazioni riservate su altri enti. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che debba essere conseguito un bilanciamento tra l'obbligo dell'SRB di motivare le decisioni relative al contributo ex ante e l'obbligo di rispettare il principio della protezione dei segreti commerciali. L'SRB ha notevolmente migliorato la trasparenza entro i limiti imposti dall'obbligo di rispettare la riservatezza dei segreti commerciali degli enti e di rispettare le norme in materia di motivazione e trasparenza stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-584/20 P[43]). L'SRB organizza una fase di consultazione per gli enti in questione. In tale consultazione, sono comunicati punti di dati comuni tratti dall'esercizio di calcolo del contributo, in modo che gli enti possano, insieme ai dati contenuti nel modulo di segnalazione dei dati individuali propri, simulare il calcolo del contributo ex ante. La Corte osserva che, dal 2022, la consultazione ha coperto anche l'impatto delle rettifiche nei dati inizialmente trasmessi dagli enti. Questa fase aggiuntiva del processo di calcolo dei contributi ha aumentato la trasparenza dell'SRB nei confronti degli enti.

[43] Cause riunite C-584/20 P e C-621/20 P.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.38.11. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'SRB l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.38.12. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'SRB; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.38.13. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.38.14. Nel corso del 2025, i controlli ex ante dell'SRB sulla prova della residenza per verificare che gli esperti nazionali distaccati avessero diritto a ricevere indennità giornaliere e mensili si sono limitati alle autodichiarazioni e non sono stati suffragati da prove documentali affidabili fornite da terzi. Inoltre, non sono stati effettuati controlli ex post. Ciò rappresenta una carenza significativa nel sistema di controllo interno dell'SRB. A seguito dell'audit della Corte, l'SRB ha ottenuto e condiviso con la Corte la prova della residenza per tutti gli esperti nazionali distaccati del campione, tranne uno. Pertanto, i 2025 pagamenti che la Corte ritiene irregolari a causa dell'assenza di prova della residenza nella sede di servizio riguardavano un esperto nazionale distaccato.

3.38.15. Nel campione di retribuzioni e relativi pagamenti, la Corte ha riscontrato un caso in cui l'SRB ha rimborsato le spese di assicurazione di un membro del personale relative alle spese di trasloco. L'importo versato ha superato i massimali di cui all'articolo 9 dell'allegato VII dello statuto e alle relative disposizioni di applicazione, dando luogo a pagamenti irregolari in eccesso.

3.38.16. Nel febbraio 2023 l'SRB ha firmato un contratto quadro multiplo per la fornitura di servizi di sviluppo, consulenza e supporto per i sistemi informatici dell'SRB. Durante l'esecuzione di un contratto specifico relativo a tale contratto quadro, il SRB non ha fatto rispettare l'obbligo contrattuale del prestatore di servizi di trasmettere notifiche giornaliere del tempo trascorso. Ciò è in contrasto con gli articoli 28, 43 e 69 del regolamento finanziario dell'SRB. La Corte ha segnalato un problema analogo nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 (paragrafo 3.38.15), che indica una persistente debolezza nei sistemi di gestione e di controllo dell'SRB per l'esecuzione dei contratti.

Altre osservazioni

3.38.17. La valutazione del quadro di controllo interno per il 2024, completata nel giugno 2025, è stata limitata dall'assenza di criteri di monitoraggio del controllo interno formalmente stabiliti, compresi valori di partenza e valori-obiettivo, e si è pertanto basata su fonti oggettive alternative. Ciò è solo parzialmente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28 e 43 del regolamento finanziario dell'SRB e ai principi 16 e 17 del quadro di controllo interno, il che costituisce una carenza nei suoi sistemi di gestione e di controllo. Inoltre, l'assenza di un quadro di gestione dei rischi centralizzato e pienamente integrato che colleghi i rischi alle misure di attenuazione limita la capacità della dirigenza di individuare, valutare e attenuare i rischi in modo coerente. La Corte osserva che, nel contesto dell'istituzione della propria unità di gestione del rischio, controllo e conformità, l'SRB stesso ha individuato tale carenza.

3.38.18. Nel 2025 l'SRB non ha effettuato controlli ex post sulle operazioni finanziarie, né ha valutato le funzioni professionali sensibili. Ciò ha violato i requisiti stabiliti nelle decisioni SRB/CH/2021/08 e SRB/ID/2021/05, nonché i princìpi 10 e 16 del quadro di controllo interno dell'SRB. Ciò rappresenta una debolezza nei sistemi di gestione e di controllo dell'SRB che aumenta il rischio di cattiva gestione finanziaria, errori e irregolarità.

Appendice alla relazione annuale specifica sull'SRB, con cui si riferisce in merito alle passività potenziali dell'SRB nell'ambito dell'SRM

Relazione

(ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014)

su eventuali passività potenziali
relative all'esercizio finanziario 2025
derivanti dallo svolgimento, da parte del Comitato di risoluzione unico,
dei compiti ad esso attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014

Introduzione

Base giuridica

1) L'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (*Single Resolution Mechanism* – SRM) impone alla Corte di riferire "in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio o della Commissione dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento". La presente appendice illustra le passività potenziali dell'SRB nell'ambito dell'SRM, mentre quelle della Commissione e del Consiglio sono trattate nella relazione annuale della Corte sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2025. Le passività potenziali dell'SRB nell'ambito dell'SRM sono inoltre oggetto del giudizio della Corte sull'affidabilità dei conti dell'SRB (paragrafi ***3.38.6***-***3.38.8***).

Passività potenziali: definizione e criteri di rilevazione

2) Ai fini della Corte, una passività potenziale è definita come:

- un'obbligazione possibile che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non sono totalmente sotto il controllo dell'Unione europea; oppure

- un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata nei conti perché è improbabile che, per adempiere ad essa, sia necessario un impiego di risorse economiche che incorporano benefici economici o un potenziale servizio, oppure perché l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

3) Per stabilire se una passività potenziale debba essere indicata o se un accantonamento debba essere rilevato, occorre valutare la probabilità di un impiego di risorse economiche (solitamente in denaro). Se un futuro impiego di risorse è:

- probabile, si deve rilevare un accantonamento;

- possibile, si deve indicare una passività potenziale;

- "remoto", non occorre nessuna indicazione.

Informazioni generali sulle passività potenziali relative al meccanismo di risoluzione unico

4) Nel contesto dello svolgimento dei compiti che loro incombono in forza del regolamento SRM, l'SRB, il Consiglio e la Commissione possono incorrere in passività potenziali connesse a procedimenti giudiziari in corso (dinanzi ai giudici dell'UE o nazionali) nei casi di seguito illustrati.

- **Decisioni di procedere o di non procedere a risoluzione**: può essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale sia la decisione di applicare gli strumenti di risoluzione che quella di non applicarli. Tuttavia, nel giugno 2024, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito[44] che solo le decisioni con cui la Commissione approva il programma di risoluzione possono essere impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE.

- **Principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato**: al fine di salvaguardare i diritti di proprietà fondamentali, il regolamento SRM prevede che nessun creditore debba essere svantaggiato nell'ambito della procedura di risoluzione rispetto a quanto non sarebbe stato nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza. Sulla base di detto principio, tutti i creditori che avrebbero ricevuto un trattamento migliore in una procedura ordinaria di insolvenza devono essere risarciti dal Fondo di risoluzione unico. Per valutare tale questione, occorre effettuare una "valutazione specifica della differenza di trattamento" dei creditori e degli azionisti.

5) Inoltre, l'SRB può incorrere in passività potenziali connesse a procedimenti giudiziari in corso di fronte ai giudici UE in relazione al calcolo e alla raccolta dei:

- **contributi amministrativi delle banche ai costi di esercizio dell'SRB;**

- **contributi delle banche al Fondo di risoluzione unico.**

[44] Causa C-551/22 P.

Osservazioni

6) La ***tabella 1*** mostra il numero di procedimenti giudiziari relativi all'SRM che interessano l'SRB e le relative passività potenziali iscritte nei conti dell'SRB per un totale di 121,6 milioni di euro, nonché i relativi accantonamenti per 3,2 miliardi di euro rilevati in tali conti.

Tabella 1 – Procedimenti giudiziari relativi all'SRM che interessano l'SRB e relative passività potenziali e accantonamenti

Oggetto della causa	Numero di cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE	Numero di cause dinanzi ai giudici nazionali o procedimenti amministrativi	Passività potenziali correlate indicate nei conti dell'SRB (in milioni di euro)	Accantonamenti correlati rilevati nei conti dell'SRB (in milioni di euro)
	(Tra parentesi sono riportati i valori comunicati nella relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2024)			
Decisioni di procedere o di non procedere a risoluzione	**8 (15)**	**9 (11)**	**0 (0)**	**0 (0)**
Risoluzione del Banco Popular Español S.A. (BPE)	*0 (4)*	*6 (8)*	*0 (0)*	*0 (0)*
Non risoluzione di ABLV	*1 (3)*	*0 (0)*	*0 (0)*	*0 (0)*
Non risoluzione di PNB Banka	*2 (2)*	*0 (0)*	*0 (0)*	*0 (0)*
Risoluzione di Sberbank d.d. e Sberbank banka d.d. e non risoluzione di Sberbank Europe AG	*5 (6)*	*3 (3)*	*0 (0)*	*0 (0)*
Decisioni per cui "nessun creditore può essere svantaggiato"	**2 (2)**	**0 (0)**	**Non applicabile**	

Oggetto della causa	Numero di cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE	Numero di cause dinanzi ai giudici nazionali o procedimenti amministrativi	Passività potenziali correlate indicate nei conti dell'SRB (in milioni di euro)	Accantonamenti correlati rilevati nei conti dell'SRB (in milioni di euro)
	(Tra parentesi sono riportati i valori comunicati nella relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2024)			
Contributi ex ante	**121 (106)**	**84 (89)**	**121,6 (121,6)**	**3 235,2 (3 179,7)**
Contributi amministrativi	**0 (0)**	**0 (0)**	**Non applicabile**	
TOTALE	**131 (123)**	**93 (100)**	**121,6 (121,6)**	**3 235,2 (3 179,7)**

Fonte: Conti dell'SRB per il 2025, informazioni supplementari fornite dall'SRB e informazioni tratte dal sito internet curia.europa.eu.

Decisioni di procedere o di non procedere a risoluzione

Banco Popular Español S.A.

7) Il 7 giugno 2017 l'SRB ha adottato una decisione di risoluzione relativa al Banco Popular Español S.A. (BPE). A metà 2026, nessuno dei contenziosi era ancora pendente, mentre a metà 2025, come indicato nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024, vi erano quattro[45] casi di questo tipo. Per tutte queste cause il Tribunale, con ordinanza del 21 luglio 2025, ha respinto i ricorsi in quanto manifestamente infondati.

8) Inoltre, a metà del 2026 erano pendenti a livello nazionale sei procedimenti giudiziari o amministrativi in relazione alla risoluzione del Banco Popular Español S.A.

[45] T-498/17, T-499/17, T-600/17 e T-678/17.

9) Per altro, come indicato nella relazione della Corte relativa all'esercizio 2024, nel contesto della risoluzione del BPE, l'SRB è anche convenuto in un appello presentato dal Garante europeo della protezione dei dati [46] (GEPD) contro la sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023[47] che annullava la decisione (rivista) del GEPD del 24 giugno 2020. Con sentenza del 4 settembre 2025[48], la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

ABLV

10) Il 23 febbraio 2018 l'SRB ha adottato una decisione di risoluzione in relazione all'ABLV. Nella relazione sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2024 la Corte aveva dichiarato che, a metà del 2025, vi erano tre cause pendenti[49] dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE che interessavano l'SRB a tale riguardo. Dopo che l'11 dicembre 2025 la Corte di giustizia aveva respinto l'impugnazione[50] presentata in una di queste cause e che il 23 aprile 2026 un'altra causa[51] era stata cancellata dal ruolo, a metà del 2026 rimaneva pendente solo una causa[52].

PNB Banka

11) Il 15 agosto 2019 l'SRB ha adottato una decisione di risoluzione in relazione alla PNB Banka. A tale riguardo, a metà del 2025 vi erano due cause pendenti riguardanti l'SRB. Come dichiarato dalla Corte nella relazione 2024, sono stati presentati un ricorso[53] dinanzi al Tribunale e un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia[54]. Alla metà del 2026 queste due cause erano ancora pendenti.

---

46 C-413/23 P.

47 T-557/20.

48 C-413/23 P.

49 C-602/22 P, T-71/23 e T-430/23.

50 C-602/22P.

51 T-71/23.

52 T-430/23.

53 T-434/24.

54 C-74/24 P.

Sberbank d.d., Sberbank banka d.d. e Sberbank Europe AG

12) Il 1° marzo 2022 l'SRB ha adottato una decisione di risoluzione per la Sberbank d.d. e la Sberbank banka d.d., nonché la decisione di non procedere a risoluzione per la Sberbank Europe AG. Come riportato dalla Corte nella relazione 2024, a metà del 2025 vi erano sei cause pendenti[55] che interessavano l'SRB a tale riguardo. Due di queste cause[56] erano ancora pendenti a metà del 2026. Per quattro cause[57], il Tribunale ha respinto l'azione legale intentata dai ricorrenti con le sentenze del 15 ottobre e del 26 novembre 2025. Nella relazione del 2024, la Corte ha indicato che nel giugno 2025 il Tribunale aveva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente nella causa T-450/22.

Successivamente, il 28 agosto 2025, è stato presentato un ricorso[58] contro tale decisione. Inoltre, il 30 dicembre 2025 sono stati presentati due ricorsi[59] contro la sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2025 nelle cause T-290/23 e T-291/23. Il 24 giugno 2026 la Corte di giustizia ha deciso[60] che tali impugnazioni non sono ammesse.

Inoltre, nel febbraio 2026 sono stati presentati due ricorsi[61] contro la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2025 nelle cause T-523/22 e T-524/22. Questi due casi non sono stati presi in considerazione nei conti dell'SRB.

Gli ultimi due ricorsi non sono ancora stati notificati all'SRB. Alla luce di tali sviluppi, a metà del 2026 vi erano cinque cause pendenti[62] che interessavano l'SRB a tale riguardo.

Passività potenziali e accantonamenti

13) In relazione alle cause di cui sopra, pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE, l'SRB non ha indicato alcuna passività potenziale né ha rilevato accantonamenti nei propri conti per il 2025, in quanto ha ritenuto remota la probabilità di un esito ad esso sfavorevole in tali cause. Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui sopra, pendenti a livello nazionale, l'SRB ha indicato la natura delle passività potenziali associate, ma non è stato in grado di quantificarne la possibile incidenza finanziaria.

---

55 T-523/22, T-524/22, T-571/22, T-572/22, T-290/23, T-291/23.

56 Cause T-571/22 e T-572/22.

57 T-290/23, T-291/23, T-523/22 e T-524/22.

58 C-571/25 P.

59 C-874/25 P, C-875/25 P.

60 C-874/25 P, C-875/25 P.

61 C-61/26 P, C-62/26 P.

62 T-571/22, T-572/22, T-571/25 P, C-61/26 P, C-62/26 P.

Decisioni riguardanti il principio secondo cui “nessun creditore può essere svantaggiato”

14) Il 3 marzo 2025 sono stati proposti due ricorsi[63], a seguito dell’adozione della decisione di non concedere un indennizzo basata sull’esito della valutazione della differenza di trattamento per gli ex azionisti e creditori di Sberbank banka d.d e Sberbank d.d. A metà 2026 queste cause erano ancora pendenti. Nei conti del 2025, l’SRB non ha indicato passività potenziali o disposizioni in relazione a queste due cause in quanto ha ritenuto che la probabilità di un esito negativo fosse remota.

Contributi ex ante

15) L’SRB riscuote contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. Tali contributi possono essere usati a sostegno delle risoluzioni bancarie. Come ha dichiarato la Corte nella relazione 2024, a metà del 2025 vi erano 106 cause pendenti[64]che interessavano l’SRB a tale riguardo, mentre a metà 2026 queste cause ammontavano a 121[65]. L’aumento del numero di cause pendenti è riconducibile ai seguenti sviluppi verificatisi nel corso del 2025 e della prima metà del 2026.

- sei cause[66]sono state chiuse.

- Sono state presentate 21 nuove impugnazioni[67], di cui 15 impugnazioni[68] sono state proposte dinanzi alla Corte di giustizia dall’SRB nel luglio 2025 contro le ordinanze emesse dal Tribunale nel maggio 2025, che hanno annullato la decisione sui contributi ex ante del 2020 riadottata nei confronti dei ricorrenti. La decisione del 2020 riadottata aveva sostituito una precedente decisione che il Comitato di risoluzione unico aveva ritirato e sostituito nel dicembre 2022 per includere la motivazione richiesta dalla

---

[63] T-147/25 e T-149/25.

[64] Ciclo dei contributi ex ante 2017: 3 cause; 2018: 1 causa; 2019: 2 cause; 2020: 2 cause; 2021: 19 cause; 2022: 24 cause; 2023: 55 cause.

[65] Ciclo dei contributi ex ante 2016: 1 causa; 2017: 3 cause; 2018: 1 causa; 2019: 3 cause; 2020: 16 cause; 2021: 18 cause; 2022: 24 cause; 2023: 55 cause.

[66] T-414/18, T-479/19, T-480/19, T-413/20, T-428/20, C-254/24 P.

[67] C-385/25 P, C-457/25 P, C-463/25 P, C-540/25 P, C-559/25 P, C-455/25 P, C-471/25 P, C-472/25 P, C-479/25 P, C-480/25 P, C-481/25 P, C-482/25 P, C-483/25 P, C-484/25 P, C-485/25 P, C-486/25 P, C-487/25 P, C-488/25 P, C-489/25 P, C-490/25 P, C-491/25 P.

[68] C-471/25 P, C-472/25 P, C-479/25 P, C-480/25 P, C-481/25 P, C-482/25 P, C-483/25 P, C-484/25 P, C-485/25 P, C-486/25 P, C-487/25 P, C-488/25 P, C-489/25 P, C-490/25 P, C-491/25 P.

sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021[69]. Il Tribunale ha annullato la decisione sui contributi ex ante del 2020 riadottata in quanto violava il massimale del 12,5 % di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. Poiché tutte le cause relative alle decisioni del 2021 riadottate sono state sospese dal Tribunale in attesa della decisione definitiva della Corte di giustizia nelle impugnazioni del 2024, i procedimenti relativi a tutte le cause riguardanti la decisione del 2020 riadottata sono stati sospesi fino a quando l'ultima decisione nelle impugnazioni del 2024 non sia divenuta definitiva. Dei nuovi procedimenti di impugnazione di cui sopra, cinque[70] non sono ancora stati notificati all'SRB a causa della sospensione del procedimento.

16) Nei conti per il 2025, l'SRB ha indicato passività potenziali per 121,6 milioni di euro per una[71] delle 121 cause intentate contro le proprie decisioni sui contributi ex ante pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE a metà 2026. Per 100 cause l'SRB ha contabilizzato 3,2 miliardi di euro di accantonamenti non correnti per rischi e passività (paragrafo ***3.38.7***), a fronte di 3,18 miliardi di euro per 98 cause l'anno precedente, per effetto principalmente dell'accantonamento aggiuntivo corrispondente ai tre casi differiti[72] nel 2025.

17) Tutte le 100 cause per le quali l'SRB ha iscritto accantonamenti non correnti per 3,2 miliardi di euro riguardano i motivi di ricorso relativi al massimale del livello-obiettivo applicato dall'SRB nel calcolo dei contributi ex ante per gli anni dal 2020 al 2023. Nella sua prima sentenza su tale motivo di ricorso[73], e in tutte le sentenze e ordinanze motivate successive, il Tribunale ha annullato le decisioni sui contributi ex ante per quel che riguarda i ricorrenti, ma ha temporaneamente mantenuto i loro effetti. L'SRB ha impugnato tutte queste sentenze e ordinanze motivate.

18) A causa della complessità della questione e poiché l'SRB dipende, in ultima analisi, da azioni in capo al legislatore, in tutte le cause rilevanti con motivo di ricorso identico o analogo l'SRB non è stato in grado di quantificare l'incidenza finanziaria degli elementi delle due sentenze[74] del Tribunale secondo cui alcune parti del quadro giuridico (compreso il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio in materia di metodologia modificata per il calcolo dei contributi ex ante) sono illegittime e

---

[69] C-584/20 P e C-621/20 P.

[70] C-385/25 P, C-463/25 P, C-540/25 P, C-559/25 P, C-455/25 P.

[71] T-428/23.

[72] T-8/25, T-11/25, T-12/25.

[73] T-411/22.

[74] T-428/23.

inapplicabili nei confronti degli enti interessati. L'SRB[75] e il Consiglio[76] hanno impugnato tali sentenze dinanzi alla Corte di giustizia.

19) Stante l'assenza dei necessari punti di dati, le passività potenziali non sono state indicate per tre azioni legali[77] relative ai contributi ex ante, perché l'SRB non ha potuto determinare in modo affidabile la differenza tra gli importi dei contributi ricevuti e i potenziali importi rivisti. Per quelle il cui rischio è stato valutato possibile, ma per le quali non era in grado di quantificare l'esposizione finanziaria potenziale, l'SRB ha indicato la natura e il motivo per il quale non si è potuto stimare in modo affidabile gli importi a rischio.

20) Dato che i giudici nazionali non hanno competenza per annullare le decisioni relative ai contributi ex ante[78], l'SRB non ha indicato passività potenziali relative ai procedimenti giudiziari nazionali pendenti contro dette decisioni, in quanto considera remoto il rischio di un impiego di risorse economiche.

21) Nel 2025, l'SRB ha inoltre indicato passività potenziali per 0,3 milioni di euro in relazione a cinque cause per le spese legali dei ricorrenti, che l'SRB potrebbe essere tenuto a rimborsare su ordine della Corte di giustizia dell'Unione europea. A titolo di confronto, tale importo per il 2024 ammontava a 0,3 milioni di euro (per sei cause). Per 199 cause, l'SRB ha riconosciuto accantonamenti per le spese legali dei ricorrenti per un importo di 9,8 milioni di euro, in linea con gli sviluppi dei procedimenti giudiziari. A titolo di confronto, tale importo per il 2024 ammontava a 9,2 milioni di euro (per 185 cause).

[75] C-536/24 P, C-537/24 P.

[76] C-529/24 P, C-585/24 P.

[77] T-181/25, C-787/24 P, C-778/24 P.

[78] C-414/18.

Comitato di risoluzione unico (SRB)

Risposte dell’SRB

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/SRB-Replies-SAR-AGENCIES-2025/SRB-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

Agenzie esecutive della Commissione europea

3.39. Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA)

Introduzione

3.39.1. L'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che rimarrà applicabile fino al 31 dicembre 2028. La CINEA è subentrata, sostituendola, all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA), istituita nel 2013 e succedente all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, istituita nel 2007. La missione della CINEA è sostenere le parti interessate nella realizzazione del Green Deal europeo. Attua inoltre parti di vari programmi dell'UE, la maggior parte dei quali connessi alla politica in materia di ambiente e clima[79].

3.39.2. La ***figura 3.39.1*** presenta i dati sul bilancio della CINEA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 96 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 3 %.

[79] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività della CINEA, consultare il sito internet: https://cinea.ec.europa.eu/index_en.

Figura 3.39.1 – Dati essenziali relativi alla CINEA

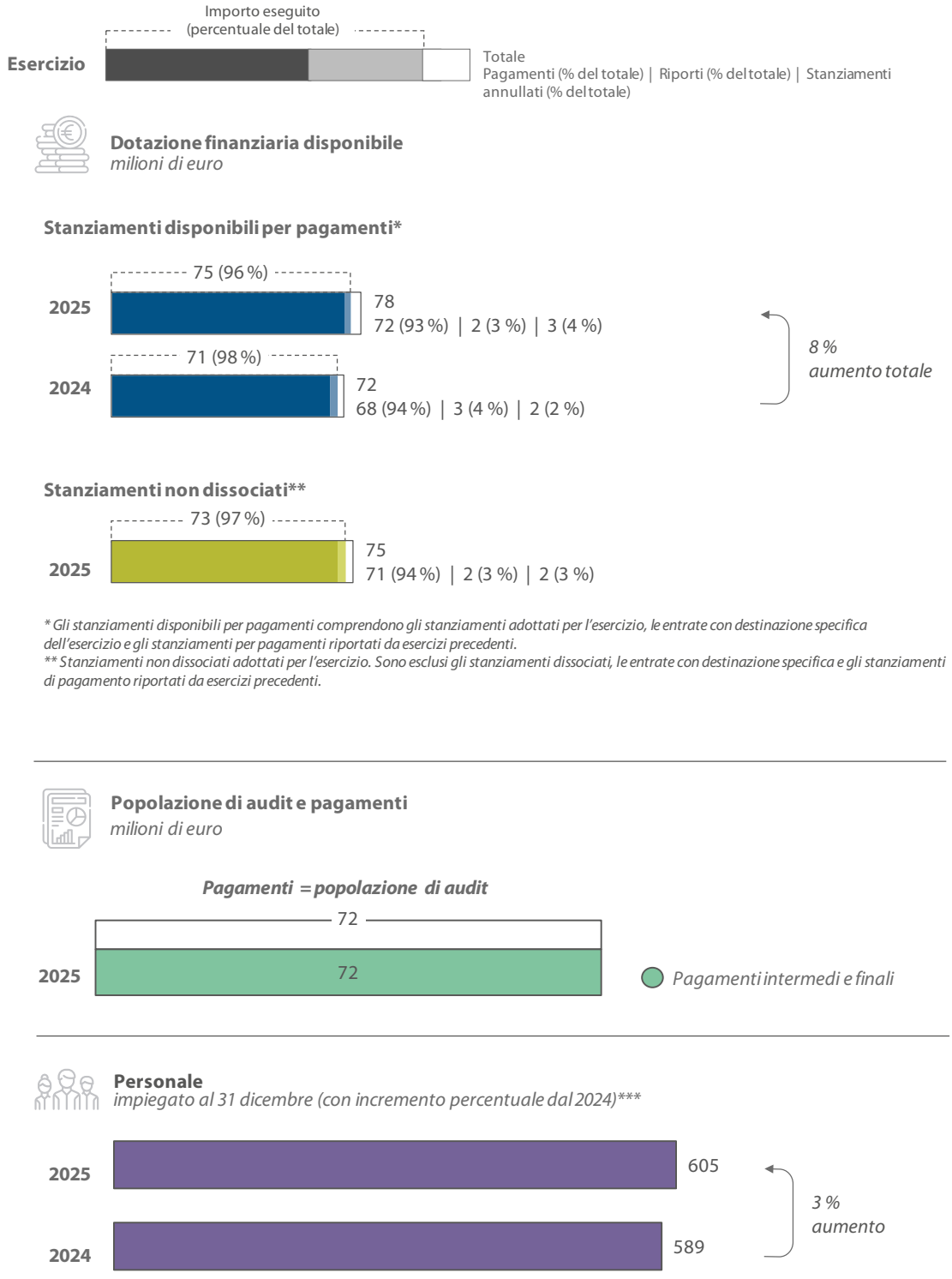

* Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.
** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.

*** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.

Fonte: conti annuali della CINEA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dalla CINEA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.39.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.39.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti della CINEA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio della CINEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.39.5. A giudizio della Corte, i conti della CINEA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della CINEA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario della CINEA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.39.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti della CINEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.39.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti della CINEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.39.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti della CINEA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA)

Risposte della CINEA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/CINEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/CINEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.40. Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA)

Introduzione

3.40.1. L'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che rimarrà applicabile fino al 31 dicembre 2028. L'EACEA è subentrata, sostituendola, all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, istituita nel 2005. L'EACEA si occupa in particolare delle attività educative e creative, nonché dei progetti vicini ai cittadini dell'UE. L'EACEA gestisce finanziamenti per istruzione, cultura, il settore audiovisivo, sport, cittadinanza e volontariato[80].

3.40.2. La ***figura 3.40.1*** presenta i dati sul bilancio della CINEA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 6 %.

[80] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'EACEA, consultare il sito internet: www.eacea.ec.europa.eu.

Figura 3.40.1 – Dati essenziali relativi all'EACEA

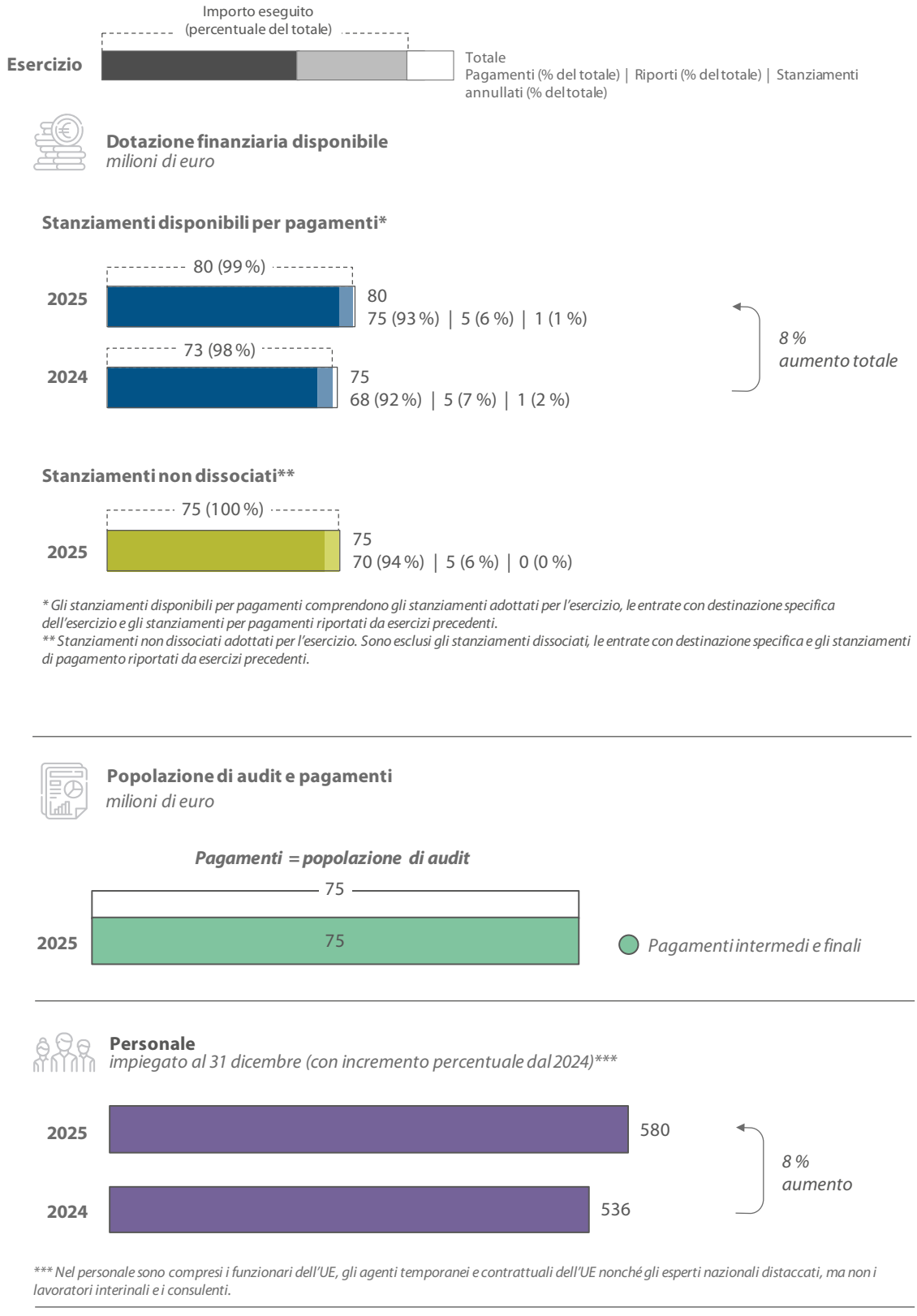

* Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.
** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.

*** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.

Fonte: conti annuali dell'EACEA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'EACEA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.40.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.40.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'EACEA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'EACEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.40.5. A giudizio della Corte, i conti dell'EACEA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'EACEA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'EACEA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.40.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'EACEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.40.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'EACEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.40.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'EACEA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.40.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.40.10. Nel 2025 l'EACEA ha trattato 745 richieste di pagamento a valere sul bilancio amministrativo, di cui 102 (14 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando l'EACEA ha effettuato il 6 % dei pagamenti in ritardo. L'introduzione di SUMMA, un nuovo sistema finanziario, contabile e di bilancio offerto dalla Commissione, è stata uno dei fattori chiave che hanno contribuito all'aumento dei ritardi di pagamento.

Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA)

Risposte dell’EACEA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EACEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EACEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.41. Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (Eismea)

Introduzione

3.41.1. L'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (Eismea), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che rimarrà applicabile fino al 31 dicembre 2028. L'Eismea è subentrata, sostituendola, all'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), istituita nel 2013, e succede all'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente, istituita nel 2003. La missione dell'Eismea consiste nel rafforzare la posizione dell'UE come leader mondiale nella ricerca e nell'innovazione fornendo sostegno agli innovatori, ai ricercatori, alle imprese e ai consumatori europei[81].

3.41.2. La ***figura 3.41.1*** presenta i dati sul bilancio dell'Eismea, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 99 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 6 %.

[81] Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell'Eismea, consultare il sito internet: https://eismea.ec.europa.eu.

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (Eismea)

Figura 3.41.1 – Dati essenziali relativi all'Eismea

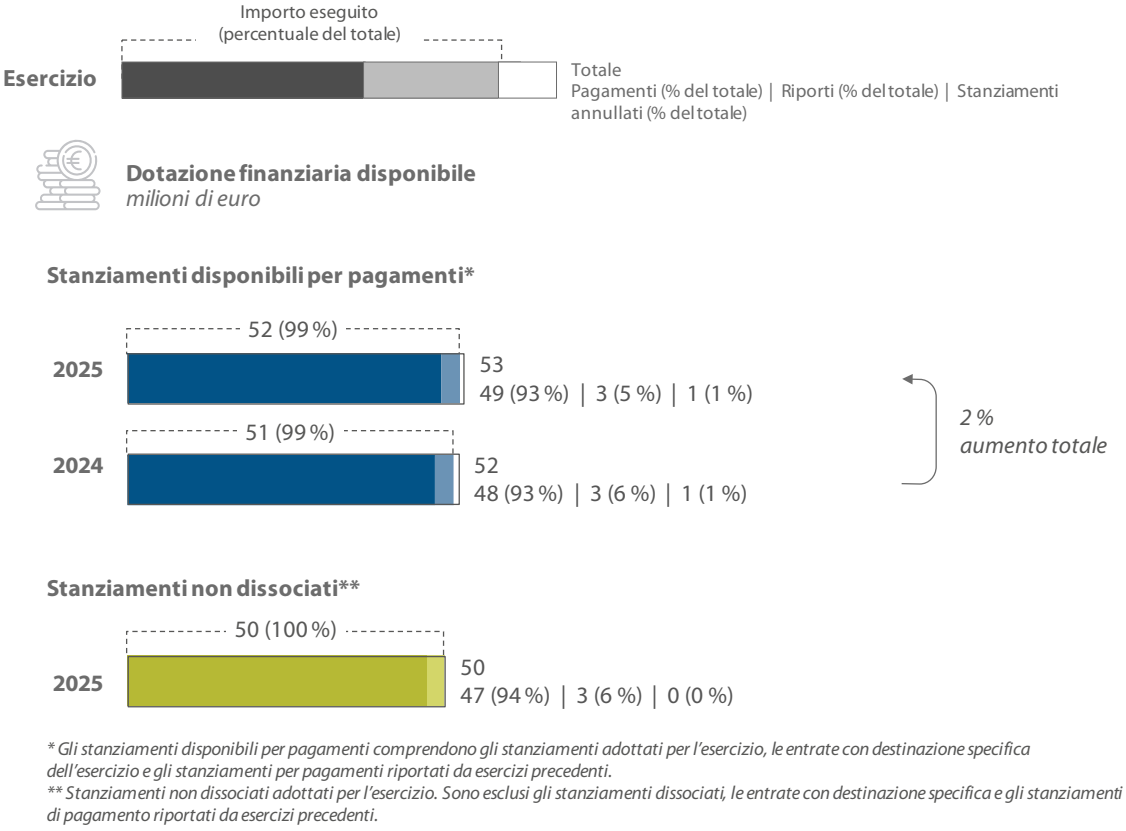

** Gli stanziamenti disponibili per pagamenti comprendono gli stanziamenti adottati per l'esercizio, le entrate con destinazione specifica dell'esercizio e gli stanziamenti per pagamenti riportati da esercizi precedenti.*
*** Stanziamenti non dissociati adottati per l'esercizio. Sono esclusi gli stanziamenti dissociati, le entrate con destinazione specifica e gli stanziamenti di pagamento riportati da esercizi precedenti.*

**** Nel personale sono compresi i funzionari dell'UE, gli agenti temporanei e contrattuali dell'UE nonché gli esperti nazionali distaccati, ma non i lavoratori interinali e i consulenti.*

Fonte: conti annuali dell'Eismea per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dall'Eismea.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.41.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (Eismea) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.41.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'Eismea, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'Eismea per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.41.5. A giudizio della Corte, i conti dell'Eismea relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'Eismea al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Eismea e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.41.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'Eismea per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.41.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'Eismea per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.41.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'Eismea; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.41.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.41.10. Nel 2025 l'Eismea ha trattato 1 156 richieste di pagamento a valere sul bilancio amministrativo, di cui 167 (14 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando l'Eismea ha effettuato l'1 % dei pagamenti in ritardo. L'introduzione di SUMMA, un nuovo sistema finanziario, contabile e di bilancio offerto dalla Commissione, è stata uno dei fattori chiave che hanno contribuito all'aumento dei ritardi di pagamento.

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (Eismea)

Risposte dell’Eismea

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/EISMEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/EISMEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.42. Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

Introduzione

3.42.1. L'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione n. 2008/37/CE della Commissione, successivamente abrogata e sostituita da ultimo dalla decisione di esecuzione 2021/173/UE della Commissione, che rimarrà applicabile fino al 31 dicembre 2028. L'ERCEA è responsabile dell'attuazione delle azioni del Consiglio europeo della ricerca nell'ambito di Orizzonte Europa[82].

3.42.2. La ***figura 3.42.1*** presenta i dati sul bilancio dell'ERCEA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 2 %.

[82] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività dell'ERCEA, consultare il sito internet: https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea.

Figura 3.42.1 – Dati essenziali relativi all'ERCEA

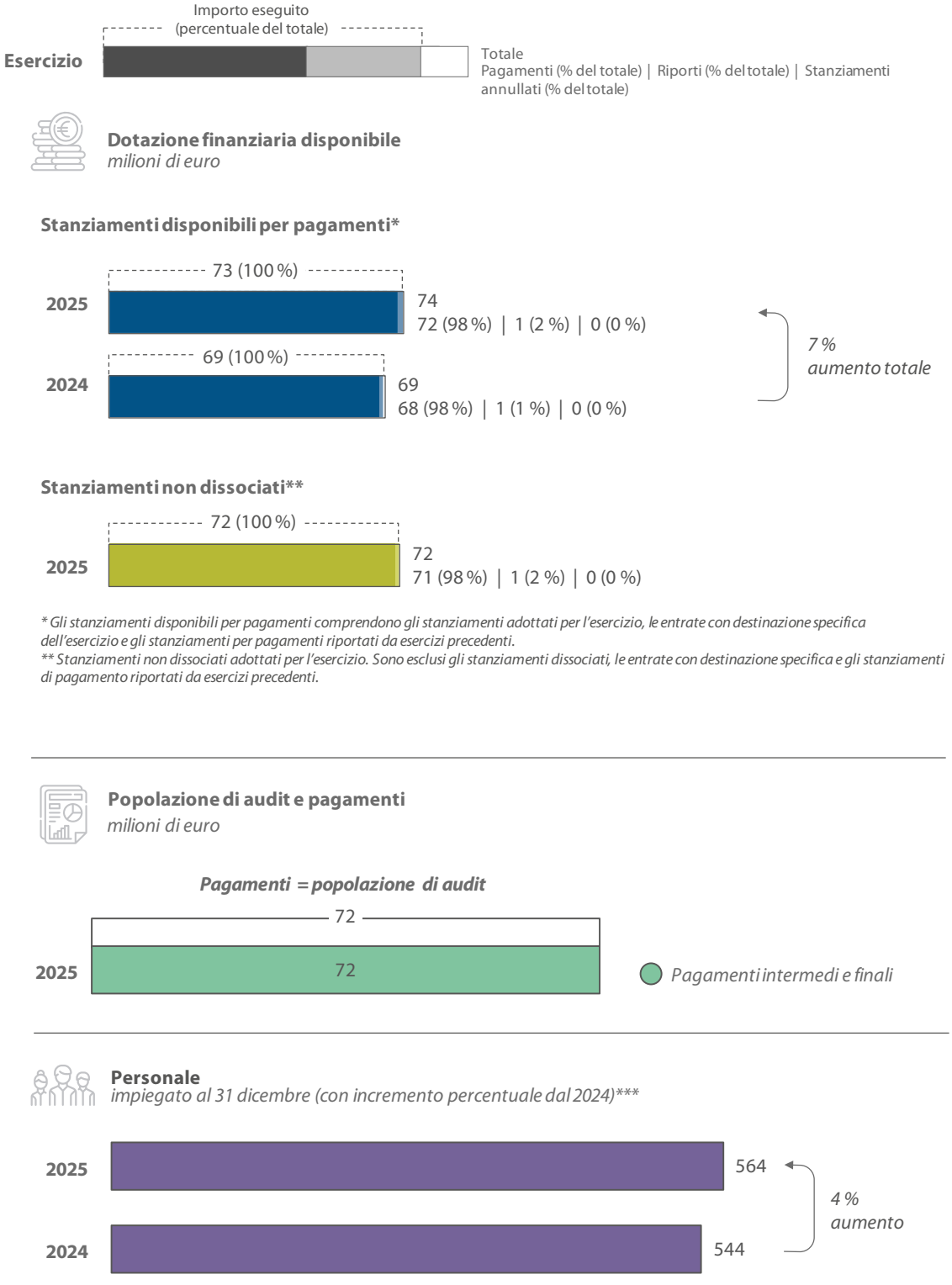

Fonte: conti annuali di ERCEA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti da ERCEA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.42.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.42.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'ERCEA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'ERCEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.42.5. A giudizio della Corte, i conti dell'ERCEA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'ERCEA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'ERCEA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.42.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti dell'ERCEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.42.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti dell'ERCEA l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.42.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti dell'ERCEA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.42.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.42.10. Nel 2025 l'ERCEA ha trattato 1 155 richieste di pagamento, di cui 146 (13 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando l'ERCEA ha effettuato il 2 % dei pagamenti in ritardo. L'introduzione di SUMMA, un nuovo sistema finanziario, contabile e di bilancio offerto dalla Commissione, è stata uno dei fattori chiave che hanno contribuito all'aumento dei ritardi di pagamento.

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

Risposte dell'ERCEA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/ERCEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/ERCEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.43. Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA)

Introduzione

3.43.1. L'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che rimarrà applicabile fino al 31 dicembre 2028. Tra i suoi compiti figurano la gestione dell'azione dell'UE nel settore della sanità pubblica ed il coordinamento dei programmi digitali in settori quali industria e spazio[83].

3.43.2. La ***figura 3.43.1*** presenta i dati sul bilancio della HADEA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 97 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 4 %.

[83] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività della HADEA, consultare il sito internet: https://hadea.ec.europa.eu

Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA)

Figura 3.43.1 – Dati essenziali relativi alla HADEA

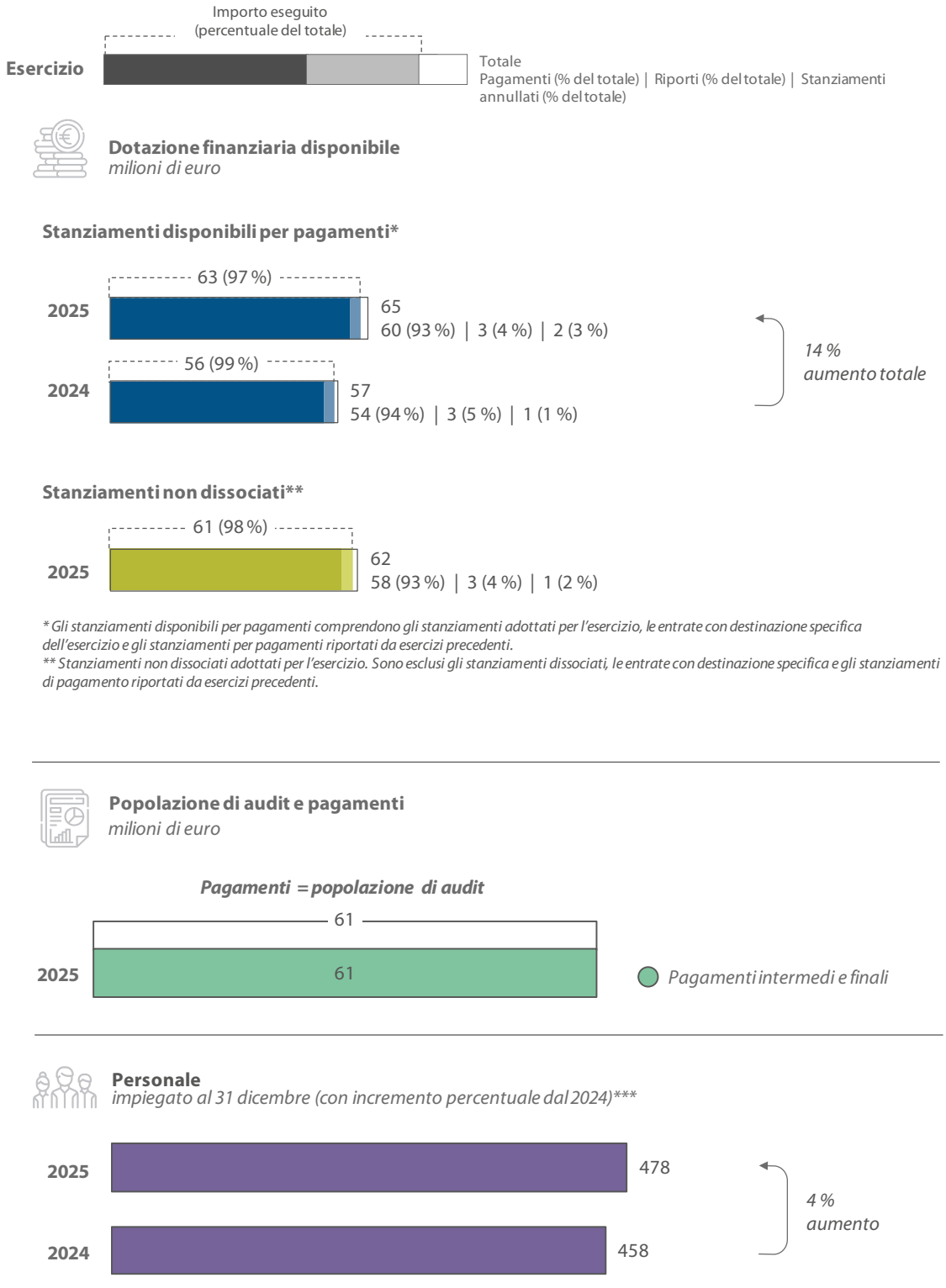

Fonte: conti annuali della HADEA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dalla HADEA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.43.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.43.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti della HADEA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio della HADEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.43.5. A giudizio della Corte, i conti della HADEA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della HADEA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario della HADEA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.43.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti della HADEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.43.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti della HADEA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.43.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti della HADEA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA)

Risposte della HADEA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/HaDEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/HaDEA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

3.44. Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)

Introduzione

3.44.1. L'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che rimarrà applicabile fino al 31 dicembre 2028. La REA è subentrata, sostituendola, all'Agenzia esecutiva per la ricerca, istituita nel 2007. Sostiene la politica dell'UE in materia di ricerca e innovazione gestendo progetti finanziati dal programma quadro Orizzonte Europa e dal suo predecessore Orizzonte 2020. La REA gestisce anche il Fondo di ricerca carbone e acciaio e le misure promozionali dei prodotti agricoli[84].

3.44.2. La ***figura 3.44.1*** presenta i dati sul bilancio della HADEA, compresa la sua esecuzione (pagamenti e riporti), la popolazione di audit dei pagamenti e il personale. Il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 97 %. Il tasso di riporto degli stanziamenti non dissociati è stato del 2 %.

[84] Per ulteriori informazioni sul ruolo e sulle attività della REA, consultare il sito internet: www.ec.europa.eu/rea.

Figura 3.44.1 – Dati essenziali relativi alla REA

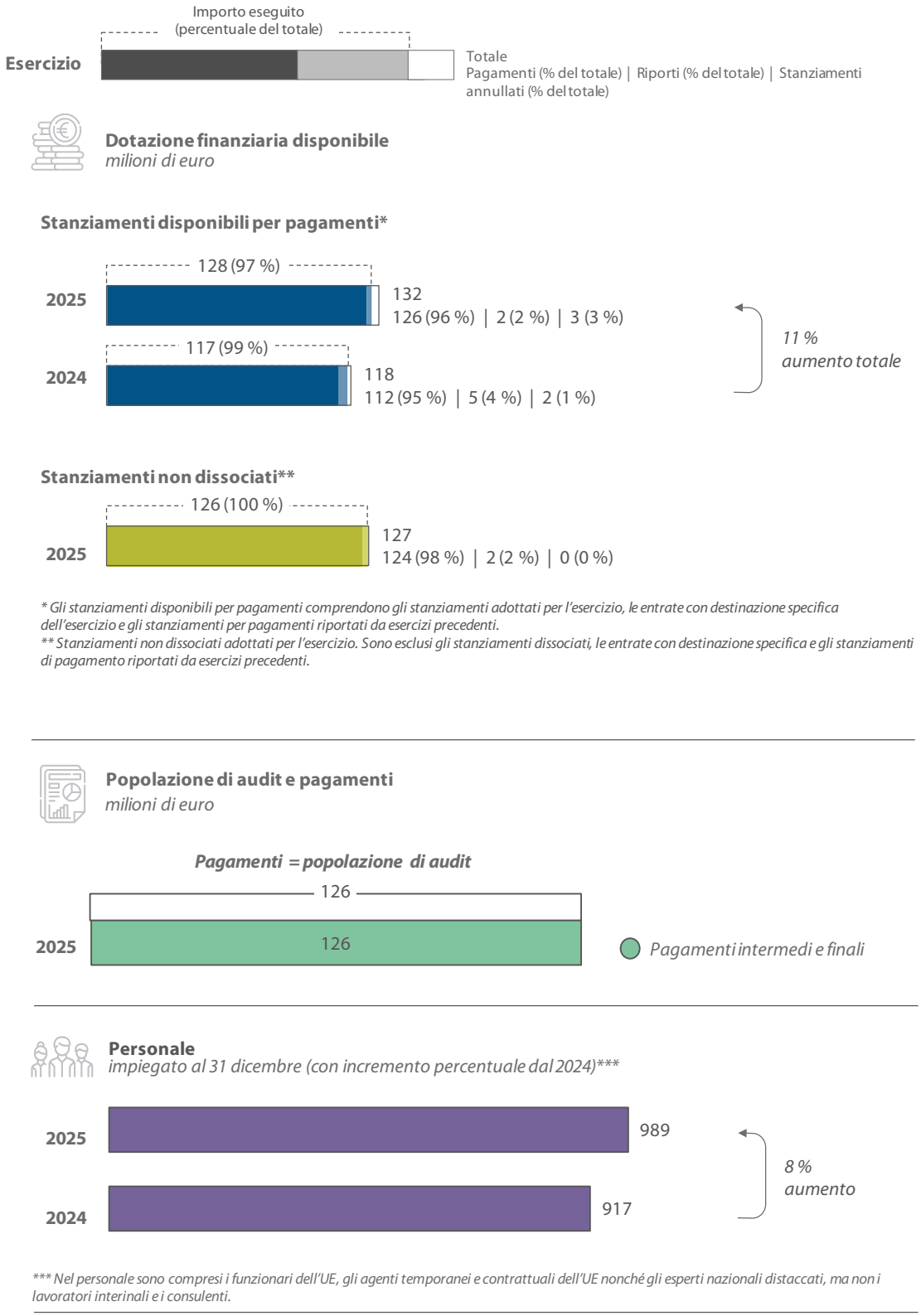

Fonte: conti annuali della REA per gli esercizi finanziari 2024 e 2025; dati sul personale forniti dalla REA.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

3.44.3. L'approccio di audit della Corte, gli elementi a sostegno del giudizio della Corte, le responsabilità della direzione dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) e dei soggetti preposti alla sua governance, nonché le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti sono descritte nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***.

3.44.4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti della REA, che comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio della REA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

3.44.5. A giudizio della Corte, i conti della REA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della REA al 31 dicembre 2025, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario della REA e a norme contabili che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle entrate che sono alla base dei conti

3.44.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti della REA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni relative ai pagamenti che sono alla base dei conti

3.44.7. Sulla base del lavoro descritto nella sezione ***3.1*** e nell'***allegato II***, non è emerso alcun elemento che induca la Corte a ritenere che i pagamenti alla base dei conti della REA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 non siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

3.44.8. Senza mettere in discussione il giudizio di cui sopra, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, a partire dal giudizio espresso per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, fornisce una garanzia limitata della legittimità e regolarità delle operazioni di pagamento alla base dei conti della REA; inoltre, ha modificato la metodologia utilizzata per quantificare gli errori relativi agli appalti pubblici. La portata di tali modifiche è descritta più dettagliatamente nell'***allegato II***.

3.44.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti

3.44.10. Nel 2025 la REA ha trattato 1 018 richieste di pagamento a valere sul bilancio amministrativo, di cui 69 (7 %) sono state saldate oltre il termine legale. La percentuale di pagamenti tardivi è stata superiore a quella del 2024, quando la REA ha effettuato il 4 % dei pagamenti in ritardo. L'introduzione di SUMMA, un nuovo sistema finanziario, contabile e di bilancio offerto dalla Commissione, è stata uno dei fattori chiave che hanno contribuito all'aumento dei ritardi di pagamento.

Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)

Risposte della REA

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/REA-Replies-SAR-AGENCIES-2025/REA-Replies-SAR-AGENCIES-2025_IT.pdf

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Petri Sarvamaa, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo il 30 settembre 2026.

Per la Corte dei conti europea

Tony Murphy
Presidente

Allegato I

Elenco delle agenzie e degli altri organismi dell'UE oggetto della presente relazione

Acronimo	Denominazione completa
ABE	Autorità bancaria europea
ACER	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
AEA	Agenzia europea per l'ambiente
AESA	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea
CdT	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
Cedefop	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
CEPOL	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto
CINEA	Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente
EACEA	Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura
ECDC	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EFCA	Agenzia europea di controllo della pesca
EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
EIGE	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
EIOPA	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
Eismea	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI
EIT	Istituto europeo di innovazione e tecnologia
ELA	Autorità europea del lavoro

Acronimo	Denominazione completa
EMA	Agenzia europea per i medicinali
EMSA	Agenzia europea per la sicurezza marittima
ENISA	Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza
EPPO	Procura europea
ERA	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
ERCEA	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca
ESA	Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
ETF	Fondazione europea per la formazione
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
EUDA	Agenzia dell'Unione europea sulle droghe
EUIPO	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
eu-LISA	Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
EU-OSHA	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Eurofound	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Eurojust	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale
Europol	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
EUSPA	Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Frontex	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
HADEA	Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale
REA	Agenzia esecutiva europea per la ricerca

Acronimo	Denominazione completa
SRB	Comitato di risoluzione unico
UCVV	Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Ufficio BEREC	Agenzia di sostegno all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

Allegato II

Approccio e metodologia di audit

Il presente allegato illustra l'approccio e la metodologia adottati per l'audit dell'affidabilità dei conti delle agenzie dell'UE e della regolarità delle operazioni relative alle entrate e alle spese alla base di tali conti.

La metodologia di audit è conforme ai princìpi internazionali di audit della Federazione internazionale dei revisori contabili (IFAC) e dell'Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo (INTOSAI). Tale metodologia fa sì che le conclusioni di audit raggiunte siano suffragate da elementi probatori di audit sufficienti e appropriati.

La Corte ha concepito il proprio approccio di audit in modo da fornire ai destinatari della propria relazione giudizi di audit distinti per ciascuna agenzia sulla base dei seguenti elementi:

a) una *ragionevole garanzia* sull'affidabilità dei conti;

b) una *ragionevole garanzia* sulla legittimità e regolarità delle entrate;

c) una *garanzia limitata* sulla legittimità e regolarità dei pagamenti.

La Corte fornisce inoltre ai propri utenti due pareri per tutte le agenzie nel loro complesso, basati su:

d) *ragionevole garanzia* in merito alla legittimità e regolarità delle entrate; nonché

e) *ragionevole garanzia* in merito alla legittimità e regolarità delle entrate;

PARTE 1 – Approccio di audit per l'affidabilità dei conti

La Corte esamina i conti delle agenzie per valutarne affidabilità. Tali conti comprendono:

a) i singoli rendiconti finanziari delle agenzie (contenenti lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative); nonché

b) le relazioni sull'esecuzione del bilancio.

I singoli conti dovrebbero presentare in maniera adeguata, sotto tutti gli aspetti rilevanti:

a) la situazione finanziaria delle agenzie a fine esercizio;

b) i risultati delle operazioni e dei flussi di cassa; e

c) le variazioni del patrimonio netto di fine esercizio.

Nel quadro dell'audit, la Corte:

a) acquisisce una conoscenza dei sistemi di gestione e di controllo, in particolare delle principali componenti del controllo interno e dell'ambiente di controllo contabile;

b) verifica le procedure contabili chiave e della procedura di chiusura alla fine dell'esercizio;

c) accerta la coerenza e la ragionevolezza dei principali dati contabili;

d) analizza i conti e i saldi e le connesse informative, procedendo alla loro riconciliazione;

e) sulla base di campioni rappresentativi e di considerazioni relative alla rilevanza, esegue verifiche di convalida e procedure analitiche su impegni, pagamenti e voci specifiche del bilancio finanziario;

f) rivede le procedure contabili e di bilancio;

g) valuta se la presentazione complessiva dei rendiconti finanziari sia conforme al quadro normativo applicabile in materia di informativa finanziaria;

h) utilizza il lavoro di altri auditor, come previsto dall'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento finanziario dell'UE, conformemente ai princìpi di revisione internazionali;

i) verifica l'adeguatezza dei principi contabili e la ragionevolezza delle stime contabili e delle relative informazioni sulla gestione;

j) valuta l'adeguatezza del ricorso, da parte della direzione, alla base della continuità aziendale per la contabilizzazione;

k) valuta se i conti, comprese tutte le informazioni, rappresentano fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti.

Parte 2 – Approccio di audit per la regolarità delle operazioni relative alle entrate e ai pagamenti su cui sono basati i conti

Per valutare se le operazioni relative alle entrate alla base dei conti siano conformi alle norme e ai regolamenti dell'UE, la Corte si basa principalmente sull'esame dei pertinenti sistemi di gestione e di controllo presso le agenzie. A ciò si aggiungono verifiche dirette per un campione di operazioni.

L'approccio adottato dalla Corte per valutare se le operazioni di pagamento alla base dei conti siano conformi alla normativa dell'UE fa prevalentemente affidamento su verifiche dirette per un campione di operazioni. Tali verifiche sono integrate da un esame dei sistemi di gestione e di controllo.

Esame dei sistemi di gestione e di controllo

Per ciascuna agenzia, la Corte esamina:

a) le valutazioni e i risultati dell'audit prodotti dal proprio auditor interno o coordinatore del controllo interno;

b) le valutazioni e i risultati degli audit del servizio di audit interno della Commissione;

c) la relazione annuale di attività dell'agenzia e la dichiarazione di affidabilità del direttore di tale agenzia.

Oltre all'attività di esame sopra descritta, la Corte valuta i controlli chiave nei sistemi di supervisione e controllo delle agenzie, in modo da poter definire procedure di audit adeguate.

Qualora rilevi gravi debolezze del controllo interno, la Corte cerca, se possibile, di quantificarne l'impatto ed aggiustare la valutazione dei rischi per l'esercizio successivo.

Verifica delle operazioni relative alle entrate e ai pagamenti

La Corte effettua un'analisi annuale dei rischi, sulla base delle risultanze di precedenti audit e della propria valutazione dei sistemi di gestione e di controllo delle agenzie. Successivamente, per determinare la dimensione dei campioni, la Corte suddivide la popolazione di audit delle operazioni relative alle entrate e ai pagamenti in operazioni ad alto, medio e basso rischio.

La Corte valuta se può avvalersi in modo efficiente del lavoro già svolto da altri auditor. Qualora intenda servirsi delle risultanze di tali controlli ai fini del proprio lavoro di audit, valuta, conformemente ai princìpi di audit internazionali, l'indipendenza e la competenza degli altri revisori, nonché l'estensione e l'adeguatezza del lavoro da essi svolto.

Per le operazioni relative alle entrate, la Corte verifica che le sovvenzioni percepite dal bilancio dell'UE o dai paesi cooperanti siano conformi al bilancio adottato di ciascuna agenzia e valuta le procedure adottate da ciascuna agenzia per riscuotere eventuali tariffe e altri introiti, ove applicabili.

Per le operazioni relative ai pagamenti, la Corte ricorre al *campionamento per unità monetaria* stratificato per selezionare le domande o i pagamenti e, a livello inferiore, le singole voci all'interno di un'operazione. Ove necessario, la Corte seleziona i pagamenti aggiuntivi in base al rischio. Per ciascuna operazione selezionata, la Corte verifica come è stato calcolato l'importo del pagamento eseguito. Ciò implica ripercorrere l'iter dell'operazione, dai conti di bilancio fino al destinatario finale (ad esempio, un beneficiario di una convenzione di sovvenzione o una società che esegue lavori o servizi a seguito di un appalto pubblico), e verificare la conformità a ciascun livello.

Gli auditor della Corte stabiliscono se il pagamento è stato eseguito per le finalità approvate nel bilancio e specificate dalla normativa e se è conforme alla normativa UE applicabile. Questa include le norme finanziarie (TFUE, regolamento finanziario), la legislazione di base che istituisce la politica, il programma o l'attività in causa, gli eventuali atti normativi elaborati in ottemperanza alle disposizioni della legislazione di base e il quadro contrattuale.

La Corte esamina le spese quando sono state sostenute, registrate e accettate dall'agenzia, o dai destinatari finali dei fondi UE nel momento in cui intraprendono le attività finanziate e successivamente accettate dall'agenzia ("spesa accettata"). In pratica, ciò significa che la popolazione esaminata dalla Corte include pagamenti intermedi e pagamenti finali. La Corte non ha esaminato i prefinanziamenti pagati (anticipi) nel momento in cui sono stati eseguiti, ma nel momento in cui:

a) sono stati compiuti progressi nelle attività finanziate o sono stati sostenuti costi a livello del destinatario finale (ad esempio, il beneficiario di una convenzione di sovvenzione o una società che fornisce lavori o servizi oggetto di appalto pubblico);

b) L'agenzia che gestisce i fondi UE ha accettato l'utilizzo finale dei fondi (i progressi realizzati e/o i relativi costi), liquidando l'anticipo.

Valutazione delle risultanze della verifica delle operazioni da parte della Corte

Un errore è un importo che non avrebbe dovuto essere posto a carico del bilancio dell'agenzia. Gli errori si verificano quando i fondi non sono impiegati in conformità alla normativa rilevante o alle specifiche norme applicabili.

Un errore può riguardare l'intero importo di una singola operazione o parte di esso. La Corte appura se gli errori siano quantificabili o meno, ossia se sia possibile determinare quanto dell'importo controllato sia inficiato dall'errore.

L'approccio adottato dalla Corte per valutare l'impatto degli errori relativi agli appalti pubblici sulla regolarità dei pagamenti è descritto nella metodologia online e nella piattaforma di orientamento AWARE (*Accessible Web-based Audit Resource for the ECA*).

Gli errori individuati e corretti precedentemente alle verifiche della Corte, e indipendentemente da queste ultime, sono esclusi dal calcolo dell'errore, in quanto ciò dimostra che i sistemi di gestione e di controllo hanno funzionato efficacemente.

Quando riscontra un errore in un campione, la Corte analizza se le ragioni sottostanti possano incidere su altri pagamenti simili e, in tal caso, cerca, per quanto possibile, di circoscrivere il problema e di stimare l'errore totale relativo nella popolazione attraverso ulteriori attività di audit.

La dichiarazione di affidabilità – formazione del giudizio di audit

La Corte basa il proprio giudizio di audit su elementi probatori di audit sufficienti e adeguati, che ha ottenuto mediante un esame dei sistemi di gestione e di controllo e una verifica delle operazioni.

Tramite gli audit svolti, la Corte può formulare un giudizio con cognizione di causa, indicando se gli errori presenti nella popolazione superino o rientrino nei limiti di rilevanza. La Corte applica il livello del 2,0 % come soglia di rilevanza per esprimere il proprio giudizio e tiene conto anche della natura, dell'importo e del contesto degli errori, nonché di altre informazioni disponibili.

Ai fini del giudizio di ragionevole garanzia sulla legittimità e regolarità dei pagamenti delle agenzie nel loro complesso, la Corte ha esaminato una campione rappresentativo dei pagamenti. La Corte estrapola gli errori nel campione per fornire una stima statistica, ossia il livello di errore stimato. La Corte ritiene, con un livello di affidabilità del 95 %, che il livello di errore nella popolazione si collochi tra il limite inferiore e quello superiore del tasso di errore.

Per esprimere un giudizio, fondato su una garanzia limitata, in merito alla legittimità e regolarità dei pagamenti di ciascuna agenzia, la Corte considera l'importo totale di tutti gli errori riscontrati[85]. La Corte esamina inoltre la frequenza, l'entità e la natura degli errori e altre constatazioni di audit pertinenti (compreso l'esame dei sistemi di gestione e di controllo). Gli auditor della Corte valutano la probabilità di un livello di errore rilevante sulla base del proprio giudizio professionale.

Quando riscontra un livello di errore rilevante e ne determina l'effetto sul giudizio di audit, la Corte deve stabilire se gli errori nella popolazione di audit siano "pervasivi"[86]. Qualora gli errori siano rilevanti **e** pervasivi, la Corte esprime un giudizio di audit negativo.

Gli errori e/o l'assenza di elementi probatori di audit sono ritenuti "pervasivi" se, a giudizio dell'auditor, non sono circoscritti a specifici elementi, conti o voci dei rendiconti finanziari (sono cioè diffusi nei conti o nelle operazioni oggetto di verifica). Quand'anche siano così circoscritti, sono comunque "pervasivi" se rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale dei rendiconti finanziari, oppure riguardano informazioni comunicate che sono fondamentali ai fini della comprensione dei rendiconti finanziari da parte degli utenti.

---

[85] Le procedure svolte per espletare un audit fondato su una garanzia limitata, seppur diverse rispetto a quelle necessarie per ottenere una garanzia ragionevole, dovrebbero assicurare, secondo il giudizio professionale della Corte, un livello di garanzia pregnante per i destinatari della presente relazione.

[86] Principio di revisione internazionale (ISA) 705 (rivisto), Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

PARTE 3 – Procedure di audit in relazione alla frode

La frode è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti; la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico; l'indebito impiego di fondi dell'UE. La frode ha per effetto un danno, attuale o potenziale, agli interessi finanziari dell'UE.

La Corte individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti delle agenzie e di violazioni significative degli obblighi sanciti nella normativa UE, dovute a frode o errore, nelle operazioni relative alle entrate o ai pagamenti sottostanti.

Il rischio di non riuscire a individuare inesattezze o inosservanze rilevanti è più alto per i casi di frode rispetto agli errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione dei controlli interni. definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio.

Benché gli audit della Corte non siano specificamente finalizzati all'individuazione di casi di frode, la Corte notifica all'OLAF e all'EPPO eventuali sospetti emersi nel corso del proprio lavoro di audit.

PARTE 4 – Collegamento fra i giudizi di audit relativi all'affidabilità dei conti e quelli relativi alla regolarità delle operazioni

I princìpi internazionali di audit[87] specificano che, se gli auditor emettono giudizi di audit sia sull'affidabilità dei conti sia sulla regolarità delle operazioni che ne sono alla base, detti giudizi dovrebbero essere chiaramente distinti. Un giudizio con modifica sulla regolarità delle operazioni non conduce, di per sé, a un giudizio con modifica sull'affidabilità dei conti.

[87] ISSAI 4000, paragrafo 16.

Allegato III

Altre pubblicazioni della Corte dei conti europea sulle agenzie

- Rubrica 1 del QFP
- Rubrica 2 del QFP
- Rubrica 3 del QFP
- Rubrica 4 del QFP
- Rubrica 5 del QFP
- Agenzia autofinanziata

ABE

Relazione speciale 01/2025

Pagamenti digitali nell'UE – Progressi verso pagamenti più sicuri, più veloci e più economici, nonostante le lacune persistenti

CINEA, EACEA

Relazione speciale 11/2025

Trasparenza dei finanziamenti dell'UE concessi alle ONG – Nonostante i progressi compiuti, il quadro d'insieme non è ancora attendibile

AEA

Relazione speciale 23/2025

Gestione dei rifiuti urbani - Nonostante il graduale miglioramento, i progressi dell'UE verso la circolarità restano problematici

CINEA

Relazione speciale 04/2025

Mobilità militare nell'UE – Velocità massima non raggiunta a causa di carenze di progettazione e problemi di percorso

EIOPA

Relazione speciale 14/2025

Lo sviluppo delle pensioni complementari nell'UE – Gli interventi dell'UE non sono riusciti a rafforzare le pensioni aziendali e professionali e a istituire un prodotto pensionistico individuale paneuropeo

CINEA

Relazione speciale 25/2025

Progetti strategici LIFE – Si colma il divario tra strategia e attuazione, ma l'impatto non è del tutto chiaro

Europol **EPPO**

Relazione speciale 08/2025

Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione

EMA

Relazione speciale 19/2025

Carenze critiche di medicinali – Le misure dell'UE hanno fornito un valore aggiunto, ma i problemi strutturali persistono

Europol **Eurojust** **EPPO**

Relazione speciale 26/2025

Organismi dell'UE che lottano contro le frodi – Mandati chiari, ma lo scambio di informazioni e la supervisione da parte della Commissione rimangono insufficienti

Rubrica 1 del QFP

Rubrica 2 del QFP

Rubrica 3 del QFP

Rubrica 4 del QFP

Rubrica 5 del QFP

Agenzia autofinanziata

EFSA

Relazione speciale 01/2026

I sistemi di controllo per l'olio di oliva nell'UE – Un quadro completo, ma applicato in modo disomogeneo

EPPO

Relazione speciale 06/2026

Lotta alle frodi nell'RRF– Lavori in corso

CINEA

Relazione speciale 11/2026

Fondo per l'innovazione – Grandi potenzialità per una riduzione delle emissioni, ma i progressi sono lenti e l'impatto è modesto

CINEA

Relazione speciale 05/2026

Mobilità pendolare sostenibile tra centri urbani e periferie – Si va avanti, con l'azione locale cruciale per arrivare a meta

HADEA

Relazione speciale 07/2026

Piano europeo di lotta contro il cancro – Un piano di ampio respiro per un futuro incerto

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2026

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla decisione della Corte n. 6-2019 sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione che sia citata la fonte in maniera appropriata e siano indicate le eventuali modifiche. Qualora il contenuto suddetto venga riutilizzato, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini (ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte) o se include lavori di terzi, è necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Figura 1.2: creata da Eurostat e modificata dalla Corte.
Confini amministrativi: ©°EuroGeographics e ©°OpenStreetMap; contributi sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA)
Cartografia: Eurostat – IMAGE, 06/2026.

Figura 1.6: figura realizzata utilizzando pittogrammi tratti da Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Tutti i diritti riservati.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

PDF	ISBN 978-92-849-7790-1	ISSN 2811-9185	doi:10.2865/9478403	QJ-01-26-029-IT-N

COME CITARE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE:

Corte dei conti europea, relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2025, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026.

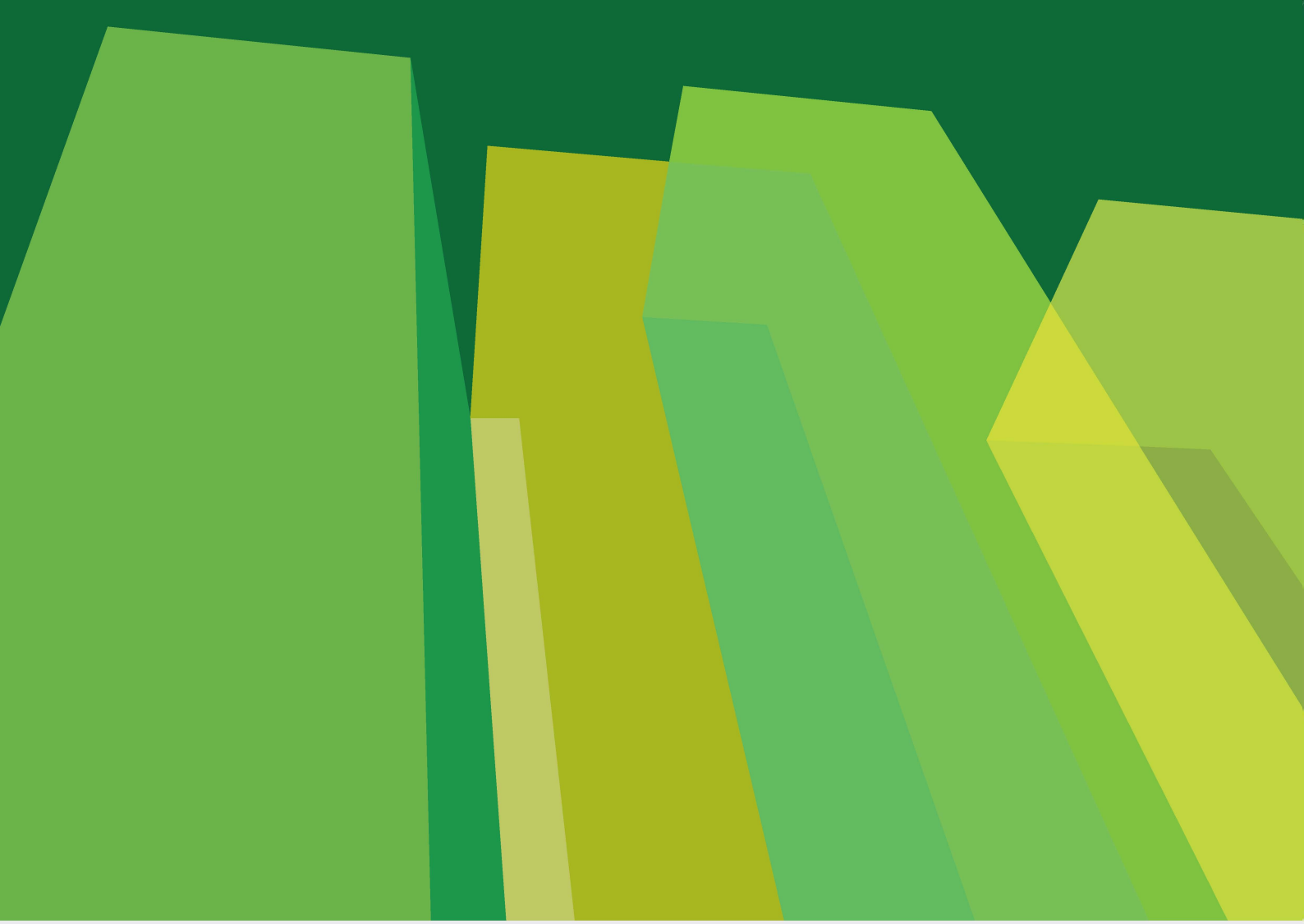

CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea